

Università Luiss Guido Carli – Roma

DOTTORATO DI RICERCA IN

DIRITTO DEGLI AFFARI

XXV Ciclo

**LA FATTISPECIE “BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO” VENTI ANNI DOPO
L’EMANAZIONE DEL T.U.B.**

Tesi di Marco Bodellini

Coordinatore

Chiar.mo Prof. Gustavo Visentini

Tutor

Chiar.mo Prof. Luigi Filippo Paolucci

ANNO 2013

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*

INDICE

CAPITOLO 1

PROFILI STORICI: DALLE CASSE RURALI ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. Premessa metodologica.
2. La nascita e lo sviluppo delle Casse Rurali in Italia e in Europa.
3. Cenni sulla disciplina delle Casse Rurali in Italia.
4. Le peculiarità strutturali ed operative delle Casse Rurali.
5. La funzione economico – sociale delle Casse Rurali.
6. Dalla modifica normativa del 1992 con la creazione delle c.d. Casse di Credito Cooperativo al Testo Unico Bancario del 1993.

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. La normativa primaria e la normativa secondaria in tema di Banche di Credito Cooperativo.
2. La forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata delle Banche di Credito Cooperativo.
3. L’utilizzo dell’espressione “Credito Cooperativo” nella denominazione sociale delle Bcc.
4. Il capitale sociale delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 4.1. Il capitale sociale minimo delle Banche di Credito Cooperativo in quanto istituti di credito.

- 4.2. Il capitale sociale variabile delle Banche di Credito Cooperativo in quanto società cooperative.
5. Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 5.1. La *ratio* della divisione del capitale sociale in azioni.
 - 5.2. Il valore minimo e il valore massimo dell’azione e i limiti quantitativi alla partecipazione azionaria detenibile da ciascun socio.
 - 5.3. Le caratteristiche delle azioni delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 5.4. Il trasferimento delle azioni delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 5.5. L’acquisto e le altre operazioni sulle azioni proprie e i vincoli sulle stesse.
6. La compagine sociale delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 6.1. Le caratteristiche necessarie per acquisire lo *status socii* nelle Banche di Credito Cooperativo.
 - 6.2. Il c.d. principio della porta aperta.
 - 6.3. Il c.d. principio del voto capitaro e la democrazia assembleare.
 - 6.4. La perdita dello *status socii*.
7. L’operatività delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 7.1. Le Banche di Credito Cooperativo quali società cooperative a mutualità prevalente: la prevalenza dell’erogazione del credito a favore dei soci.
 - 7.2. Il localismo come impostazione strutturale ed operativa delle Banche di Credito Cooperativo.
8. Gli utili delle Banche di Credito Cooperativo. I dividendi e i ristorni.
9. La vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

CAPITOLO 3

IL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. La *governance* delle Bcc e il modello previsto dallo statuto – tipo.
2. L’assemblea dei soci delle Bcc: natura, funzioni e competenze.

- 2.1. Il procedimento assembleare.
 - 2.1.1. La convocazione dell’assemblea.
 - 2.1.2. L’intervento in assemblea e i relativi quorum costitutivo e deliberativo.
 - 2.1.3. Lo svolgimento dell’assemblea e la verbalizzazione.
3. L’amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 3.1. Il consiglio di amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 3.2. Le competenze del consiglio di amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 3.2.1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle Bcc.
 - 3.3. Il comitato esecutivo delle Banche di Credito Cooperativo.
 - 3.4. Il direttore delle Banche di Credito Cooperativo.
4. L’organo di controllo delle Bcc: il collegio sindacale.
 - 4.1. La revisione legale dei conti nelle Banche di Credito Cooperativo.
5. Il collegio dei probiviri nelle Banche di Credito Cooperativo.
6. Le criticità della *governance* nelle Banche di Credito Cooperativo.
 - 6.1. Alcuni possibili correttivi agli assetti di *governance*.

CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

1. La funzione delle Bcc nell’attuale sistema bancario.
2. Riflessioni conclusive sullo stato di salute e sulle prospettive di sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo.

BIBLIOGRAFIA

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo

La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.

Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI

soggetta a *copyright*

CAPITOLO 1

PROFILI STORICI: DALLE CASSE RURALI ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. Premessa metodologica

L’obiettivo del lavoro è quello di cercare di capire se l’esistenza delle Banche di Credito Cooperativo, (c.d. Bcc), nel sistema bancario italiano ha ancora oggi una valenza, e, in caso positivo, quale è la funzione di tali istituti, se la mutualità che, come si vedrà, deve animare tali banche è davvero nella sostanza compatibile con l’attività di un’impresa bancaria, se tali enti creditizi all’interno dei limiti operativi a cui sono soggetti, e che saranno di seguito analizzati, hanno delle prospettive di sviluppo o sono destinati a un inesorabile declino, se la disciplina loro applicabile, caratterizzata da stringenti limiti, è efficiente e coerente con il fenomeno o di contro rappresenta solo un freno alla crescita degli stessi, e ancora nella prospettiva dei soci, se vi è o meno una convenienza economica a possedere azioni di Bcc e in caso positivo quale.

Per cercare di fornire risposta a questi interrogativi, ovviamente, non ci si potrà esimere dall’esaminare la disciplina applicabile alle Bcc, e, in particolare, le peculiarità della stessa che rendono tali banche un *unicum* nel diritto cooperativo italiano.

2. La nascita e lo sviluppo delle Casse Rurali in Italia e in Europa.

Lo studio delle Banche di Credito Cooperativo, della loro disciplina e della loro *corporate governance* non può prescindere da un’attenta analisi del fenomeno delle Casse

Rurali ⁽¹⁾, atteso che queste ultime sono considerate le imprese bancarie “antenate” delle attuali Bcc ⁽²⁾.

Il legame storico tra le “vecchie” Casse Rurali e le “moderne” Bcc va, però, opportunamente indagato, posto che significative e rilevanti sembrano essere le differenze che, a livello normativo, contraddistinguono, a vario titolo, le due categorie di istituti di credito in parola. In tale senso, autorevole dottrina si è posta il quesito se tra Casse Rurali, da un lato, e Banche di Credito Cooperativo, dall’altro, vi sia o meno un nesso di continuità ⁽³⁾. Detta continuità storica è stata da alcuni autori messa in evidenza ⁽⁴⁾ con la precisazione che, nel tempo, si è assistito a una evoluzione graduale nella trasformazione del *nomen iuris* di tali istituti, nati come Casse Rurali, diventati poi Casse Rurali e Artigiane (c.d. Cra), ridefiniti Casse di Credito Cooperativo, e infine ridenominati Banche di Credito Cooperativo.

¹ Di questa stessa idea è tra i tanti COSTI, *L’ordinamento bancario*, Bologna, 2007, p. 405 ss, secondo cui, poiché lo statuto delle Bcc “affonda le proprie radici nell’ordinamento delle Casse rurali e artigiane” dettato dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, (sul quale si veda *infra* nel testo), la sua effettiva comprensione postula l’analisi di tale Regio Decreto.

² Così *ex multis* GALLONI, *Presentazione*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 5 ss, il quale ragionando sulla categoria generale delle banche cooperative sottolinea che detta definizione comprende le Casse Rurali ed Artigiane, ora Banche di Credito Cooperativo, e le Banche Popolari; cfr. anche TEDESCHINI, *Introduzione*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 9 ss, il quale rileva che il processo evolutivo della cooperazione bancaria in Italia è partito dalle vecchie Casse Rurali ed Artigiane per poi sboccare nel più ampio fenomeno delle Banche di Credito Cooperativo; nello stesso senso si veda anche GIORGIANNI – TARDIVO, *Manuale di diritto bancario*, Milano, 2009, p. 144 ss, secondo cui le Bcc derivano dalla ridenominazione delle Casse Rurali e Artigiane, alle quali è stata ampliata la competenza territoriale con l’introduzione del T.u.b.; cfr. nuovamente COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 404 ss, il quale aggiunge che l’universo delle Bcc coincide con quello delle preesistenti Cra.

³ Così PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, p. 167 ss, il quale dando risposta positiva al quesito evidenzia come la categoria delle Bcc derivi storicamente da quella delle Cra, pur non essendovi nel T.u.b. alcuna norma che espressamente formalizzi questa genesi; parimenti SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, in *Riv. soc.*, 1994, p. 987 ss, definisce le Bcc come le vecchie Cra.

⁴ Cfr. in questo senso L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 405 ss; si veda inoltre BUONOCORE, *I problemi delle Casse rurali fra tradizione e crescita*, in Abbadessa – Fusconi, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985, p. 7 ss, il quale, alla metà degli anni ottanta, in merito alle prospettive di riforma della disciplina di dette banche rifletteva sull’evoluzione delle stesse; al riguardo cfr. altresì PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, cit., p. 169 ss, il quale sottolinea che a livello formale vi è stata soluzione di continuità tra Cra e Bcc, infatti, pur essendovi stato uno “strappo” tutte le Cra sono oggi Bcc.

Per approfondire il rapporto intercorrente tra le due categorie di banche appare opportuno, quindi, soffermarsi dapprima sulle principali caratteristiche strutturali delle Casse Rurali e sulle relative peculiarità normative, per poi verificare cosa resta di queste ultime nelle Banche di Credito Cooperativo di oggi.

A tale scopo, giova ricordare che la Cassa Rurale e Artigiana è stata autorevolmente definita ⁽⁵⁾ come una “società cooperativa dove i soci sono consumatori di capitale monetario, cioè operatori economici di modesta capacità finanziaria (piccoli agricoltori, affittuari, coltivatori diretti, artigiani), che si riuniscono per l’esercizio di una impresa bancaria dalla quale poi attingono denaro a prestito per le necessità delle loro aziende”. In questo stesso senso, si è scritto ⁽⁶⁾ anche che tre erano le “anime” delle Casse Rurali e Artigiane, ossia quella bancaria, quella mutualistica e quella di intermediari settorialmente specializzati ⁽⁷⁾.

⁵ Così SENIN, voce *Cassa rurale e artigiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, VI, 1960, *passim*, il quale ripercorre le principali tappe della nascita e dello sviluppo in Italia di tali banche.

⁶ Il richiamo alle tre anime delle Cra si ritrova in CASTALDI, *La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla disciplina delle casse rurali e artigiane*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, p. 805 ss.

⁷ Dal punto di vista storico, la nascita di tali banche risale al XIX secolo; in particolare, è nella Germania dell’epoca, considerata, da SENIN, voce *Cassa rurale e artigiana*, cit., *passim*, “il grembo della cooperazione creditizia”, che si diffusero e si svilupparono le Casse Rurali. Esse, più nel dettaglio, vennero concepite strutturalmente, funzionalmente ed operativamente da Federico Guglielmo Raiffesen come delle cooperative rurali basate perlopiù sulla fiducia personale e sul modesto capitale fondiario e di esercizio degli agricoltori. Fondate sui medesimi principi appena ricordati, le Casse Rurali si diffusero in tutta Europa, in particolare in Francia e in Italia, dove la prima Cassa fu fondata nel 1883 a Loreggia in provincia di Padova da Leone Wollemborg. L’intento di quest’ultimo consisteva nell’aiutare coltivatori, piccoli proprietari terrieri, e in genere tutto il mondo agricolo a sollevarsi dalla miseria e a liberarsi dall’usura con la concessione di prestiti in denaro con un basso tasso di interesse e con lunghe scadenze. L’esperimento di Leone Wollemborg a Loreggia, al quale collaborarono anche il medico condotto Carlo De Portis e il cappellano don Nicola Condotta, ebbe un tale successo da essere presto esteso ai comuni vicini e successivamente replicato in tutta la provincia di Padova, nella regione Veneto e poi nell’intera Italia. A testimonianza del successo dell’iniziativa è sufficiente ricordare che nel volgere di pochi decenni il numero delle Casse Rurali italiane arrivò a contare oltre 3.500 unità. L’intraprendente opera di Leone Wollemborg nel settore della cooperazione bancaria carpì subito l’interesse del mondo cattolico, che grazie all’opera dei parroci di campagna fu molto attivo nella costituzione di questi peculiari istituti di credito con rilevante funzione sociale, tanto che molto spesso le Casse si trovavano collocate proprio accanto alla parrocchia del Paese, come ricorda TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 153 ss, secondo il quale lo sviluppo e l’espansione delle Casse Rurali in Italia fu determinato dall’Enciclica Papale *Rerum novarum* del 1891, la quale spronò il mondo cattolico ad impegnarsi significativamente in campo sociale. L’A. individua in don Luigi Cerutti, don Lorenzo Guetti e don Orazio Ceccarelli gli esponenti cattolici più attivi nella diffusione del modello bancario delle Casse Rurali. Solo in un secondo momento le Casse abbandonarono la loro connotazione esclusivamente agricola per aprire la propria compagine sociale, e quindi per ampliare la

3. Cenni sulla disciplina delle Casse Rurali in Italia.

Le prime disposizioni normative concernenti le Casse Rurali si ritrovano nella Legge 23 gennaio 1887, n. 4276 sul credito agrario, la quale le annoverava tra gli enti abilitati ad erogare questa peculiare tipologia di finanziamento ⁽⁸⁾.

La prima disciplina organica di riferimento relativa alle Casse Rurali venne, però, dettata in Italia solo nel 1932 con la Legge 6 giugno 1932, n. 656, che, all’art. 1, qualificava le Casse Rurali come “società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l’esercizio del credito agrario”.

Alcuni anni dopo, per meglio disciplinare il fenomeno, in continua espansione, venne emanato il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, più conosciuto come T.u.c.r.a. ⁽⁹⁾, il quale, tuttavia, secondo la dottrina ⁽¹⁰⁾, aveva assoggettato tali banche a penetranti controlli e imposto significative restrizioni prevalentemente con riferimento all’operatività creditizia ⁽¹¹⁾.

In via generale, il T.u.c.r.a., prima dell’emanazione del codice civile del 1942, stabiliva che le Cra potessero essere costituite come cooperative a garanzia illimitata, quindi con la forma giuridica di società in nome collettivo, oppure come cooperative a garanzia limitata, quindi con la forma giuridica di società per azioni ⁽¹²⁾. Con l’introduzione del codice civile del 1942, e quindi con l’emanazione di una disciplina *ad hoc* in materia di società cooperative, mutò anche la normativa contenuta nel T.u.c.r.a. In ragione di tali importanti mutamenti nella disciplina del diritto societario, le Cra furono,

propria operatività, anche alla categoria degli artigiani, divenendo, in questo modo, Casse Rurali e Artigiane. Le Casse attraversarono, successivamente, un momento di grande difficoltà nel primo dopoguerra, per poi riuscire a riprendersi nella seconda metà degli anni cinquanta anche grazie alla ricostituzione delle organizzazioni di categoria a livello regionale e centrale, avviando un percorso di sviluppo che non si è più arrestato. Per gli aspetti storici del fenomeno in parola si veda D’ANGELO, *Le casse rurali ed agrarie*, Milano, 1932, *passim*; cfr. inoltre ROVIGATTI, *Cassa rurale*, Roma, 1921, *passim*, nonché TAMAGNINI, *Le casse rurali (Principi – Storia – Legislazione)*, Roma, 1952, *passim*; cfr. altresì D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune (prima parte)*, in *Società*, 1998, 12, p. 1395 ss; con riferimento alla fondamentale funzione sociale delle Casse si veda GALLONI, *Presentazione*, cit., p. 7 ss, dove si ricorda, in particolare, che il movimento delle Cra nasceva dall’esigenza di erogare il necessario credito a quei soggetti che non riuscendo ad ottenerlo dalle principali istituzioni bancarie e finanziarie del Paese volevano evitare di finire nella morsa dell’usura.

infatti, tenute ad assumere la forma di cooperative a responsabilità illimitata di cui all’art. 2513 c.c. oppure la forma di cooperative a responsabilità limitata di cui all’art. 2514 c.c.

Più nel dettaglio, la normativa del T.u. del 1937 prevedeva, all’art. 3, una riserva di denominazione finalizzata ad identificare tali banche, mediante il divieto rivolto agli altri enti creditizi non sottoposti al T.u.c.r.a. medesimo di assumere la definizione di Cassa Rurale e Artigiana.

L’art. 4, di seguito, subordinava la costituzione delle Casse Rurali e Artigiane alla presenza di almeno 30 soci, appartenenti alle categorie di agricoltori o artigiani attivi nel territorio in cui era posta la sede dell’istituto, mentre l’art. 10 riservava ai soli soci la nomina degli amministratori della banca, precisando che questi ultimi potevano essere scelti esclusivamente all’interno dei membri della compagine sociale.

L’art. 15, poi, limitava quantitativamente al 25% del totale dei depositi raccolti la possibilità per le Casse di porre in essere operazioni bancarie con soggetti diversi dai soci (¹³). Allo stesso modo, in base all’art. 21, anche l’area geografica in cui l’operatività delle Casse poteva svolgersi era limitata al territorio del Comune di insediamento.

L’art. 20, inoltre, obbligava la banca a destinare almeno nove decimi dell’utile netto annuale alla formazione e all’incremento delle riserve, al fine di consolidare il

⁸ Per un’analisi della disciplina bancaria applicata alle Cra cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 404 ss.

⁹ T.u.c.r.a. è l’acronimo di Testo Unico delle Casse Rurali e Artigiane.

¹⁰ Così CASTIELLO, *L’evoluzione da casse rurali ed artigiane a banche di credito cooperativo*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 94 ss, il quale rileva, altresì, che il T.u.c.r.a. aveva introdotto anche uno “statuto” della cooperazione di credito ritenuto coerente con i principi della Alleanza Cooperativa Internazionale e con la cooperazione costituzionalmente disciplinata dall’art. 45 della Costituzione.

¹¹ Cfr. sul tema VANDI, *Limiti e controlli alle Casse Rurali nell’ordinamento giuridico attuale*, in AA. VV., *Problemi di gestione e di organizzazione delle Casse Rurali*, Roma, 1967, p. 330 ss; CAPECCHI, *Le casse rurali nel contesto dell’economia locale*, Roma, 1977, p. 49 ss.

¹² Si veda sul punto FRAGALI, *La qualificazione giuridica delle casse rurali ed artigiane a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1956, I, *passim*.

¹³ Per l’interpretazione di tale disposizione cfr. la ricostruzione esegetica di PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, cit., p. 179 ss, secondo il quale essa non consentiva l’esercizio del credito in misura prevalente a favore di non soci; *contra* si veda LEO, *Sviluppo economico ed evoluzione di forme giuridiche: il caso della cassa rurale*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 595 ss, secondo il quale, di converso, tale possibilità sussisteva.

patrimonio delle Casse, che nella maggior parte dei casi avevano dimensioni molto limitate ⁽¹⁴⁾.

La parte della normativa più aspramente contestata dalla dottrina ⁽¹⁵⁾ era, tuttavia, quella relativa alle restrizioni operative di cui agli artt. 17 e 18, i quali individuavano un elenco di operazioni bancarie effettuabili, vietando con apposite sanzioni ciò che nell’elenco non era previsto. Tali vincoli, infatti, non consentivano alle Cra di competere liberamente sul mercato bancario con gli istituti di credito aventi forme giuridiche diverse. La *ratio* di tali divieti, però, non era del tutto infondata, poiché derivava dal timore del legislatore dell’epoca del rischio di insolvenza di tali micro istituti bancari quasi sempre privi di idonei presidi patrimoniali ⁽¹⁶⁾.

La disciplina di cui al T.u. del 1937 venne, successivamente, modificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, entrata in vigore dopo l’introduzione dell’art. 45 della Costituzione. Legge che, confermando l’impostazione di fondo per cui il credito doveva essere erogato da tali banche prevalentemente a favore di agricoltori e artigiani soci della cooperativa medesima, ma modificando l’art. 1 del T.u.c.r.a., precisava, in particolare, che la Cra poteva essere rurale e artigiana oppure solo rurale oppure solo artigiana.

I criticati limiti operativi previsti dal T.u. del 1937 furono, tuttavia, solo in parte rimossi mediante l’attribuzione della possibilità di ampliare in certa misura l’attività bancaria nei confronti di soggetti terzi diversi dai soci.

Ulteriori e significative modifiche alla disciplina generale contenuta nel T.u.c.r.a. furono introdotte dalla legge 5 marzo 1985, n. 74 e dal d. lgs. 27 giugno 1985, n. 350 di recepimento della prima Direttiva CEE sul credito. In particolare, venne consentita la costituzione di Casse Rurali e Artigiane con base sociale e con operatività pluricomunale, venne concessa la possibilità di costituire Cra in Comuni nei quali era già presente un’altra impresa bancaria di diversa natura, e, infine, venne data la facoltà di ampliare la

¹⁴ Con riferimento allo scopo perseguito dalle Casse Rurali e Artigiane si veda BUONOCORE, *Il pendolo del lucro sulle Cra*, in *Coop. cred.*, 1990, 2, p. 8 ss.

¹⁵ Si veda nuovamente CASTIELLO, *L’evoluzione da casse rurali ed artigiane a banche di credito cooperativo*, cit., p. 97 ss.

¹⁶ Questa lettura è proposta da LEO, *Una legislazione in crisi*, in *Coop. cred.*, 1969, p. 200 ss.

rete di filiali anche in Comuni adiacenti (e non più solo in quelli immediatamente contigui) a quello ove era posta la sede legale dell’istituto (¹⁷).

Nonostante i diversi interventi di modifica della disciplina succedutisi nel tempo, occorre, tuttavia, sottolineare che già a partire dagli anni settanta – ottanta del secolo scorso si era cominciata ad avvertire sempre più la necessità di “mitigare” i predetti limiti operativi e di abrogare la disposizione per cui la compagine sociale di dette banche doveva essere formata per i quattro quinti da agricoltori e artigiani, posto che la stessa, ormai anacronistica e fuori contesto in ragione del ridimensionamento crescente nell’Italia dell’epoca dei comparti dell’agricoltura e dell’artigianato, limitava senza motivo lo sviluppo di tali istituti, costringendoli, anzi, a un progressivo ridimensionamento fino alla probabile scomparsa di molti di essi (¹⁸).

4. Le peculiarità strutturali ed operative delle Casse Rurali.

A ben vedere, dunque, le peculiarità strutturali delle Casse Rurali e Artigiane, direttamente derivanti dalla loro disciplina di riferimento, consistevano nello scopo mutualistico perseguito e nella conseguente gestione di servizio, nella categorizzazione e nella localizzazione dei soci, nel limite quantitativo alla partecipazione detenibile da

¹⁷ Sul tema si veda AZZI, *Verso il futuro: ruolo e strategie della cooperazione di credito*, in Belli – Cateni – Santoro, a cura di, *Casse di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria*, Siena, 1993, p. 106 ss, laddove si esorta a “non farsi prendere la mano dalla legittima soddisfazione per la caduta del rigido e ormai vetusto limite comunale con la rivendicazione della dimensione provinciale o addirittura regionale” atteso che “ciò significherebbe accettare una sorta di mutazione genetica che sarebbe in rotta di collisione con la storia e l’identità della categoria”; si veda, inoltre, ANELLO – RIZZINI BINELLI, *Casse rurali ed artigiane: nuovi principi di armonizzazione*, in *Società*, 1993, p. 750, i quali, nel medesimo periodo, scrivevano che la Banca d’Italia stava valutando l’ipotesi di estendere la competenza territoriale di tali banche a tutto il territorio nazionale in presenza di determinati presupposti.

¹⁸ Per alcune riflessioni concernenti i progetti di riforma del T.u.c.r.a. che già negli anni settanta erano stati elaborati si veda BUTTARO, *Progetti di riforma e suggestioni corporative in tema di casse rurali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1978, I, p. 33 ss; con riguardo ai problemi derivanti dall’imposizione normativa dei criteri per l’acquisizione dello *status socii* di tali banche, si veda MORERA, *Casse di credito cooperativo: banche senza banchieri?*, in *Riv. coop.*, 1993, p. 66 ss; circa l’esigenza di rimuovere le limitazioni operative cui erano assoggettate le Casse Rurali si veda inoltre VERRUCOLI, *La mutualità cooperativa nella formazione e nello sviluppo della legislazione italiana*, in AA. VV., *La cooperazione nella realtà sociale*, Roma, 1979, p. 41 ss.

ciascuno di essi ⁽¹⁹⁾ e nella fissazione di un ammontare minimo e di un ammontare massimo per il valore delle azioni, nel limite all’operatività con soggetti diversi dai soci ⁽²⁰⁾, nel limite all’operatività bancaria *tout court*, nei limiti territoriali ⁽²¹⁾ e nei limiti alla distribuzione degli utili ⁽²²⁾, poi ancora, nel principio del voto capitaro, nel principio della porta aperta e, infine, nella variabilità del capitale sociale ⁽²³⁾. Giova anticipare che, come sarà meglio approfondito nel prosieguo, molte delle caratteristiche strutturali appena richiamate, accompagnate da alcune significative modifiche, continuano a

¹⁹ Sul punto si veda CASTIELLO, *L’evoluzione da casse rurali ed artigiane a banche di credito cooperativo*, cit., p. 105 ss, il quale sottolinea che il limite di valore della singola partecipazione di ciascun socio pari a lire 250.000 era finalizzata a precludere posizioni di predominio garantendo la parità all’interno della compagine sociale.

²⁰ Al riguardo si veda BUTTARO, *Sulla “non diversa” natura delle casse rurali e delle banche popolari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1973, p. 184 ss, il quale rilevava che essendo anche la Cra un’impresa collocata sul mercato, nemmeno essa poteva sottrarsi al peso dei costi fissi aziendali se non mediante l’ampliamento dell’attività sociale. L’A. muovendo da questi presupposti sottolineava che il compimento da parte delle Cra di operazioni con soggetti terzi non soci era diretto proprio a rendere possibile la riduzione dei costi fissi e conseguentemente dei prezzi dei servizi dalla stessa venduti anche ai soci. Secondo l’A., il compimento di tali operazioni da parte delle Casse non inficiava lo scopo mutualistico dalle stesse ontologicamente perseguito, ma anzi, proprio grazie a questo tipo di operatività le Cra erano in grado di adempiere meglio la loro funzione mutualistica a vantaggio della propria compagine sociale e più in generale del proprio territorio.

²¹ Sul tema si veda CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1985, p. 215 ss, secondo il quale l’imposizione di vincoli territoriali all’operatività delle Casse risultava strettamente legata alla volontà del legislatore di favorire lo sviluppo locale attraverso il soddisfacimento del bisogno di credito delle categorie degli artigiani e degli agricoltori; cfr. inoltre BUTTARO, *Sulla “non diversa” natura delle casse rurali e delle banche popolari*, cit., p. 176 ss, il quale analizzando le differenze tra banche popolari e casse rurali, sottolineava che queste ultime dovevano, di regola, svolgere la loro attività nel solo Comune in cui avevano sede.

²² Inizialmente tale limite era piuttosto significativo, infatti nove decimi degli utili conseguiti dalla Banca dovevano essere imputati a riserva ordinaria; successivamente, con la legge 4 agosto 1955, n. 707, il suddetto limite fu abbassato fino a cinque decimi degli utili conseguiti.

²³ Con riferimento ai peculiari ed eterogenei limiti operativi che caratterizzavano l’*agere* di tali banche si veda la lucida analisi elaborata già nel 1985 da CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, cit., p. 205 ss, il quale evidenziava la crisi di identità di questi istituti bancari, sottolineando, in particolare, che la restrizione operativa degli enti creditizi in parola non appariva agevolmente conciliabile con la realtà socio – economica del Paese negli anni ottanta, tenendo conto, soprattutto, del fatto che la disciplina giuridica di riferimento era stata emanata in epoca preindustriale. Secondo l’A., tutti i suddetti limiti testimoniavano, però, anche che fortemente presenti erano i caratteri peculiari della cooperazione introdotti dal legislatore al fine di indirizzare l’attività bancaria di tali istituti verso la promozione e lo sviluppo del loro territorio.

contraddistinguere anche le attuali Bcc ⁽²⁴⁾, a conferma della continuità storica tra le due categorie di banche in parola.

Non ci si può, comunque, sottrarre dal sottolineare come la disciplina appena descritta, in ragione dei suoi limiti strutturali, finiva inevitabilmente per incidere in misura rilevante sull’operatività bancaria delle Cra. Infatti, poiché, come evidenziato, queste erano società con scopo mutualistico ⁽²⁵⁾, i loro soci dovevano essere i principali fruitori del servizio sociale e, di conseguenza, atteso che potevano fare parte della loro compagine sociale solo persone fisiche ⁽²⁶⁾ attive nel settore dell’agricoltura o dell’artigianato residenti nel Comune di insediamento della Cassa medesima ⁽²⁷⁾, tali

²⁴ Cfr. PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, cit., p. 179 ss, il quale rileva che il carattere della gestione di servizio è confermato nella disciplina delle Bcc così come confermato è anche il limite alla distribuzione degli utili, nonché il principio della porta aperta e gli altri limiti operativi menzionati.

²⁵ Più nel dettaglio, lo scopo mutualistico delle Cra (e più in generale delle cooperative) era (e, per il vero, continua ad essere) individuato, in ragione di quanto espressamente previsto nella Relazione al Codice Civile del 1942, “nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato”. Detto scopo, che caratterizzava (e caratterizza) le cooperative, si estrinsecava (e si estrinseca), quindi, mediante la c.d. gestione di servizio, ossia mediante la coincidenza nello stesso soggetto della qualità di socio e della qualità di destinatario dell’attività sociale. Se così è, in generale, occorre, tuttavia, sottolineare che, con specifico riferimento alle Cra, è stato da alcuni osservato (e da altri contestato) che non sussisteva (diversamente da quanto avveniva nelle cooperative di diritto comune) un diritto soggettivo in capo al singolo socio di ottenere credito dai medesimi istituti. Al riguardo cfr. LEO, *La legge sulle casse rurali e artigiane e l’essenza della cooperativa*, in *Riv. soc.*, 1966, p. 556 ss, il quale giustificava la sua interpretazione per cui i singoli soci delle Cra non avevano il diritto soggettivo di ottenere credito dalle banche partecipate sottolineando che la concessione del credito presupponeva la presenza nel beneficiario di requisiti ben diversi da quelli richiesti per l’acquisto della qualità di socio. L’A., muovendo da tali riflessioni, concludeva evidenziando che nelle Cra non ricorreva un fenomeno di gestione di servizio essendo detto fenomeno radicalmente inidoneo ad esprimere l’essenza cooperativa di tali banche; in senso difforme si è, però, successivamente espresso BUTTARO, *Sulla “non diversa” natura delle casse rurali e delle banche popolari*, cit., p. 207 ss, il quale ha rilevato che essendo la finalità della Cassa Rurale quella di procurare credito ai soci, un ingiustificato rifiuto di concludere il contratto avrebbe determinato una deviazione dallo scopo mutualistico in quanto tale sanzionabile. In altre parole, secondo l’A. il socio della Cassa Rurale era titolare di un diritto individuale a compiere operazioni bancarie con la stessa derivante dalla funzione economico – sociale intrinseca della cooperativa, che in quanto tale non poteva essere negato; sempre con riferimento al tema della mutualità nelle Cra si veda anche SANTORO, *Profili funzionali e operativi delle Casse Rurali ed Artigiane*, Milano, 1984, p. 66.

²⁶ In vero anche le persone giuridiche, come le cooperative agricole di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane, potevano acquisire partecipazioni nelle Casse Rurali ed Artigiane.

²⁷ In altre parole, come efficacemente rilevato da CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, cit., p. 209 ss, inscindibile era il nesso tra forma societaria cooperativa delle Cra, qualificazione soggettiva (artigiani o agricoltori) dei soci e tipizzazione dell’operatività bancaria.

banche potevano operare quasi esclusivamente con soggetti residenti nel proprio territorio e appartenenti alle suddette categorie professionali ⁽²⁸⁾.

Del resto la restrizione operativa all’ambito del Comune di appartenenza rispondeva alla necessità che i medesimi soci si conoscessero personalmente ⁽²⁹⁾, mentre l’obbligo di operare prevalentemente con gli stessi derivava direttamente dal carattere mutualistico di tali cooperative bancarie.

Dal punto di vista imprenditoriale, però, tutto ciò aveva diversi effetti. Indubbiamente, il legame obbligatorio tra i soci della banca e il territorio di insediamento della stessa consentiva la conoscenza diretta e personale tra banchiere e cliente, e, a sua volta, consentiva a queste banche di erogare il credito in modo più efficiente rispetto ai *competitors*, in ragione della conoscenza personale dell’affidato perlopiù esso stesso socio della banca. In altre parole, il merito creditizio si fondava in prevalenza sulla conoscenza personale e diretta del cliente da parte del banchiere. Questo elemento ha rappresentato certamente il principale punto di forza di tali banche consentendo alle stesse di svilupparsi in modo costante fino all’emanazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e del D. Lgs. 481/1992 prima, e del T.u.b. poi, e quindi, di continuare a contribuire in misura significativa al progresso economico e sociale dei territori. A tale proposito, è stato rilevato che, proprio in ragione dell’inscindibile legame con l’area geografica di appartenenza ⁽³⁰⁾, nonché in ragione della necessaria prevalenza operativa con i soci, e quindi con soggetti legati al medesimo territorio di riferimento della Cassa, tali banche erano riconducibili al modello della cooperativa finalizzata a soddisfare bisogni diffusi. In questo senso, l’elemento che specificava la funzione di servizio di dette banche

²⁸ Come accennato, la necessaria appartenenza dei soci alla categoria degli agricoltori o degli artigiani derivava dall’origine storica di tali banche, nate, come rilevato, in aree periferiche e rurali del Paese per garantire l’accesso al credito alle comunità locali. Tali disposizioni dovevano, inoltre, essere coordinate con i limiti territoriali di operatività e con i limiti ad operare con soggetti diversi dai soci

²⁹ Il limite di operatività territoriale delle Cra era strettamente connesso con l’art. 21 del T.u.c.r.a., il quale, al contempo, stabiliva che in ogni Comune non poteva operare più di una Cassa Rurale e Artigiana.

³⁰ Circa i limiti territoriali cui erano sottoposte le Cra, si veda *ex multis* COSTI, *Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria nell’ordinamento delle casse rurali ed artigiane*, in Abbadessa – Fusconi, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985, p. 97 ss; nonché CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, cit., p. 205 ss, e infine, FERRO LUZZI, *Prospettive per le casse rurali ed artigiane in previsione della liberalizzazione del mercato comunitario*, in *Coop. cred.*, 1989, p. 82 ss.

cooperative consisteva nella finalità perseguita di favorire, attraverso la propria opera, lo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento e delle comunità allo stesso appartenenti. Da ciò, a sua volta, derivava l’importanza strategica e funzionale per ogni Cra di ampliare la propria base sociale, posto che, proprio grazie al suddetto allargamento della compagine societaria, si poteva migliorare l’operatività bancaria mediante l’aumento della clientela potenziale e si poteva, altresì, garantire un maggiore contributo allo sviluppo del territorio locale ⁽³¹⁾.

Da diversa prospettiva, però, il limite territoriale di operatività a cui le Cra erano assoggettate, unitamente all’obbligo di esercitare la propria attività prevalentemente verso i propri soci agricoltori e artigiani, le esponeva a un rischio creditizio maggiore rispetto alle altre banche derivante dalla predeterminazione normativa e dalla conseguente limitazione quantitativa e qualitativa del proprio bacino di utenza ⁽³²⁾.

Tale impostazione normativa, basata sulla necessità per le Cra di operare prevalentemente con i propri soci artigiani e agricoltori, inoltre, con il passare del tempo, si scontrò violentemente, come accennato, con la mutazione del contesto socio – economico italiano, al punto tale da costringere il legislatore del 1992 ad abrogare la relativa disposizione per evitare l’altrimenti inesorabile declino delle Casse attive, consentendo l’apertura della compagine sociale di tali banche a tutti gli appartenenti alla comunità di insediamento delle stesse e non più solo ad alcune categorie, con l’ulteriore effetto di ampliare le prospettive imprenditoriali di queste ultime.

³¹ Così LEO, *Funzione creditizia e forma cooperativa*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1984, p. 499 ss, il quale utilizzava in questo senso l’espressione di “funzione di servizio a favore dell’ambiente”; in senso conforme si veda, inoltre, CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, cit., p. 210 ss, secondo cui le Cra rappresentavano un tipico esempio e strumento di mutualità cooperativa a favore delle economie locali; cfr. anche BUTTARO, *Sulla “non diversa” natura delle casse rurali e delle banche popolari*, cit., p. 188 ss, secondo il quale il vantaggio mutualistico fornito da queste cooperative ai propri soci consisteva, in particolare, nella loro dislocazione territoriale e soprattutto nella circostanza per cui tali banche erano in grado di soddisfare il bisogno di credito di soggetti che difficilmente sarebbero riusciti ad ottenerlo dagli altri istituti bancari.

³² Si veda in questo senso BUONOCORE, *Cinquant’anni di testo unico, esperienze e riflessioni*, in *Coop. cred.*, 1987, p. 316, nonché CAMPOBASSO, *Mutualità delle casse rurali ed artigiane e strumenti di formazione del capitale*, in *Abbadessa – Fusconi*, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985, p. 358 ss.

I predetti limiti normativi testimoniavano, però, da altro punto di vista, anche l’essenza cooperativa di tali banche. Il limite quantitativo alla partecipazione di ciascun socio, nonché la predeterminazione del valore minimo e del valore massimo delle azioni, erano (e continuano ad essere), infatti, alcuni dei caratteri strutturali tipici delle società cooperative che insieme al principio del voto capitaro e al principio della porta aperta consentivano (e consentono) di raggiungere in dette società elevati livelli di democraticità all’interno dell’assemblea degli azionisti. Nella medesima direzione muoveva anche la disposizione che imponeva a queste banche, in quanto società cooperative, perciò non dominate dall’intento speculativo, di destinare l’utile dalle stesse realizzato per la quasi totalità a riserve indisponibili finalizzate ad aumentare la consistenza patrimoniale di queste piccole banche.

Con riferimento alla vigilanza, invece, le Cra, in quanto istituti di credito, erano sottoposte al controllo della Banca d’Italia, la quale era competente anche a rilasciare l’apposita autorizzazione alla costituzione.

Circa gli assetti di *corporate governance* di tali peculiari società cooperative, infine, giova ricordare che i loro organi societari erano l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo, rappresentato dal consiglio di amministrazione, formato solo da membri della compagine sociale, e l’organo di controllo rappresentato dal collegio sindacale.

5. La funzione economico – sociale delle Casse Rurali.

Dall’esame delle norme dettate dal T.u.c.r.a. in tema di Casse Rurali ed Artigiane e conseguentemente dall’analisi delle loro connesse peculiarità strutturali ed operative emerge chiaramente che tali banche nell’agire sul mercato bancario erano chiamate ad adempiere anche ad una funzione sociale, oltre che economico – finanziaria. In altri termini, lo scopo delle Cra non era né la massimizzazione del profitto né l’efficienza aziendale ad ogni costo ⁽³³⁾, ma semmai il supporto all’economia locale ⁽³⁴⁾. Il ruolo di

³³ COSÌ NIGRO, *Impieghi ed investimenti nell’attività delle casse rurali ed artigiane*, in Bucci – Cerrai, *La riforma della legislazione sulle cooperative*, Milano, 1979, p. 133 ss.

³⁴ COSÌ PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, cit., p. 177 ss.

queste banche era, infatti, quello di svolgere l’attività creditizia nei confronti di soggetti appartenenti a determinate categorie professionali (agricoltori e artigiani), essi stessi soci della cooperativa bancaria, all’interno di un determinato territorio geografico, perseguendo, allo stesso tempo, il fine generale di favorire lo sviluppo sociale ed economico di quello stesso territorio e della comunità ivi residente.

Come accennato, detti istituti di credito erano, perlopiù, inseriti in aree periferiche e marginali del Paese, al cui recupero e alla cui valorizzazione dovevano orientare i propri sforzi operativi ⁽³⁵⁾. Ne era diretta conseguenza che la presenza di una Cassa su un dato territorio assicurava maggiori possibilità di sviluppo dello stesso.

6. Dalla modifica normativa del 1992 con la creazione delle c.d. Casse di Credito Cooperativo al Testo Unico Bancario del 1993.

Nel contesto sopradescritto, le Cra hanno potuto crescere in dimensione e diffondersi numericamente, sostenendo altresì lo sviluppo socio – economico dei loro territori di insediamento. Tuttavia, come accennato, l’imposizione di predeterminati requisiti professionali per l’acquisizione dello *status socii* di tali società, da cui derivavano le menzionate limitazioni operative, nel mutato contesto sociale ed economico dell’Italia degli anni settanta e ottanta rappresentava un insopportabile e non più giustificato ostacolo al libero svolgimento della propria attività sociale potenzialmente in grado di avviare verso l’inesorabile declino questa categoria di istituti creditizi. Conscio di tale situazione, all’inizio degli anni novanta del secolo scorso, il legislatore intervenne con una radicale modifica dell’impianto normativo di riferimento mediante l’emanazione di due provvedimenti, ossia la legge 31 gennaio 1992, n. 59 e il D. Lgs. 481/1992, che hanno rappresentato l’ultima tappa della produzione normativa in tema di cooperazione

³⁵ COSÌ CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, cit., p. 210 ss; l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle economie locali, secondo PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, cit., p. 177 ss, poteva essere raggiunto solo mediante la predeterminazione di un territorio di riferimento sul quale operare; nello stesso senso cfr. anche FERRO LUZZI, *Prospettive per le casse rurali ed artigiane in previsione della liberalizzazione del mercato comunitario*, cit., p. 82 ss, nonché GATTI, *La riforma della legge speciale sulle casse rurali e artigiane*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, p. 585 ss.

bancaria prima dell’introduzione del T.u.b. ⁽³⁶⁾. Tali interventi legislativi hanno inciso profondamente sulla struttura e sull’operatività delle Casse Rurali e Artigiane fin dalla denominazione, appositamente ed opportunamente mutata con quella di Casse di Credito Cooperativo ⁽³⁷⁾, a dimostrazione della significativa rilevanza delle modifiche strutturali riguardanti questi istituti di credito.

Dal punto di vista sostanziale, infatti, è opportuno sottolineare che la disciplina in commento ha avuto, in particolare, il merito di abrogare il menzionato art. 4 del T.u.c.r.a. contenente l’anacronistica e ormai ingiustificata regola in base alla quale i quattro quinti dei soci di dette banche dovevano appartenere alle categorie degli agricoltori o degli artigiani. In sostituzione della stessa è stata inserita l’innovativa disposizione che condizionava (e continua a condizionare, posto che è stata mantenuta in vigore all’interno del T.u.b. in materia di Bcc) l’acquisto dello *status* di socio al solo possesso della residenza o della sede sociale nel territorio di competenza della Cassa, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza.

Grazie ad essa, quindi, tali banche hanno potuto aprire il proprio azionariato a tutti gli appartenenti alla loro comunità di insediamento, con l’ulteriore effetto di ampliare la clientela potenziale. In altri termini, si è garantita la possibilità a questi istituti creditizi di trasformarsi parzialmente adeguandosi ai tempi attuali, quindi di sopravvivere rafforzandosi e di continuare ad essere strumento di sviluppo per i territori in un

³⁶ Con riferimento ai due interventi normativi del 1992 si veda GATTI, *La riforma del Testo Unico delle Casse Rurali ed Artigiane nel quadro della modifica della disciplina della cooperazione di credito*, in *Dir. fall.*, 1992, 4 – 5, p. 535 ss.

³⁷ Circa i diversi mutamenti di denominazione delle banche in analisi, si veda, in particolare, CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, in *Vita not.*, 1997, p. 60 ss, il quale ripercorrendo la storia del credito cooperativo, sottolinea che inizialmente la definizione di Casse Rurali è derivata dalla limitazione operativa al solo credito agrario, successivamente è stata introdotta la nomenclatura di Cassa Rurale e Artigiana in ragione dell’allargamento della base sociale di tali cooperative al ceto artigiano e del connesso ampliamento dell’operatività anche nei confronti di tali soggetti. Più recentemente, nel 1992 con la citata Legge n. 59 e con il D. Lgs. 481/1992, la denominazione di detti istituti è cambiata ancora in Casse di Credito Cooperativo, come a significare esplicitamente il venir meno del necessario reclutamento degli azionisti tra agricoltori e artigiani. Infine, con il T.u.b. si è arrivati all’attuale denominazione di Banche di Credito Cooperativo. Secondo COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 404 ss, particolarmente rilevante è il passaggio dalla denominazione di Cassa Rurale e Artigiana a quella di Cassa di Credito Cooperativo posto che formalizza espressamente l’avvenuta despecializzazione settoriale di queste banche.

contesto socio – economico, come l’attuale, radicalmente mutato rispetto a quello degli anni trenta, in cui l’agricoltura e l’artigianato rivestono ormai una funzione solo secondaria.

Con l’emanazione di tale disciplina, quindi, sono state gettate le fondamenta per la regolamentazione delle nuove Banche di Credito Cooperativo così come oggi prevista all’interno del T.u.b., la quale sarà oggetto di approfondimento nei successivi capitoli.

Parimenti importante per l’ammodernamento strutturale delle Casse è risultato essere il citato D. Lgs. n. 481 del 1992 che, attuando la seconda Direttiva comunitaria in materia bancaria, ha fatto emergere più nettamente l’essenza bancaria delle stesse, senza, però ridimensionare eccessivamente la loro “anima” mutualistica, ossia raggiungendo un ottimo compromesso tra le diverse caratteristiche strutturali degli istituti bancari in parola, mantenuto anche nella disciplina attualmente vigente dettata dal D. Lgs. n. 385 del 1993. Muovendo, infatti, dai risultati normativi già raggiunti nel 1992, il Legislatore del Testo Unico Bancario si è limitato a riordinare la materia, introducendo alcune modifiche, ma confermando l’impostazione di fondo della disciplina precedente.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo

La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.

Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI

soggetta a *copyright*

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. La normativa primaria e la normativa secondaria in tema di Banche di Credito Cooperativo.

Se, come precedentemente rilevato, le Banche di Credito Cooperativo costituiscono il “prodotto” della trasformazione storico – normativa delle Casse Rurali e Artigiane ⁽³⁸⁾, occorre, a questo punto, soffermarsi sulla disciplina loro applicabile

L’attuale normativa primaria relativa alle Banche di Credito Cooperativo è contenuta principalmente nel D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.u.b. ⁽³⁹⁾, il quale, all’art. 161, ha abrogato espressamente il T.u.c.r.a., mantenendo, però, ferme le linee di fondo caratterizzanti il più volte citato D. Lgs. 481/1992 ⁽⁴⁰⁾.

In particolare, le specifiche disposizioni di riferimento in *subiecta materia* sono quelle di cui agli artt. 14, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 144, 150, 150 *bis* e 161 del suddetto Testo Unico.

Considerando, però, che le Bcc sono istituti di credito costituiti con la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, trovano applicazione nei loro confronti anche le norme civilistiche dettate in materia di cooperative. A tale fine l’art. 150 *bis* del T.u.b. riveste una significativa importanza, poiché contiene l’elenco delle norme del codice civile sul diritto cooperativo che non si applicano alle Bcc, consentendo all’interprete, quindi, di individuare con più facilità la disciplina codicistica

³⁸ Cfr. in questo senso COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 404 ss, il quale sottolinea che “le Banche di Credito Cooperativo nascono, almeno come categoria individuata con questa espressione, soltanto con il T.u. delle norme sul credito del 1993. In realtà il loro universo coincide con quello delle preesistenti Casse Rurali e Artigiane, disciplinate in precedenza dal T.u. del 1937, così come profondamente modificato dal D. Lgs. 481/1992”.

³⁹ T.u.b. è l’acronimo di Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia; per un’analisi della disciplina in parola si veda SANTORO, *Banche di credito cooperativo*, Siena, 1997, *passim*.

⁴⁰ Così COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 407 ss.

di riferimento ⁽⁴¹⁾. La previsione legislativa di un elenco di disposizioni del diritto cooperativo che non trovano applicazione con riferimento alle banche cooperative deve essere interpretata nel senso che tutte le altre norme del codice civile in materia di cooperative sono applicabili a tali istituti di credito. In altri termini, deve ritenersi sussistente una presunzione di compatibilità rispetto alle banche cooperative delle norme del codice civile sulla cooperazione non espressamente escluse dall’art. 150 *bis* del T.u.b. ⁽⁴²⁾.

Se le citate disposizioni del D. Lgs. 385/1993 e le norme civilistiche in tema di società cooperative, ricavabili per esclusione dalla lettura dell’art. 150 *bis* del T.u.b., costituiscono senza dubbio l’ossatura del diritto delle Banche di Credito Cooperativo,

⁴¹ Nel dettaglio, il d. lgs. 310 del 2004, mediante il suddetto art. 150 *bis* T.u.b., ha dichiarato applicabili alle Bcc tutte quelle disposizioni non incidenti sugli aspetti sostanziali della disciplina speciale contenuta nel d. lgs. 385 del 1993, confermando la scelta previgente di riservare l’esercizio dell’attività bancaria, oltre che alle società per azioni, anche alle società cooperative, distinguendo tra queste ultime in base all’intensità del carattere mutualistico delle stesse tra banche di credito cooperativo e banche popolari. Sul punto cfr. COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, in *Il nuovo diritto delle società: Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 1119 ss, il quale rileva che dall’elenco contenuto nell’art. 150 *bis* del T.u.b. possono ricavarsi tre categorie di norme non applicabili alle banche cooperative: 1) norme non applicabili a causa della presenza di una disciplina speciale contenuta nel T.u.b. o comunque nella disciplina di settore, o per incompatibilità con essa; 2) norme non applicabili a causa della loro incompatibilità con la specifica struttura ed organizzazione delle banche cooperative; 3) norme non applicabili a causa di una specifica scelta di opportunità del legislatore; si veda altresì LOLLI, *Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative*, Padova, 2010, p. 47 ss, la quale evidenzia l’approccio innovativo che ha caratterizzato in questo settore l’intervento del legislatore che ha individuato come inapplicabili alle Bcc le norme incompatibili con la disciplina bancaria. L’importanza del d. lgs. 310 del 2004 per chiarire i dubbi interpretativi emersi sotto la vigenza del precedente quadro normativo a seguito della riforma del diritto societario del 2003 è stata sottolineata anche dalla stessa Banca d’Italia nonché dall’Associazione Bancaria Italiana; si veda al riguardo BANCA D’ITALIA, *Banche cooperative – Riforma del diritto societario*, in *Bollettino di Vigilanza*, marzo 2005, e ABI, *Banche cooperative – Istruzioni della Banca d’Italia: modifiche statutarie*, Serie legale, 17 maggio 2005, n. 8; cfr. altresì PAGAMICI, *Banche cooperative: la nuova disciplina di coordinamento*, in *Coop. cons.*, 2005, 6, p. 345 ss; PRESTI, *Le banche cooperative e la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2005, 1, 8; OPPO, *Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 751; per un approfondimento della disciplina civilistica alle Bcc prima dell’emanazione del menzionato d. lgs. 310 del 2004, il quale ha introdotto l’art. 150 *bis* del T.u.b., si veda nuovamente COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit. , p. 407 ss, il quale rileva che la riforma del diritto societario del 2003 aveva escluso l’applicazione delle norme riformate alle Bcc. “A questa inaccettabile scelta di politica legislativa ha posto rimedio” il menzionato D. Lgs. n. 37 del 2004 mediante l’introduzione dell’art. 150 *bis* del T.u.b. che assoggetta anche le Bcc al diritto cooperativo codicistico escludendo alcune norme appositamente individuate.

⁴² Si veda in tale senso PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’impresa n. 5617/I, p. 6 ss.

non può, però, non segnalarsi che diverse altre sono le norme di legge, sparse all’interno dell’ordinamento, applicabili a tali istituti di credito.

Tra queste vanno richiamati, in particolare, gli artt. 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 7 (rivalutazione delle quote e delle azioni), 9 (rimborso del sovrapprezzo), 11 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e 12 (costituzione dei fondi mutualistici) della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Parimenti importante risulta essere il D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 relativo alla revisione cooperativa cui sono soggette anche le Bcc, in quanto società cooperative.

Con riferimento alla regolamentazione secondaria, invece, occorre prestare attenzione ai provvedimenti emanati dalle diverse autorità attive a vario titolo all’interno del sistema bancario italiano e applicabili alle Banche di Credito Cooperativo in quanto istituti bancari sottoposti alla loro vigilanza.

Tra tali provvedimenti, di significativa importanza sono le Istruzioni di Vigilanza per le Banche dettate dalla Banca d’Italia, nonché le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate il 4 marzo 2008 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia, in qualità di presidente del Cibr e le Circolari di Banca d’Italia 229 del 21 aprile 1999 e del 10 aprile 2007 contenenti suggerimenti per favorire l’ampliamento della compagine sociale.

Di rilievo, ai fini della *governance* delle Bcc, è, poi, il Decreto del Ministro dell’Economia 18 marzo 1998 n. 161, applicabile, in generale, a tutti gli istituti di credito, contenente l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità necessari per ricoprire le cariche di esponenti aziendali nelle imprese bancarie.

Infine, strumento di normazione interna di fondamentale importanza per il sistema del credito cooperativo è il c.d. statuto – tipo delle Bcc emanato da Federcasse, approvato dalla Banca d’Italia e adottato dalla maggior parte delle Banche di Credito Cooperativo aderenti alle organizzazioni di categoria.

Non ci si può, quindi, esimere dall’evidenziare la complessità del quadro normativo di riferimento in materia di Bcc al punto tale che esso è stato definito come “un vero e proprio *rebus*, generatore di problemi insolubili ⁽⁴³⁾”.

2. La forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata delle Banche di Credito Cooperativo.

Occorre rilevare, *in primis*, circa la forma giuridica delle Bcc, che l’art. 14 del T.u.b. stabilisce che “la Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorr(a)ono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata ... ⁽⁴⁴⁾”. Con specifico riferimento agli istituti bancari aventi forma di cooperativa, l’art. 28 comma 1° del medesimo decreto aggiunge, inoltre, che “l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo...”. Al riguardo, le Istruzioni di Vigilanza si limitano a ribadire, senza null’altro aggiungere, che “le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata ⁽⁴⁵⁾”, mentre l’art. 1 comma 1° dello statuto – tipo dispone che “è costituita una società cooperativa per azioni denominata ...”.

⁴³ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 28 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 378 ss, e la dottrina ivi richiamata, dove si rileva, però, che un passo avanti per giungere a una semplificazione della individuazione della normativa è stato fatto con l’introduzione del citato art. 150 *bis* T.u.b. ad opera del D. Lgs. 28.12.2004 n. 310.

⁴⁴ Sul punto si veda, in particolare, NAPOLETANO, *Commento all’art. 14 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 47 ss, secondo il quale “la riduzione delle forme organizzative della banca alla società per azioni e alla società cooperativa per azioni a responsabilità limitata completa il percorso di despecializzazione istituzionale delle banche italiane, volta a conferire livelli di snellezza operativa e di certezza giuridica superiori a quelli derivanti da moduli organizzativi diversi”; nello stesso senso cfr. anche CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, Quaderni di ricerca della consulenza legale della Banca d’Italia, Roma, 1995, p. 8 ss, il quale evidenzia che la tipizzazione soggettiva obbligatoria introdotta con il T.u.b. è volta a semplificare gli schemi organizzativi utilizzabili per esercitare l’attività bancaria. Da ciò deriva l’attrazione nell’ambito della società per azioni anche delle banche cooperative, nelle quali sono attenuati i tratti tipici della categoria; brillante in tale senso è l’osservazione di SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, cit., p. 987 ss, secondo cui Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari rappresentano “l’unico residuo della completa vittoria riportata dal modello della società per azioni su tutti gli altri schemi”.

⁴⁵ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

La normativa di settore impone, quindi, alle imprese bancarie l’adozione di una delle forme giuridiche tassativamente individuate all’interno del T.u.b. senza possibilità di derogare alle disposizioni dei citati artt. 14 e 28 ⁽⁴⁶⁾. Ne consegue, dunque, che l’attività bancaria può essere esercitata (oltre che da società per azioni) solo da società cooperative con capitale diviso in azioni e con responsabilità limitata in capo ai soci, le quali, a loro volta, possono assumere la “veste” di Banche di Credito Cooperativo o quella di Banche Popolari. In altre parole, perciò, tanto le Bcc, quanto le Banche Popolari, sono sottoposte al vincolo di forma della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata ⁽⁴⁷⁾.

La previsione della medesima forma giuridica per Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo determina, come è stato osservato ⁽⁴⁸⁾, che “si è in presenza di normative differenziate non riconducibili a fattispecie (necessariamente) diverse”. Se così è, quindi, occorre capire quali elementi specifici determinano in concreto l’applicazione ad un’impresa bancaria con forma di cooperativa della disciplina delle Bcc piuttosto che di quella delle Banche Popolari ⁽⁴⁹⁾. A tale riguardo, la soluzione del problema

⁴⁶ Cfr. MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, p. 529 ss, il quale evidenzia che la tipizzazione delle banche cooperative imposta dall’art. 28 comma 1° T.u.b. determina la scomparsa degli altri enti di natura mutualistica per l’esercizio dell’attività bancaria diversi dalle Banche Popolari e dalla Banche di Credito Cooperativo.

⁴⁷ Così APPIO, *Le banche di credito cooperativo tra Testo Unico e disciplina del diritto comune*, in *Dir. banc. merc. Fin.*, 1996, p. 201 ss; si veda inoltre DE LILLO, *Commento all’art. 28 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 97 ss, il quale ribadisce come l’assetto societario della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata rappresenti l’unica alternativa al modello della banca – S.p.A., con l’effetto di ridimensionare significativamente il pluralismo soggettivo del settore bancario. L’A. rileva, inoltre, che l’art. 28 T.u.b. costituisce una “norma organizzativa” posto che nel riservare l’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperative a Bcc e Banche Popolari qualifica tali istituti come distinte specie dell’unico *genus* della cooperativa per azioni a responsabilità limitata; si veda in senso conforme anche la Relazione al T.u.b., pubblicata in *Il Testo Unico del Credito annotato con la relazione governativa*, Milano, 1994, con introduzione di COSTI, p. 31 ss, dove, circa l’art. 28, si evidenzia che “il comma 1°, riproducendo con minimi adattamenti l’art. 40 del d.lgs. 481/1992, riserva l’esercizio dell’attività bancaria nella forma di società cooperativa alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, considerandole quali distinte *species* di un unico *genus* di società cooperativa a responsabilità limitata”.

⁴⁸ Così OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 658.

⁴⁹ A tale proposito si è osservato che le banche popolari e le banche di credito cooperativo, pur rappresentando due diverse anime della cooperazione, in ogni caso e comunque, appartengono entrambe al *genus* della cooperativa, cfr. in questo senso PIRAS, *L’intrasformabilità delle banche di credito cooperativo in banche popolari: un problema non nuovo nella legislazione bancaria*, in *Coop. cred.*, 2004, secondo cui

interpretativo sembra essere quella di risalire alla volontà dei fondatori, i quali dichiarando di creare una Banca di Credito Cooperativo o una Banca Popolare, automaticamente scelgono la disciplina cui assoggettare il proprio istituto di credito ⁽⁵⁰⁾. E’ diretta conseguenza di tale scelta, evidentemente, l’adozione dello schema normativo individuato nella sua interezza, quindi nel caso di una Bcc, per esempio, potranno essere ammessi quali soci solo soggetti con residenza o sede nel territorio di competenza dell’istituto perché così è previsto *ex lege*.

Nel capitolo precedente si è rilevato che le Casse Rurali e Artigiane potevano adottare la forma giuridica di società cooperative a responsabilità limitata oppure quella di società cooperative a responsabilità illimitata. Come accennato, però, tale possibilità di scelta è venuta meno con l’introduzione del T.u.b., il quale, all’art. 33 comma 1° ⁽⁵¹⁾, impone, oggi, espressamente alle Bcc di costituirsi con la forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata ⁽⁵²⁾. In realtà, tuttavia, quella contenuta nel T.u.b. rappresenta solo una novità legislativa, considerando che già dall’inizio degli

il modello della banca popolare e il modello della banca di credito cooperativo sono due distinte *species* di un unico *genus*, finalizzati a realizzare con modalità e intensità diverse l’unitario scopo che l’ordinamento riserva all’esercizio del credito in forma cooperativa; ancora più in particolare, secondo taluni, mentre le banche di credito cooperativo potrebbero rappresentare cooperative di consumo, espressione di un bisogno di credito dei propri soci, le banche popolari potrebbero essere inquadrare nel modello delle cooperative di produzione, finalizzate a valorizzare il risparmio dei piccoli investitori, si veda in questo senso BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1988, p. 25 ss; cfr. nello stesso senso MAIMERI, *Le banche popolari: punti di contatto e di differenziazione con le banche di credito cooperativo*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1993, I, p. 549 ss; si veda, però, in senso contrario OPPO, *Credito cooperativo e Testo Unico sulle banche*, in *Le banche regole e mercato*, a cura di Amorosino, Milano, 1995, p. 31 ss, secondo il quale è da escludere l’accoglimento della configurazione della banca popolare come cooperativa di produzione anziché di consumo, atteso che la cooperativa di credito ha senso come quella che associa per la fruizione del credito e non solo per concederlo a terzi, il che non darebbe ragione della scelta di un modello ispirato dalla causa mutualistica.

⁵⁰ Cfr. OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 35 ss, il quale sottolinea che in tale ipotesi rileva il c.d. intento giuridico, al quale non è possibile ricorrere in presenza di normative differenziate adottabili liberamente dagli interessati e non vincolate a diversità tipologiche.

⁵¹ In vero, come rilevato nella trattazione, l’art. 33 T.u.b. si limita a riprendere quanto già statuito nel precedente art. 14.

⁵² Sul punto cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 409 ss, il quale evidenzia che in questa materia la legislazione specialistica, ossia quella bancaria contenuta nel T.u.b., ha anticipato il diritto comune delle società cooperative, poiché con la riforma del 2003 è stata eliminata anche per tutte le altre società cooperative diverse dalle Bcc la possibilità di costituirsi come società con responsabilità illimitata o sussidiaria dei propri soci.

anni settanta, le autorità creditizie imponevano a tutte le cooperative di credito l’adozione del regime della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali in capo ai propri soci, in ragione della sempre più evidente tendenza dell’ordinamento a incentivare l’uso di modelli societari simili quanto più possibile a quello della società per azioni⁽⁵³⁾. L’imposizione dell’adozione del modello della società con responsabilità limitata ai conferimenti per i soci deriva, dunque, dall’evoluzione della normativa (tanto generale, quanto speciale) orientata sempre più a favorire l’abbandono dei regimi societari con responsabilità illimitata⁽⁵⁴⁾.

Con tutta evidenza, il regime della responsabilità limitata ai conferimenti in capo ai soci a fronte delle obbligazioni delle Bcc appare essere strumento giuridico idoneo ad incentivare la partecipazione al capitale di tali istituti bancari e quindi a favorire l’allargamento della loro compagine sociale. Infatti, considerando che già la indistribuibilità di una parte significativa degli utili conseguiti disincentiva la partecipazione al capitale di rischio delle Bcc da parte di molti investitori (o risparmiatori), l’ulteriore e penalizzante previsione della responsabilità illimitata (o anche solo sussidiaria) in capo agli azionisti finirebbe per allontanare anche quei soci – cooperatori (attuali o potenziali) davvero interessati al profilo mutualistico della cooperazione bancaria, ma legittimamente non disposti a sottoporre il proprio patrimonio personale al rischio di azioni esecutive da parte dei creditori della banca. Ciò

⁵³ Così D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune (prima parte)*, cit., p. 1397 ss, il quale cita quale intervento delle autorità creditizie finalizzato a imporre l’uso della forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata la delibera C.I.C.R. 14 maggio 1971, pubblicata in *Bollettino della Banca d’Italia*, 1971, n. 36, 29.

⁵⁴ Sono in questo senso le riflessioni elaborate da MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 529 ss, il quale rileva anche che le regole di cui agli artt. 2513 e 2514 c.c. sembrano incompatibili con la disciplina bancaria, quindi, secondo l’A. non sarebbe condivisibile la tesi per cui la responsabilità sussidiaria dei soci delle Bcc può essere reintrodotta mediante apposita previsione statutaria; sul punto si veda anche L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss, secondo il quale ancora aperta in dottrina è la discussione circa la reintroducibilità della responsabilità sussidiaria dei soci per via statutaria, ipotesi, però, valutata negativamente nella Relazione al T.u.b. dove si afferma che l’art. 33 comma 1° individua “nella società cooperativa a responsabilità limitata la forma giuridica delle banche di credito cooperativo. Di conseguenza, la partecipazione al capitale può essere rappresentata unicamente da azioni ed è esclusa la responsabilità sussidiaria dei soci”; in senso contrario si veda, invece, CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 116 ss, secondo cui lecita sarebbe la clausola statutaria prescrittiva della responsabilità sussidiaria dei soci finalizzata ad aumentare le garanzie per i creditori della banca.

anche in ragione del fatto per cui tali soci potrebbero essere chiamati a rispondere per debiti dell’istituto bancario derivanti da scelte gestionali errate assunte dagli amministratori, sulle quali molto difficilmente essi potrebbero riuscire ad incidere ⁽⁵⁵⁾.

3. L’utilizzo dell’espressione “Credito Cooperativo” nella denominazione sociale delle Bcc.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del T.u.b. la denominazione di tali istituti di credito “deve contenere l’espressione «credito cooperativo»”. Deve ritenersi che l’utilizzo dell’espressione «credito cooperativo» all’interno della denominazione sociale della Bcc costituisca un vero e proprio obbligo finalizzato ad evidenziare il carattere mutualistico del *modus operandi* degli istituti bancari in parola, posto che “credito cooperativo”, *ex art. 35 comma 1° T.u.b.*, significa credito erogato prevalentemente a favore dei soci ⁽⁵⁶⁾. Ne consegue che l’espressione «credito cooperativo» all’interno della denominazione sociale, a significare che cooperativo è il credito e non l’ente creditizio ⁽⁵⁷⁾, rappresenta uno degli elementi distintivi più importanti delle Bcc perché più facilmente riscontrabili dall’esterno ⁽⁵⁸⁾.

L’art. 150 comma 1° del T.u.b., in quest’ottica, permette alle Casse Rurali e Artigiane costituite prima del 1° gennaio 1994 di mantenere la propria denominazione, integrata, però, dall’espressione «credito cooperativo» ⁽⁵⁹⁾.

⁵⁵ In senso conforme cfr. CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 117 ss, secondo il quale la responsabilità sussidiaria dei soci potrebbe trasformarsi in un disincentivo alla partecipazione al capitale di rischio dell’istituto di credito.

⁵⁶ Cfr. MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 541 ss, secondo il quale “già a livello di *nomen juris* il legislatore impone una componente obbligatoria”; in senso conforme si veda anche L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss.

⁵⁷ Così OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 33 ss.

⁵⁸ Al riguardo si veda TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 14 ss, il quale evidenzia che le denominazioni più ricorrenti sono nell’ordine quella di “Banca di Credito Cooperativo di ... srl”, quella di “Credito Cooperativo di ... srl” e quella di “Banca di ... - Credito Cooperativo srl”; l’attuale denominazione delle Bcc, secondo CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 59 ss, evidenzia inoltre il pieno riconoscimento della natura bancaria di tali imprese.

⁵⁹ Sul punto si veda ancora OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 33 ss, il quale rileva che dalla lettura del citato art. 150 T.u.b. dovrebbe dedursi che non è consentito alle Bcc di nuova costituzione adottare una denominazione diversa da quella indicata dalla disposizione. L’A., tuttavia,

Sempre in tema di definizioni, significativo appare essere anche il progressivo abbandono del termine “Cassa” per qualificare tali istituti, sostituito con quello di “Banca” a testimonianza della *voluntas legis* tesa all’omogeneizzazione dei diversi soggetti attivi all’interno del sistema bancario nazionale ⁽⁶⁰⁾, nonché dell’emersione della c.d. “anima” bancaria di tali enti creditizi.

La previsione di cui all’art. 33 comma 2° del T.u.b. deve essere, inoltre, integrata con quanto stabilito all’interno delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia ⁽⁶¹⁾, laddove è prescritto che le Bcc, in relazione al loro carattere locale, adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare le aree di operatività ⁽⁶²⁾. Tale ulteriore precisazione non fa altro che avvalorare maggiormente e concretamente il collegamento tra detti istituti bancari e il proprio territorio di riferimento.

4. Il capitale sociale delle Banche di Credito Cooperativo.

Il tema del capitale sociale delle Banche di Credito Cooperativo deve essere analizzato da due differenti prospettive, ossia dal punto di vista del capitale minimo di cui, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, le Bcc, come tutti gli istituti di credito, devono dotarsi in sede di costituzione per ragioni di stabilità patrimoniale, e dal punto di vista della variabilità del capitale medesimo, istituto giuridico caratterizzante le società cooperative, e quindi anche le Bcc che a tale categoria appartengono. In tale senso è stato osservato ⁽⁶³⁾ che le Banche di Credito Cooperativo, pur soggette in quanto

ritiene preferibile “evitare che si cancelli il simbolo di una tradizione benemerita”, quindi fermo l’uso dei termini “banca” e “credito cooperativo” sarebbe possibile continuare ad usare anche le diciture “rurale” e “artigiana”.

⁶⁰ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss.

⁶¹ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

⁶² Sul punto cfr. nuovamente L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss, il quale mette in evidenza alcuni dubbi sulla legittimità di tale norma subprimaria, in ragione della circostanza per cui la denominazione non è inclusa tra le materie disciplinabili dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 comma 2° del T.u.b; gli stessi dubbi sono sollevati anche da CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 118 ss.

⁶³ Si veda in questo senso MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 532 ss.

cooperative, alla regola del capitale variabile, devono costituirsi, in quanto istituti di credito, con un capitale di ammontare minimo così come previsto dalla Banca d’Italia.

4.1. Il capitale sociale minimo delle Banche di Credito Cooperativo in quanto istituti di credito.

Tra le diverse condizioni richieste dall’art. 14 del T.u.b. per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria vi è anche quella di cui alla lett. b), in base alla quale deve essere avvenuto il versamento di un ammontare di capitale minimo non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia.

In tale senso, l’autorità di controllo sul sistema bancario, all’interno delle Istruzioni di Vigilanza, ha stabilito che sono necessari 2 milioni di euro per la costituzione di una Bcc ⁽⁶⁴⁾.

E’ stato, al riguardo, osservato che “la disciplina del capitale minimo può considerarsi esemplare della tendenza dell’ordinamento bancario a utilizzare e rafforzare ai fini di vigilanza istituti di diritto comune ⁽⁶⁵⁾”.

Tale previsione è, con tutta evidenza, finalizzata ad assicurare la serietà dell’iniziativa imprenditoriale, in un settore estremamente delicato e complesso, quale è quello bancario, e a garantire fin da subito all’impresa neocostituita la disponibilità di mezzi economici adeguati per l’avvio dell’operatività ⁽⁶⁶⁾. La previsione di un ammontare minimo di capitale sociale inferiore per le Bcc rispetto a quanto stabilito per le Banche Popolari e per le banche con la forma di società per azioni ⁽⁶⁷⁾ deriva, invece, dal *favor mutualitatis* del legislatore e del *regulator* bancario, giacché le uniche banche davvero mutualistiche sono oggi solo le Bcc ⁽⁶⁸⁾.

⁶⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo I, Capitolo I, Sezione II.

⁶⁵ Così NAPOLETANO, *Commento all’art. 14 T.u.b.*, cit., p. 47 ss.

⁶⁶ Così COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 409 ss; sull’importanza del capitale minimo per garantire affidabilità patrimoniale alle Bcc si veda anche MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 532.

⁶⁷ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo I, Capitolo I, Sezione II, in base alle quali le Banche Popolari e le banche in forma di società per azioni devono avere un capitale iniziale minimo pari a 6,3 milioni di euro.

⁶⁸ Così ancora MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 533 ss.

4.2. Il capitale sociale variabile delle Banche di Credito Cooperativo in quanto società cooperative.

Il capitale sociale delle Banche di Credito Cooperativo, così come, più in generale, quello di tutte le società cooperative è, inoltre, di ammontare variabile. Ciò si ricava dall’art. 2511 c.c. ai sensi del quale “le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”, nonché dal disposto del primo comma dell’art. 2524 c.c. (rubricato espressamente “variabilità del capitale”), secondo cui “il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ⁽⁶⁹⁾”.

Il capitale variabile, secondo la dottrina, rappresenta il primo elemento caratterizzante le società cooperative, essendo strumentale rispetto al loro modo di essere e di funzionare ⁽⁷⁰⁾. Variabilità del capitale sociale significa che esso muta in ragione dell’entrata o dell’uscita dei soci dalla compagine sociale senza che sia necessaria a tale fine una modifica *ad hoc* dell’atto costitutivo, come avviene, invece, nelle altre società con capitale fisso ⁽⁷¹⁾.

Tale istituto è, quindi, funzionale all’essenza stessa delle cooperative, nel senso che, grazie ad esso, può trovare compiuta applicazione il c.d. principio della porta aperta (su cui si veda *infra*), ossia la regola per cui i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto per l’assunzione dello *status socii* sono ammessi nella compagine sociale ai sensi dell’art. 2528 c.c. ⁽⁷²⁾. Analizzando *a contrariis* l’istituto della variabilità del capitale sociale, si ricava, inoltre, che esso consente ai soci di uscire più facilmente dalla

⁶⁹ Per un commento dell’art. 2524 c.c. cfr. *ex multis* PINNA, *Commento all’art. 2524 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1544 ss.

⁷⁰ Cfr. CAVAZZUTI – PUPO, *Commento all’art. 2511 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1512 ss; si veda inoltre DI CECCO, *Variabilità e modificazione del capitale sociale nelle cooperative*, Napoli, 2002.

⁷¹ Così BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, p. 90 ss, il quale sottolinea che “la variabilità del capitale sociale rappresenta una regola che sottolinea indirettamente il carattere secondario del ruolo del capitale rispetto alla partecipazione attiva e personale del socio interessato alla prestazione mutualistica piuttosto che alla valorizzazione dell’investimento nella società”.

⁷² In vero, l’art. 2528 comma 1° c.c. stabilisce che “l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato”, quindi non vi è un vero e proprio diritto soggettivo ad entrare nella compagine sociale della cooperativa come si vedrà meglio *infra*. Per un commento dell’art. 2528 c.c. cfr. *ex multis* IOCCA, *Commento all’art. 2528 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1556 ss.

compagine sociale della cooperativa di quanto non avvenga nelle altre società con forma giuridica diversa.

Ne consegue che il capitale sociale delle cooperative varia automaticamente non solo con l’ammissione di nuovi soci, ma anche nel caso di recesso, esclusione e morte dei medesimi. Il capitale di dette società può variare, altresì, a seguito di apposite delibere di riduzione o di aumento, con la precisazione, però, che in tali casi la variazione non è automatica, ma derivante dalla delibera stessa.

Con specifico riferimento alle Bcc, le Istruzioni di Vigilanza precisano in questo senso che “il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative ⁽⁷³⁾”.

L’art. 20 dello statuto – tipo, facendo proprie le considerazioni sopra esposte, dispone infine che “il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente”.

5. Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo.

Come precedentemente rilevato, gli artt. 14 e 33 del T.u.b., oltre ad imporre alle Bcc l’adozione della forma giuridica di società cooperative con responsabilità limitata in capo ai propri soci, stabiliscono altresì che il capitale sociale di detti istituti di credito sia diviso in azioni ⁽⁷⁴⁾. In altre parole, i suddetti articoli, in deroga a quanto previsto in generale per le società cooperative dall’art. 2514 c.c. *ante* riforma ⁽⁷⁵⁾, e oggi dagli artt. 2521 c.c. ⁽⁷⁶⁾ e 2525 c.c. ⁽⁷⁷⁾, (che ammettono anche la ripartizione del capitale in quote) e

⁷³ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

⁷⁴ Sul punto si veda CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 8 ss, dove si sottolinea che la necessaria incorporazione della partecipazione sociale nelle Bcc all’interno di titoli azionari, la quale, a sua volta rappresenta una deroga al disposto dell’art. 2514 c.c. (*ante* riforma), si spiega con la citata tendenza dell’ordinamento bancario ad avvicinare quanto più possibile la forma e la struttura dei diversi istituti bancari al modello della società per azioni.

⁷⁵ Cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss.

⁷⁶ Cfr. PINNA, *Commento all’art. 2521 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1535 ss.

⁷⁷ Si veda IOCCA, *Commento all’art. 2525 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1546 ss.

codificando un consolidato orientamento delle Autorità di Vigilanza, individuano nelle azioni la forma inderogabile delle partecipazioni al capitale delle Banche di Credito Cooperativo ⁽⁷⁸⁾. Nel medesimo senso, la Banca d’Italia ha disposto che “la partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni ⁽⁷⁹⁾”.

5.1. La ratio della divisione del capitale sociale in azioni.

La previsione per cui le partecipazioni sociali nelle Bcc devono essere necessariamente rappresentate da azioni, a ben vedere, è finalizzata a facilitare l’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria di tali istituti bancari, e quindi il reperimento di nuovo capitale di rischio ⁽⁸⁰⁾. Più nel dettaglio, è stato osservato ⁽⁸¹⁾ che, in relazione alle modalità di circolazione delle partecipazioni, lo strumento azionario offre più garanzie rispetto alle quote, in ragione della maggior facilità di identificazione dei soci (nuovi e vecchi).

Da ciò consegue che la scelta del legislatore del T.u.b. in materia di azioni delle Bcc di conservare il disposto del previgente art. 42 comma 1° D. Lgs. 481 del 1992 ⁽⁸²⁾ è risultata particolarmente appropriata.

Seppure sia stata la significativa diffusione dell’efficiente modello della società per azioni ad orientare il legislatore bancario nella scelta di suddividere obbligatoriamente il capitale delle Bcc in azioni, non ci si può esimere dal rilevare che le partecipazioni emesse da tali istituti sono molto diverse da quelle emesse dalle banche costituite in forma di S.p.A., se non per forma certamente per sostanza. In tale senso, è sufficiente

⁷⁸ Si veda in questo senso CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 116 ss.

⁷⁹ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

⁸⁰ Così DE LILLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 111 ss.

⁸¹ Cfr. CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 33 ss, il quale rileva inoltre che “tale innovazione, ove raccordata ad una situazione di incrementata competitività degli operatori finanziari, deve reputarsi addirittura indispensabile per adeguare le nostre cooperative di credito alla realtà strutturale degli appartenenti al settore”.

⁸² Si veda la Relazione al T.u.b., pubblicata in *Il Testo Unico del Credito annotato con la relazione governativa*, nt. 34, p. 37 ss, dove si rileva che il disposto dell’art. 33 T.u.b. replica quanto già previsto nel previgente art. 42 del D. Lgs. 481 del 1992.

richiamare il disposto dell’art. 37 del T.u.b. a norma del quale, (come si vedrà meglio *infra*), almeno il 70% degli utili netti annuali conseguiti dalla Bcc deve essere destinato a riserva. La mancanza di una norma di tenore equivalente in materia di istituti di credito con la forma giuridica di società per azioni rende palese la differenza tra le partecipazioni sociali di questi ultimi e quelle delle Banche di Credito Cooperativo ⁽⁸³⁾.

5.2. Il valore minimo e il valore massimo dell’azione e i limiti quantitativi alla partecipazione azionaria detenibile da ciascun socio.

Il quarto comma dell’art. 33 del T.u.b. stabilisce, di seguito, che “il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro”, mentre, con riferimento alla partecipazione detenibile da ciascun singolo azionista, l’art. 34 comma 4° del medesimo decreto precisa che “nessun socio può possedere azioni, il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro”. Le medesime previsioni limitative sono ribadite anche dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di Vigilanza, dove si precisa, inoltre, che “nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro ⁽⁸⁴⁾”.

Già il T.u.c.r.a., con riferimento alle Casse Rurali e Artigiane, prevedeva all’art. 5 un limite minimo e un limite massimo al valore delle azioni, rispettivamente pari cinquecento lire e a diecimila lire ⁽⁸⁵⁾. Detti limiti sono stati mantenuti, in conformità alla disciplina generale delle società cooperative ⁽⁸⁶⁾, e successivamente innalzati. Parimenti, il T.u. del 1937 prevedeva anche un limite massimo alla partecipazione detenibile da ciascun socio ⁽⁸⁷⁾.

⁸³ In questo senso si vedano le interessanti riflessioni elaborate da SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, cit., p. 988 ss, il quale aggiunge che non è, quindi, la profittabilità dei titoli che giustifica l’investimento nel capitale delle Bcc.

⁸⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

⁸⁵ Così CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 119 ss.

⁸⁶ Cfr. il disposto dell’art. 2525 comma 1° c.c. secondo cui “il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro”. Per un commento dell’art. 2525 c.c. cfr. nuovamente IOCCA, *Commento all’art. 2525 c.c.*, cit., p. 1546 ss.

⁸⁷ Sul punto cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 410 ss, il quale da conto che la dottrina dell’epoca aveva ritenuto tale limite in contrasto con la tutela costituzionale dell’autonomia privata, in

Nella Relazione al T.u.b., circa i limiti al valore delle azioni di cui all’art 33 comma 4°, si rileva che “l’inserimento nel presente decreto legislativo di tali norme risponde a esigenze di organicità della disciplina delle Banche di Credito Cooperativo ⁽⁸⁸⁾”. Secondo la dottrina ⁽⁸⁹⁾, per “esigenze di organicità”, (così come previsto nella Relazione al T.u.b.), dovrebbero intendersi “quelle di escludere per il futuro automatici adeguamenti del valore nominale delle azioni delle banche stesse alle modificazioni disposte per le imprese cooperative in genere”.

Ricercando la *ratio* sottesa alle disposizioni citate, sembra possibile rilevare che la previsione di un valore minimo e di un valore massimo da attribuire alle azioni delle Bcc possa spiegarsi con l’esigenza di evitare, da un lato, che la partecipazione sia di ammontare insignificante, e dall’altro, che il c.d. principio della porta aperta sia in concreto garantito a favore dei soggetti interessati ad acquisire lo *status socii* di tali banche ⁽⁹⁰⁾. Detto principio sarebbe svuotato di significato, infatti, se si prevedesse un limite minimo al valore nominale dell’azione eccessivamente elevato, il quale, in concreto, ostacolerebbe l’ingresso nella compagine sociale della banca da parte di potenziali nuovi soci. Secondo autorevole dottrina ⁽⁹¹⁾, tale prescrizione sarebbe finalizzata, inoltre, a favorire la circolazione della proprietà societaria, anche se ciò non sempre appare quanto esso avrebbe avuto giustificazione nelle società con scopo di lucro ma non in quelle con scopo mutualistico. Secondo l’A., tuttavia, tale interpretazione non è condivisibile perché la previsione di un limite alla partecipazione sociale è giustificata proprio dalla gestione di servizio che caratterizza le società con scopo mutualistico, così come è dimostrato dalla disciplina generale delle imprese cooperative.

⁸⁸ Cfr. la Relazione al T.u.b., pubblicata in *Il Testo Unico del Credito annotato con la relazione governativa*, cit., p. 38 ss.

⁸⁹ Si veda in questo senso CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 120 ss.

⁹⁰ Così CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 120 ss; si veda sul punto anche D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune, (seconda parte)*, in *Società*, 1999, 1, p. 44 ss, secondo cui la previsione di un valore minimo azionario nelle Bcc non assolve alla funzione tradizionale di tutelare i creditori sociali, posto che i meccanismi di formazione del patrimonio di garanzia di tali istituti seguono regole diverse e più rigorose. Secondo l’A., il limite minimo è però troppo basso per evitare che la partecipazione di chi entra in società sia insignificante. Tale ammontare minimo non può costituire di certo un investimento patrimoniale significativo, quindi la norma finisce per essere solo “un omaggio alla tradizione cooperativa”.

⁹¹ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 405 ss, il quale confrontando la struttura delle Banche Popolari con quella delle Banche di Credito Cooperativo sottolinea che in queste ultime la circolazione delle partecipazioni è comunque ostacolata dall’impossibilità di quotare le azioni in borsa e dall’impossibilità di dissociare i diritti corporativi dai diritti patrimoniali in caso di rifiuto del gradimento all’acquisto delle azioni.

facilmente conciliabile con la rilevanza che l’*intuitus personae* assume all’interno della compagine sociale delle Bcc.

Per quanto concerne, invece, il limite alla partecipazione detenibile da ciascun socio (pari a cinquantamila euro), deve rilevarsi che essa è finalizzata a salvaguardare il modello organizzativo democratico proprio dell’impresa cooperativa ⁽⁹²⁾. Principio di democraticità che, a ben vedere, sarebbe reso inapplicabile se si consentisse ai soci di detenere partecipazioni di valore rilevante in rapporto all’entità del capitale sociale.

Occorre sottolineare, inoltre, che detto limite massimo alla partecipazione detenibile da ciascun socio non soffre eccezioni, come, invece, avviene nella disciplina generale delle cooperative con riferimento ai soci – persone giuridiche ⁽⁹³⁾, e trova, quindi, applicazione nei confronti di ogni azionista della banca ⁽⁹⁴⁾. Ciò si ricava dalla presenza nella norma dell’espressione “nessun socio ⁽⁹⁵⁾”; non è, tuttavia, agevole comprendere la ragione di tale maggior rigore della disciplina bancaria rispetto a quella del codice civile ⁽⁹⁶⁾.

Questi limiti, a ben vedere, derivano dalla concezione secondo cui la partecipazione sociale nella Bcc costituisce prevalentemente uno strumento finalizzato

⁹² Si veda in tale senso DE LILLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 112 ss; in senso conforme cfr. anche L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 409 ss, secondo il quale alla funzione di tutelare l’assetto democratico delle Bcc tende il limite quantitativo della singola partecipazione azionaria valido sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche.

⁹³ Si veda il comma 2° dell’art. 2525 c.c. a mente del quale “ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma”, coordinato con il comma 4 del medesimo articolo secondo cui “i limiti di cui ai commi precedenti non si applicano ... con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ...”. cfr. nuovamente IOCCA, *Commento all’art. 2525 c.c.*, cit., p. 1546 ss.

⁹⁴ Cfr. in questo senso APPIO, *Le banche di credito cooperativo tra Testo Unico e disciplina del diritto comune*, cit., p. 206 ss.

⁹⁵ Cfr. sul punto SALANITRO, *Profili normativi delle banche cooperative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, p. 276 ss, il quale ricorda che la Camera dei Deputati nell’esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo aveva suggerito di aggiungere alle parole “nessun socio” l’espressione “persona fisica”. Come rilevato, tale suggerimento non è stato, tuttavia, recepito.

⁹⁶ Cfr. ancora DE LILLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 112 ss, il quale sottolinea che la previsione del limite minimo e del limite massimo al valore dell’azione e la previsione del limite massimo alla partecipazione detenibile da ciascun socio “rendono del tutto autonoma la disciplina delle Banche di Credito Cooperativo rispetto alle analoghe disposizioni della legge generale sulle cooperative”.

all’instaurazione di rapporti mutualistici e non già un mero mezzo di investimento del risparmio. Con essi, in altri termini, si è inteso impedire una disparità (esclusivamente economica) tra i soci, da cui potrebbe derivare, a sua volta, l’influenza di alcuni azionisti su altri, ossia un elemento pregiudizievole rispetto all’obiettivo finale di conseguire lo scopo mutualistico ⁽⁹⁷⁾. D’altra parte, però, questi limiti rappresentano anche ostacoli istituzionali molto ingombranti alla raccolta del capitale di rischio ⁽⁹⁸⁾, il quale potrà raggiungere livelli apprezzabili solo mediante un allargamento estremamente significativo della compagine sociale.

E’ stato, allo stesso tempo, osservato, però, che il predetto limite di cinquantamila euro può essere superato in caso di rivalutazione delle azioni in conseguenza di un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’art. 37 del T.u.b. ⁽⁹⁹⁾. La vigente normativa consente, infatti, alle cooperative di superare il limite legale del valore nominale delle azioni in presenza delle condizioni di cui all’art. 7 comma 1° della Legge n. 59 del 1992. In tale senso, gli artt. 20 e 49 dello statuto – tipo delle Bcc regolano la suddetta procedura, prevedendo l’obbligo per il consiglio di amministrazione di depositare di volta in volta presso il Registro delle Imprese la delibera con cui si è provveduto all’aggiornamento del valore delle azioni ⁽¹⁰⁰⁾.

Fondamentale diviene, a questo punto, comprendere quale sia la sanzione applicabile alla fattispecie del superamento del limite stabilito *ex lege* all’ammontare della

⁹⁷ Sul punto cfr. CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 62 ss, secondo cui il limite di cinquantamila euro è posto dal legislatore per evitare un eccessivo peso di singoli soci all’interno della compagine sociale. L’A. osserva, anche, che il limite di cinquantamila euro può assumere un diverso peso percentuale a seconda che il capitale sociale della Bcc sia quello minimo di due milioni di euro (in tale caso ne rappresenterebbe il 2,5%) ovvero sia più elevato (in tale caso la singola partecipazione avrebbe un peso percentuale sul capitale inferiore). Si rileva, però, altresì che è difficile che i soci siano disposti a sottoscrivere partecipazioni al capitale molto diverse tra loro, poiché se il diritto di voto è sempre uno, se i vantaggi mutualistici non sono collegati al *quantum* della partecipazione e se la distribuzione di dividendi è scarsa per legge, allora per ogni azionista è più conveniente sottoscrivere una quota di entità minima.

⁹⁸ Così COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 410 ss; in senso conforme si veda anche CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 62 ss, il quale sottolinea che da tale limite derivano riflessi negativi sulla capitalizzazione della banca.

⁹⁹ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 410 ss.

¹⁰⁰ Così TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 15 ss.

partecipazione detenibile dai soci. A tale riguardo, sembra potersi affermare che ogni diritto relativo alle azioni eccedenti il limite di cui all’art. 34 comma 4° del T.u.b. debba essere immediatamente sospeso ⁽¹⁰¹⁾ al fine di ripristinare subito il principio di democraticità che deve governare in ogni momento i rapporti tra i soci di tali banche.

5.3. Le caratteristiche delle azioni delle Banche di Credito Cooperativo.

Con specifico riferimento alle caratteristiche formali delle azioni delle Bcc deve rilevarsi che trovano applicazione, in questo ambito, le regole del Codice Civile dettate in materia di azioni di S.p.A.

Da ciò deriva che le azioni delle Bcc devono essere nominative, così come, più in generale, tutte le azioni, ad eccezione delle azioni di risparmio e di quelle emesse dalle Sicav, le quali possono essere anche al portatore. In vero, la nominatività obbligatoria delle azioni delle Bcc è espressamente prevista nelle Istruzioni di Vigilanza, secondo cui, come già rilevato, “il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative ⁽¹⁰²⁾”.

Nello stesso senso, l’art. 21 dello statuto – tipo delle Bcc ribadisce che le azioni sono nominative ed indivisibili e che non sono consentite cointestazioni.

In generale, le azioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale, così come previsto dall’art. 2346 c.c., e sono indivisibili ai sensi del successivo art. 2347 c.c.

Circa l’emissione dei titoli azionari, occorre rilevare, invece, che l’art. 21 comma 4° dello statuto – tipo delle Bcc, avvalendosi della previsione di cui all’art. 2346 comma 1° c.c., prevede che “la società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro soci”.

Nel caso in cui una Bcc, derogando al disposto del citato art. 21 comma 4° dello statuto – tipo, decida di emettere i titoli azionari, essi devono, ovviamente, contenere

¹⁰¹ In questo senso si è espresso OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 655.

¹⁰² Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

l’indicazione della denominazione sociale, della sede della società, della data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, del valore nominale dei titoli medesimi e infine la sottoscrizione di un amministratore ⁽¹⁰³⁾.

Infine, la dottrina ha rilevato che lo statuto delle Banche di Credito Cooperativo non può prevedere l’emissione di categorie speciali di azioni, ossia diverse da quelle ordinarie, né la presenza di soci sovventori, soci privilegiati e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, posto che le disposizioni del T.u.b. non prevedono nulla al riguardo, confermando l’inapplicabilità degli artt. 4 e 5 della Legge n. 59 del 1992 alle Bcc ⁽¹⁰⁴⁾.

5.4. Il trasferimento delle azioni delle Banche di Credito Cooperativo.

Circa la fattispecie del trasferimento delle azioni delle Bcc, occorre segnalare, *in primis*, che le partecipazioni di tali banche non possono essere cedute da soci a soggetti estranei alla compagine sociale senza l’autorizzazione ⁽¹⁰⁵⁾ del consiglio di amministrazione. Ciò è quanto si ricava dal disposto dell’art. 2530 comma 1° c.c. (ripreso dall’art. 21 dello statuto – tipo delle Bcc), a norma del quale “la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori”.

¹⁰³ Così nuovamente TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 15 ss.

¹⁰⁴ Si veda in questo senso SALANITRO, *Profili normativi delle banche cooperative*, cit., p. 277 ss; cfr. in senso conforme anche APPIO, *Le banche di credito cooperativo tra Testo Unico e disciplina del diritto comune*, cit., p. 216 ss, secondo cui tale mancata possibilità per le Bcc testimonia la volontà del legislatore del T.u.b. di porre in primo piano la salvaguardia del profilo mutualistico di dette banche. In particolare, secondo l’A., le azioni di partecipazione cooperativa sono troppo lontane dalla struttura e dalla funzione di questi peculiari istituti di credito, posto che i loro titolari hanno interessi squisitamente lucrativi così come gli azionisti di risparmio. Allo stesso modo, la figura dei soci sovventori avrebbe rappresentato un “elemento di disturbo” rispetto al carattere mutualistico che deve connotare l’esercizio dell’attività bancaria da parte delle Bcc e avrebbe imposto l’inserimento in statuto di clausole in contrasto con la mutualità.

¹⁰⁵ Cfr. OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 37 ss.

In dottrina si è precisato che l’autorizzazione al trasferimento delle azioni da parte del consiglio di amministrazione deve avere riguardo alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione a socio del soggetto cessionario ⁽¹⁰⁶⁾.

Tuttavia, lo statuto – tipo delle Bcc, all’art. 13, in caso di mancato consenso alla cessione da parte del consiglio di amministrazione, attribuisce al socio la possibilità di esercitare il diritto di recesso dalla società. Dato il divieto previsto dall’art. 13 dello statuto – tipo delle Bcc di esercitare il diritto di recesso solo parzialmente, appare, quindi, opportuno che i consigli di amministrazione delle banche in parola favoriscano le cessioni di azioni finalizzate a smobilizzare l’investimento da parte degli azionisti.

Si ritiene, inoltre, che le modalità del rilascio del gradimento nei confronti del soggetto cessionario da parte del consiglio di amministrazione in caso di trasferimento delle azioni siano le medesime di quelle previste per la fattispecie dell’ammissione di nuovi soci (su cui si veda *infra*), con la conseguenza che anche la disciplina applicabile è la stessa ⁽¹⁰⁷⁾.

In tema di trasferimento di partecipazioni al capitale sociale delle banche (qualunque forma esse abbiano) occorre tenere conto, altresì, dell’art. 19 del T.u.b. e verificare se detta norma incide in qualche misura sul regime delle Bcc. In particolare, il comma 1° del citato art. 19 del T.u.b. stabilisce che “la Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute”.

Se, come rilevato precedentemente ⁽¹⁰⁸⁾, è impossibile acquisire partecipazioni in una Bcc che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, in ragione del principio del voto capitario di cui all’art. 34 comma 3° T.u.b. (sul quale si veda *infra*), e del limite quantitativo di cinquantamila euro alla partecipazione detenibile (al massimo pari al 2,5% del capitale sociale, quando quest’ultimo ammonta a due milioni

¹⁰⁶ Così ancora TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 16 ss.

¹⁰⁷ Si veda in senso conforme COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1131 ss.

¹⁰⁸ Cfr. nota n. 83.

di euro), più complessa appare la valutazione delle fattispecie della sussistenza del controllo e dell’influenza notevole sulla banca.

La *ratio* della disposizione di cui all’art. 19 comma 1° del T.u.b. sembra risiedere nella volontà del legislatore di assoggettare all’autorizzazione della Banca d’Italia il trasferimento di partecipazioni che consentano al soggetto che le acquista di incidere sulla gestione della banca medesima ⁽¹⁰⁹⁾. Ebbene, ciò può avere luogo, (e normalmente avviene), nelle società per azioni in ragione della loro struttura caratterizzata dalla correlazione diretta tra entità della partecipazione al capitale e numero di voti. Nelle cooperative, e quindi anche nelle Bcc, tale presupposto non trova, però, applicazione, posto che, come rilevato, ogni socio ha un voto a prescindere dalla dimensione della partecipazione al capitale sociale detenuta. La mancanza di detto presupposto sembra escludere l’applicabilità dell’art. 19 del T.u.b. al trasferimento delle azioni delle Bcc, giacché una singola partecipazione non può per legge garantire a chi la detiene né il controllo né un’influenza notevole su tali istituti di credito ⁽¹¹⁰⁾.

Deve segnalarsi, infine, che le azioni delle Bcc possono essere trasferite *mortis causa* con effetto verso la società, previa richiesta a quest’ultima da parte dell’erede entro un anno dalla data del decesso del socio – *de cuius* ai sensi dell’art. 2534 c.c.

5.5. L’acquisto e le altre operazioni sulle azioni proprie e i vincoli sulle stesse.

Ai sensi dell’art. 2529 c.c., lo statuto delle società cooperative, e quindi, anche quello delle Bcc può prevedere l’autorizzazione per gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società al loro valore nominale nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Ciò presuppone, però, la costituzione di riserve *ad hoc* irripartibili tra i soci.

¹⁰⁹ Cfr. in questo senso, BELLANOVA, *Commento all’art. 19 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 66 ss.

¹¹⁰ In senso conforme cfr. CASTIELLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 129 ss.

Di converso, vige il divieto in capo alle Banche di Credito Cooperativo di fare anticipazione sulle azioni proprie.

Giova, inoltre, dare conto del fatto che le azioni delle Bcc non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.

6. La compagine sociale delle Banche di Credito Cooperativo.

Una delle caratteristiche strutturali tipiche delle cooperative è rappresentata dalla previsione per cui risulta necessario un numero minimo di soci all’interno della compagine sociale per la valida costituzione della società nonché per la prosecuzione della sua esistenza. A tale riguardo, l’art. 2522 comma 1° c.c., rubricato espressamente “numero dei soci”, prevede che “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”. Riprendendo tale impostazione, l’art. 34 comma 1° T.u.b., con specifico riferimento alle Bcc, stabilisce che il numero minimo di soci non può essere inferiore a 200 soggetti, precisando, inoltre, che “qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione”. Il numero minimo di soci di una Bcc deve, quindi, essere significativamente maggiore di quello previsto nelle cooperative di diritto comune. Ciò trova spiegazione nella circostanza per cui a tali peculiari società è imposto di dotarsi di un capitale sociale minimo piuttosto elevato pari a due milioni di euro, difficilmente raggiungibile senza la presenza di un considerevole numero di soci ⁽¹¹¹⁾.

La disposizione di cui all’art. 34 comma 1° del T.u.b. introduce, quindi, un elemento soggettivo (ossia la presenza di almeno 200 soci) la cui sussistenza è necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costituzione della Bcc da parte della Banca d’Italia (¹¹²).

¹¹¹ In questo senso si veda MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 534 ss.

¹¹² Così COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 409 ss, il quale rileva anche che la mancanza del numero minimo di soci non incide sulla validità del contratto di società stipulato e non determina la revoca dell’autorizzazione, imponendo solo l’onere di reintegrare la compagine sociale entro un anno.

Le ragioni della presenza di una norma di questo tenore in materia di Banche di Credito Cooperativo sono plurime e di diversa natura.

Al riguardo, si è osservato che il numero minimo di soci è strumento idoneo a garantire al meglio il soddisfacimento del bisogno collettivo dell’assistenza creditizia a condizioni eque ⁽¹¹³⁾.

Allo stesso tempo, tale previsione garantisce anche la gestione democratica dell’impresa bancaria, risultato a cui difficilmente si potrebbe giungere con una compagine sociale più ristretta e con la concentrazione del potere decisionale nelle mani di pochi azionisti.

Una base sociale significativamente estesa facilita, inoltre, l’emersione delle migliori professionalità necessarie per ricoprire adeguatamente gli incarichi amministrativi e gestionali della banca, posto che i consiglieri di amministrazione vanno nominati tra gli azionisti medesimi.

Dal punto di vista patrimoniale, poi, l’allargamento della compagine sociale si rende quanto mai importante anche alla luce della previsione dell’ammontare minimo del capitale sociale pari, come rilevato, a due milioni di euro e del limite massimo di cinquantamila euro alla partecipazione detenibile da ciascun socio ⁽¹¹⁴⁾. In quest’ottica, la norma è volta ad assicurare anche la serietà dell’iniziativa imprenditoriale, al pari della disposizione ad essa strettamente connessa dell’ammontare minimo di capitale sociale ⁽¹¹⁵⁾.

Infine, un cospicuo numero di soci è presupposto necessario per la corretta ed efficiente operatività dell’istituto di credito, posto che esso deve operare prevalentemente con i medesimi, e, in ultima istanza, per il raggiungimento dello scopo mutualistico.

¹¹³ Cfr. CASTIELLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 121 ss, il quale ricorda che una disposizione del medesimo tipo era dettata anche precedentemente all’interno del T.u.c.r.a.

¹¹⁴ Circa questo aspetto si veda D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune, (seconda parte)*, cit., p. 45 ss, secondo cui il numero minimo di soci è finalizzato a garantire una più ampia apertura della base sociale al fine di assicurare il carattere mutualistico di tali istituti bancari, mantenendo la loro funzione di organismi propulsori delle economie locali.

¹¹⁵ Così nuovamente COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 409 ss.

Ciò premesso, occorre ribadire che la riduzione del numero di soci al di sotto della soglia minima prevista per oltre un anno determina la messa in liquidazione della società ai sensi del citato art. 34 comma 1° del T.u.b. Al riguardo, la dottrina ⁽¹¹⁶⁾ ritiene che alla liquidazione si giunga in via immediata in ragione della diversità dell’espressione usata in detto articolo (“è posta in liquidazione”) rispetto alla terminologia adottata nell’art. 2522 comma 3° c.c. (“si scioglie”).

6.1. Le caratteristiche necessarie per acquisire lo *status socii* nelle Banche di Credito Cooperativo.

In tema di caratteristiche personali degli azionisti delle Bcc, l’art. 34 comma 2° del T.u.b. stabilisce che “per essere soci di una Banca di Credito Cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa”.

Tale disposizione, riprendendo quanto già previsto nel D. Lgs. 481 del 1992, ha confermato l’eliminazione dei vincoli di appartenenza degli azionisti di dette banche alle categorie professionali degli agricoltori e degli artigiani ⁽¹¹⁷⁾, valorizzando il solo legame degli stessi con il territorio di riferimento della banca ⁽¹¹⁸⁾, mediante l’assoggettamento dell’acquisto dello *status socii* al collegamento di questi ultimi con la zona di insediamento dell’istituto di credito ⁽¹¹⁹⁾.

¹¹⁶ Si veda in questo senso L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 407 ss.

¹¹⁷ In questo senso cfr. CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 30 ss, secondo il quale dette innovazioni normative sono volte a conformarsi alla realtà socio – economica di oggi, in cui crescente è l’incidenza “esercitata in campo economico dagli occupati nel settore secondario e terziario” a discapito delle categorie degli artigiani e degli agricoltori.

¹¹⁸ Cfr. in questo senso DE LILLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 111 ss, secondo cui il vincolo geografico della residenza o dell’esercizio continuativo di attività produttive non ammette eccezioni, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza del T.u.c.r.a.

¹¹⁹ Sul punto si veda CASTIELLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 122 ss, il quale rileva che sull’abbandono della limitazione della rigida composizione della compagine sociale delle Bcc hanno inciso anche i numerosi interventi della dottrina giuscommercialista che in più occasioni, in passato, aveva rappresentato la necessità di ampliare l’azionariato attingendo da tutte le forze economiche e sociali appartenenti al territorio di competenza della banca. Secondo l’A., con l’allargamento della compagine sociale le Bcc possono finalmente supportare a pieno lo sviluppo delle economie locali, e possono raggiungere più facilmente adeguati livelli di patrimonializzazione; in senso conforme cfr.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 34 del T.u.b., come rilevato, quindi, l’unico limite legale all’ingresso nella compagine sociale di una Bcc è oggi rappresentato dal legame del potenziale socio con il territorio di competenza della banca medesima. Da un lato, perciò, si sono “annacquati” i requisiti soggettivi necessari per diventare soci, giacché non è più necessaria l’appartenenza a determinate categorie professionali, dall’altro lato, però, si assoggetta inderogabilmente l’ingresso nell’azionariato al legame con l’area geografica di riferimento dell’istituto bancario (¹²⁰).

Tale previsione, a ben vedere, consolida ulteriormente il carattere localistico di tali istituti di credito, il quale si estrinseca con apposite limitazioni operative su base territoriale, ma si accentua ancor di più mediante la necessaria presenza nella compagine azionaria di soggetti appartenenti obbligatoriamente ed esclusivamente al medesimo territorio della banca (¹²¹).

In questo senso, si è osservato (¹²²) che le limitazioni circa la composizione della compagine sociale rientrano nel c.d. “localismo corporativo”, che si contrappone e si integra con il c.d. “localismo operativo” di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, (su cui si veda *infra*), caratteri che, unitamente, determinano che l’attività bancaria delle Bcc possa essere svolta solo sul proprio territorio nei confronti di soggetti allo stesso appartenenti.

Occorre rilevare, inoltre, che il legame del singolo socio con il territorio di insediamento della Bcc è stato inteso dalla Banca d’Italia, nelle Istruzioni di Vigilanza, secondo un’accezione piuttosto ampia, tanto che per “operare con carattere di continuità” è sufficiente la costituzione *in loco* di un “centro di interessi” da parte

CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 30 ss, secondo il quale la mera appartenenza al territorio di insediamento della Bcc quale requisito necessario e sufficiente per divenire socio della stessa rappresenta una scelta legislativa che denota la propensione del legislatore ad allargare la base sociale di tali istituti di credito.

¹²⁰ Così COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 410 ss, il quale rileva altresì che il requisito territoriale dei soci non è più “ancorato a criteri burocratico – amministrativi (il Comune), ma alla zona di operatività della cassa, determinata dallo statuto”.

¹²¹ In questo stesso senso si veda CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 30 ss, secondo il quale la disposizione di cui all’art. 34 comma 2° T.u.b. è finalizzata a salvaguardare il localismo favorendo nel contempo la patrimonializzazione della banca.

¹²² Così OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 658 ss.

dell’aspirante socio. Tali interessi, più nel dettaglio, secondo la Banca d’Italia ⁽¹²³⁾, “possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca)”. Da ciò deriva anche che “nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale ⁽¹²⁴⁾”.

La disposizione di cui all’art. 34 comma 2° del T.u.b. ha, tuttavia, il pregio di rafforzare significativamente il legame della banca con il proprio territorio, posto che qualunque soggetto di diritto attivo nella zona della Bcc può divenire azionista di quest’ultima; ne deriva che soci della Bcc possono essere anche altre diverse Banche di Credito Cooperativo con territorio parzialmente coincidente, ma anche enti pubblici e privati sensibili allo sviluppo dell’economia territoriale ⁽¹²⁵⁾.

In vero, non ci si può esimere dal sottolineare come i limiti di cui all’art. 34 comma 2° del T.u.b. siano facilmente eludibili da soggetti interessati a entrare nell’azionariato di una Bcc, per esempio mediante il cambio di residenza o il trasferimento di sede.

E’ altresì vero, però, che eventuali limiti all’acquisizione dello *status socii* basati sull’appartenenza del singolo aspirante azionista a determinate categorie professionali, economiche o sociali possono essere inserite in apposite clausole dello statuto. In tale caso, lo statuto deve, tuttavia, rispettare il disposto dell’art. 2527 comma 1° c.c. per cui i criteri di selezione dei soci devono essere “non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta”. Dette limitazioni statutarie devono, peraltro,

¹²³ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II; sul punto si veda L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 408 ss, il quale, richiamando autorevole dottrina, sottolinea che questa impostazione “liberista” della Banca d’Italia ha attirato diverse critiche posto che l’operatività richiesta dal T.u.b. sembra essere fattispecie ben diversa rispetto alla proprietà immobiliare, in quanto tale statica.

¹²⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

¹²⁵ Così CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 60 ss.

conciliarsi, in ogni caso, con la previsione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza secondo cui le Bcc devono adottare “politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della compagine sociale (¹²⁶)”.

Il legislatore del T.u.b. è apparso molto sensibile al corretto funzionamento del meccanismo di formazione della compagine sociale delle Bcc, al punto di prevedere, all’art. 144, sanzioni *ad hoc* da applicare in caso di irregolarità nell’ammissione di soci non legittimati. Più nel dettaglio, detto articolo, al primo comma, stabilisce che “nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 25.822 per l’inosservanza” della citata disposizione di cui all’art. 34 comma 2° del T.u.b.

6.2. Il c.d. principio della porta aperta.

Le società cooperative sono storicamente e strutturalmente caratterizzate dall’operatività del c.d. principio della porta aperta, in ragione del quale soggetti estranei alla compagine sociale in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dallo statuto possono acquisire lo *status socii* previa autorizzazione in tale senso da parte dell’organo amministrativo. In altre parole, l’ammissione di nuovi soci non determina una modificazione dell’atto costitutivo. Ciò, a ben vedere, è reso possibile dal connesso principio della variabilità del capitale sociale, per cui il suo aumento o la sua riduzione derivanti dall’ingresso o dall’uscita di soci non implicano, come rilevato, interventi di adeguamento dell’atto costitutivo. In questo senso, l’art. 2528 c.c., per quanto concerne le cooperative di diritto comune, prevede che “l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato”.

In vero, però, coloro che possiedono i requisiti necessari per acquisire lo *status socii* non sono, per ciò stesso, titolari di un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ammessi nella compagine sociale (¹²⁷), ma semmai di un’aspettativa giuridicamente

¹²⁶ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

¹²⁷ Così PINNA, *Commento all’art. 2524 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1544 ss.

tutelata, la quale può determinare il sorgere di un diritto al risarcimento del danno a seguito di un illegittimo provvedimento di diniego ⁽¹²⁸⁾.

Con specifico riferimento all’ammissione nell’azionariato delle Bcc, l’art. 34 comma 6° del T.u.b. rinvia alla disciplina di cui all’art. 30 comma 5° del medesimo decreto, in materia di Banche Popolari ⁽¹²⁹⁾, ai sensi del quale “le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa”. Tale disposizione aggiunge, inoltre, che “il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio”. Il suddetto quinto comma si conclude precisando che “l’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta”.

In tale contesto le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia prevedono che “l’ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative”. L’autorità di vigilanza ha precisato, altresì, che “lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio”. A tale riguardo, “se risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di

¹²⁸ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2528 c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 82 ss, il quale sottolinea che dopo la riforma del diritto societario, il legislatore ha disciplinato in modo più analitico il principio della porta aperta, rafforzando l’obbligo della società di renderne effettiva l’osservanza e modificando la posizione giuridica dell’aspirante socio mediante l’introduzione di un procedimento che riconosce a quest’ultimo un’aspettativa giuridicamente tutelata all’ingresso nella compagine sociale; cfr. inoltre L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, Padova, 2004, p. 49 ss, in cui si rileva che il diritto dell’aspirante socio al quale è negata l’ammissione nella compagine sociale di ottenere una pronuncia motivata da parte degli amministratori e la conseguente attivazione di un meccanismo di reclamo interno contro la decisione di rifiuto costituiscono un rafforzamento delle garanzie a favore del medesimo aspirante socio, che si realizza principalmente nell’obbligo per gli amministratori di considerare nel giudizio di ammissione l’interesse del terzo, sia pure nei limiti dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse sociale.

¹²⁹ Cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 411 ss, il quale sottolinea che la disciplina del gradimento nelle Bcc è stata modificata dal d. lgs. n. 342 del 1999, il quale ha previsto il rinvio alla disposizione relativa alle Banche Popolari.

ammissione a socio, la Banca d’Italia può obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto”.

Esattamente come per le cooperative di diritto comune, quindi, nemmeno l’aspirante socio di una Bcc risulta essere titolare di un vero e proprio diritto ad acquisire lo *status socii* ⁽¹³⁰⁾. Deve escludersi, inoltre, l’eventualità della scissione tra diritti patrimoniali e diritti corporativi in caso di mancata concessione del gradimento così come avviene per le Banche Popolari ⁽¹³¹⁾.

L’art. 6 dello statuto – tipo delle Bcc, in conformità alla normativa richiamata prevede che “possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative”.

Allo stesso modo, sono dettate, però, delle limitazioni all’acquisto della qualità di socio; a tale fine, l’art. 7 dello statuto – tipo stabilisce che “non possono fare parte della società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti”.

E’ lo statuto di ogni singola Bcc che regola anche la procedura di ammissione di nuovi azionisti. A tale scopo, l’art. 8 comma 1° dello statuto – tipo prevede che “per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente

¹³⁰ Cfr. *ex multis* CASTIELLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 132 ss.

¹³¹ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, cit., p. 411 ss, il quale richiamando autorevole dottrina, rileva che “non essendo le azioni di banca di credito cooperativo destinate alla quotazione di borsa, non si pongono qui quei problemi relativi al contrasto tra *trading* nei mercati finanziari e limiti circolatori concernenti anche i soli diritti patrimoniali”.

statuto o richieste dalla società in via generale”. Più nel dettaglio, il successivo secondo comma aggiunge che “il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente alla formazione provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio”.

Deve rilevarsi, altresì, che per entrare nell’azionariato di una Bcc è necessario che i nuovi soci sottoscrivano almeno un’azione della società cooperativa, eventualmente previo versamento del c.d. sovrapprezzo, ossia di un importo ulteriore rispetto al valore nominale delle azioni. Detto sovrapprezzo è previsto e determinato annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, coerentemente con le politiche aziendali, le quali devono mirare all’ampliamento della compagine sociale.

6.3. Il c.d. principio del voto capitario e la democrazia assembleare.

Tra gli elementi distintivi più rilevanti della struttura cooperativa delle Bcc vi è, senza dubbio, il principio del voto per teste, che peraltro caratterizza, come noto, tutta la categoria delle società cooperative. Ai sensi dell’art. 34 comma 3° del T.u.b., infatti, ogni socio di Bcc “ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute”. Questo strumento, all’evidenza, consente l’attuazione della c.d. democrazia assembleare propria delle imprese cooperative. Occorre rilevare, peraltro, che nelle Banche di Credito Cooperativo tale principio trova rigorosa applicazione, a differenza di quanto avviene

nelle cooperative di diritto comune nelle quali è, invece, ammesso in determinati casi anche il voto multiplo ⁽¹³²⁾.

Il regime del voto capitaro mostra tutta la rilevanza dell’elemento personale all’interno dell’azionariato delle Bcc. Da ciò deriva che il peso dei soci nella compagine sociale non è parametrato sulla base del numero di azioni possedute, ma in ragione della personalità, della autorevolezza, della esperienza, della credibilità, della competenza e della capacità di creare relazioni e rapporti intrasociali di ognuno di essi. Ne consegue che grazie a questa previsione, nelle Bcc emerge con grande incisività un ulteriore elemento tipico del diritto cooperativo.

6.4. La perdita dello *status socii*.

Esattamente come nelle società cooperative di diritto comune, anche nelle Bcc lo *status socii* si perde per le medesime ragioni, ossia morte, esclusione e recesso del socio. Occorre precisare che in tutti questi casi la cessazione della qualità di socio di un determinato soggetto deve essere annotata sul libro soci. A partire dal momento in cui si verifica l’evento che determina la perdita dello *status socii* si instaura una situazione di quiescenza che è presa in apposita considerazione anche dallo statuto – tipo delle Bcc all’art. 12, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle disposizioni del Codice Civile.

Con riferimento alla morte, l’art. 2534 c.c. statuisce, infatti, che gli eredi abbiano diritto al rimborso delle azioni. Tuttavia, la norma lascia anche la possibilità di prevedere all’interno dello statuto la facoltà per gli eredi provvisti dei requisiti per acquisire lo *status socii* di subentrare al *de cuius* nella compagine sociale della cooperativa. Ad ogni modo, se gli eredi del socio defunto sono più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune che tenga i rapporti con la società.

Ne consegue che in caso di morte di un socio potranno verificarsi quattro diverse ipotesi: 1) gli eredi o il loro designato chiedono al consiglio di amministrazione, che

¹³² Si veda al riguardo L.F. PAOLUCCI, *Il governo nelle società cooperative*, in *Le società cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2012, p. 129.

acconsente, di entrare nella compagine sociale; 2) gli eredi o il loro designato chiedono al consiglio di amministrazione di entrare nella compagine sociale della Bcc, ma il consiglio di amministrazione rigetta la richiesta con decisione motivata e messa a verbale consiliare; 3) gli eredi o il loro designato comunicano di non volere subentrare nella posizione di socio; 4) gli eredi rimangono inerti. La deliberazione consiliare di rigetto della richiesta di ammissione, così come la comunicazione degli eredi di non voler subentrare al *de cuius* nella compagine sociale e il decorso di un anno dalla morte del socio senza che gli eredi medesimi pongano in essere nessuno dei comportamenti summenzionati sono circostanze idonee a determinare la cessazione della predetta situazione di quiescenza con la conseguente necessità per la società di procedere alla riduzione del capitale per somma corrispondente al valore della partecipazione detenuta dal socio defunto ⁽¹³³⁾.

Parimenti, anche l’esclusione del socio dalla Bcc rappresenta una delle fattispecie dalle quali deriva la perdita dello *status socii*. Al riguardo, l’art. 2533 c.c. elenca le cause di esclusione del socio dalle cooperative di diritto comune, richiamando quelle previste dall’atto costitutivo, le gravi inadempienze delle obbligazioni previste *ex lege*, dal contratto sociale, dal regolamento e dal rapporto mutualistico, la mancanza o la perdita dei requisiti necessari per partecipare alla società, poi ancora l’interdizione, l’inabilitazione, la condanna ad una pena da cui deriva l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il perimento di una *res* conferita a capitale prima del passaggio di proprietà della stessa in capo alla banca, e infine il fallimento del socio.

In base all’art. 14 dello statuto – tipo delle Bcc, il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci: 1) che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6 dello statuto – tipo medesimo, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7; 2) nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori sindaci o di

¹³³ Per una disamina di questi aspetti della disciplina si veda TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, cit., p. 25 ss.

direttori. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con essa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Infine, avendo riguardo all’istituto del recesso quale causa della perdita della qualità di socio, giova ricordare che l’art. 2532 c.c. prevede che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo e che il recesso non può essere parziale. Inoltre, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Infine, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non prevedano diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

A tale proposito, lo statuto – tipo delle Bcc prevede che oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. Le somme non rimosse entro

cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla società ed imputate alla riserva legale.

7. L’operatività delle Banche di Credito Cooperativo.

Dal punto di vista imprenditoriale, le Bcc, esattamente come le banche costituite in forma di S.p.A. e le Banche Popolari, esercitano la c.d. attività bancaria, (attività loro riservata *ex lege*), la quale, ai sensi dell’art. 10 del T.u.b. (¹³⁴), si estrinseca, da un lato, nella raccolta del risparmio tra il pubblico e, dall’altro, nell’erogazione del credito. La tendenziale equiparazione nell’esercizio dell’attività bancaria tra le Bcc e le altre categorie di banche previste dall’ordinamento italiano non è un dato normativo di importanza trascurabile, atteso che nel disciplinare gli istituti di credito in parola, il legislatore del T.u.b. ha dovuto conciliare le due diverse nature di tali società, ossia quella mutualistica con quella bancaria (¹³⁵). Nel perseguire questo obiettivo, il legislatore è riuscito brillantemente a conservare l’essenza cooperativa delle Bcc, pur consentendo, allo stesso tempo, a queste banche di competere sostanzialmente ad armi pari con gli altri istituti creditizi sul mercato bancario (¹³⁶).

A tale riguardo, l’art. 35 comma 2° del T.u.b. attribuisce agli statuti delle Bcc la funzione di disciplinare, coerentemente con i criteri prudenziali fissati dalla Banca d’Italia, le modalità di svolgimento delle diverse attività da loro esercitabili ed, in

¹³⁴ Per una completa analisi delle disposizioni del T.u.b. concernenti l’attività bancaria si veda *ex multis* CAPRIGLIONE, *Commento all’art. 10 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 31 ss.

¹³⁵ Secondo VECCHI, *Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive*, in *Società*, 1997, 7, p. 764 ss, con l’attuazione della seconda Direttiva comunitaria in materia bancaria, il legislatore italiano ha disciplinato le Bcc come enti creditizi caratterizzati, da un lato, dall’anima bancaria, e dall’altro lato, dall’anima mutualistica; in prospettiva storica si veda, *ex multis*, FAUCEGLIA, *Prime riflessioni sulla territorialità delle Casse di credito cooperativo*, in *Bancaria*, 1993, 9, p. 61 ss, il quale rileva come l’anima localistica insieme a quella mutualistica e a quella creditizia siano state per lungo tempo le caratteristiche più rilevanti delle Casse Rurali e Artigiane.

¹³⁶ Così CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 37 ss; dello stesso parere è anche OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 38 ss, il quale sottolinea che la disciplina in materia di Bcc evidenzia la riuscita conciliazione dell’elemento causale della mutualità con le esigenze dell’impresa.

particolare, delle operazioni di raccolta del risparmio e di impiego dello stesso⁽¹³⁷⁾. Ne consegue, come evidenziato nella Premessa delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla medesima Banca d’Italia⁽¹³⁸⁾, che lo statuto delle singole banche di credito cooperativo assume un ruolo centrale. Esso costituisce, infatti, non soltanto lo strumento che regola i rapporti tra i soci, ma rappresenta anche, diversamente da quanto avviene nelle altre tipologie di banche, il canale attraverso il quale le Bcc medesime recepiscono i criteri prudenziali emanati dalla Banca d’Italia⁽¹³⁹⁾.

Allo stesso modo, gli statuti sociali di tali banche devono indicare altresì le diverse tipologie di attività esercitate, atteso che anche le Bcc, così come le banche con forma di S.p.A. e le Banche Popolari, possono svolgere, in aggiunta all’attività bancaria, qualunque altra attività finanziaria nonché le attività connesse e strumentali nel rispetto della disciplina di vigilanza loro applicabile. In questo ambito, le citate Istruzioni di Vigilanza stabiliscono che “lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che: a) l’attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita; b) nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche contengono la propria posizione netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza. Esse possono

¹³⁷ Cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 416 ss, secondo il quale il secondo comma dell’art. 35 del T.u.b. afferisce alla natura bancaria di tali società cooperative. L’A. sottolinea, inoltre, che con tale norma si impone a dette banche una regolamentazione statutaria dell’attività orientata, se non addirittura imposta, da Banca d’Italia, la quale si giustifica sulla base della considerazione che per istituti numerosi e perlopiù di piccole dimensioni, come le Bcc, i tradizionali strumenti della vigilanza bancaria non sono da soli sufficienti e necessitano, perciò, di integrazioni e rafforzamenti attuabili mediante l’uso coordinato degli statuti sociali.

¹³⁸ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione I.

¹³⁹ Si veda al riguardo MAIMERI, *Gli statuti delle banche di credito cooperativo: profili di vigilanza*, in *Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità*, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001, *passim*, il quale sottolinea che “per le Bcc lo statuto assume una valenza pregnante anche in funzione dell’individuazione del campo di operatività alle stesse attribuito”; si veda inoltre PELLEGRINI, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 1994, p. 197 ss, laddove viene sottolineata la correttezza della scelta di ricorrere a uno strumento flessibile come lo statuto sociale delle banche per regolamentare la graduale trasformazione del sistema creditizio in un regime di tipo sempre più concorrenziale.

offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività ⁽¹⁴⁰⁾”.

Le Istruzioni di Vigilanza consentono, inoltre, alle Bcc di assumere ⁽¹⁴¹⁾: a) partecipazioni in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata ⁽¹⁴²⁾. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo ⁽¹⁴³⁾; b) partecipazioni in società strumentali ⁽¹⁴⁴⁾; c) partecipazioni in società non finanziarie purché il valore dell’interessenza ⁽¹⁴⁵⁾ sia contenuto entro l’1% del patrimonio di vigilanza del partecipante ⁽¹⁴⁶⁾. Tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria ⁽¹⁴⁷⁾.

Come anticipato, lo statuto sociale delle Bcc diviene, quindi, di fondamentale importanza per la definizione dell’operatività di queste banche proprio in ragione della libertà concessa in tale ambito dal legislatore e dalla Banca d’Italia. A questo proposito, l’art. 16 dello statuto – tipo, rubricato espressamente “oggetto sociale”, prevede che le Bcc abbiano per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme; ciò che costituisce, quindi, la loro attività principale. Come accennato, la società può, però, compiere, inoltre, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le

¹⁴⁰ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione III.

¹⁴¹ Circa la possibilità per le Bcc di assumere e detenere partecipazioni societarie in altre società si veda CASTIELLO, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 146 ss.

¹⁴² Per l’assunzione delle partecipazioni resta fermo il limite generale del patrimonio previsto dal Titolo IV, Capitolo IX, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

¹⁴³ Ivi compresa la detenzione congiunta di una partecipazione di controllo che attribuisca alla Banca di Credito Cooperativo una influenza determinante nella gestione della società partecipata.

¹⁴⁴ Per partecipazioni in società strumentali si intendono le partecipazioni definite nel Titolo IV, Capitolo IX, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

¹⁴⁵ L’insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite “complessivo” previsto dalla disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie di cui al Titolo IV, Capitolo IX, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

¹⁴⁶ Nel caso di partecipazioni che superano il limite di “separatezza” si applica la disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie di cui al Titolo IV, Capitolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

¹⁴⁷ Per gli aspetti procedurali e autorizzativi si applicano le disposizioni generali contenute nel Titolo VI, Capitolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Sono ammesse le partecipazioni per recupero crediti, le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e le partecipazioni a consorzi di garanzia e collocamento di titoli di imprese non finanziarie.

operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza ⁽¹⁴⁸⁾. Il medesimo statuto – tipo precisa ancora che la banca può svolgere le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci e può, inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative. Parimenti, lo statuto conferma che la Bcc, con le autorizzazioni di legge, può, altresì, svolgere l’attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la società, come previsto da Banca d’Italia, non può, però, assumere posizioni speculative e deve contenere la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza medesima. E’ consentito, poi, alle Bcc offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se questi realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. In ogni caso, però, la società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. La Bcc potrà, infine, assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza e precedentemente richiamati ⁽¹⁴⁹⁾.

Dalle disposizioni di legge appena menzionate e recepite dallo statuto – tipo delle Bcc si evince, dunque, che il legislatore del T.u.b. e la Banca d’Italia hanno inteso concepire questi istituti di credito come banche universali al pari delle altre categorie di istituti, atteso che, come evidenziato, anche tali banche cooperative non hanno limiti in relazione alla tipologia di attività finanziarie *latu sensu* esercitabili ⁽¹⁵⁰⁾. In questo ambito,

¹⁴⁸ Le attività connesse comprendono l’attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché l’attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica.

¹⁴⁹ Sul punto cfr. D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune (seconda parte)*, cit., p. 48 ss, il quale sottolinea che limitativa risulta essere la disciplina sulle partecipazioni societarie detenibili dalle Bcc, atteso che consente loro quasi esclusivamente l’acquisizione di quote o azioni all’interno di banche della stessa categoria ovvero di società comunque riconducibili al sistema del credito cooperativo.

¹⁵⁰ Cfr. CESARINI, *Se il sistema bancario si polarizza*, in *Coop. cred.*, 1995, 5, p. 30 ss.

infatti, le uniche limitazioni operative vincolanti per le Bcc riguardano, come rilevato, l’attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, la quale può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita e l’esercizio dell’attività in cambi nonché l’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, operazioni nelle quali le banche di credito cooperativo non possono assumere posizioni speculative. A ben vedere, queste cautele non costituiscono una ingiustificata disparità di trattamento delle Bcc rispetto alle altre tipologie di banche, ma sono connesse con le loro peculiarità strutturali e risultano, evidentemente, ispirate dal criterio di vigilanza prudenziale ⁽¹⁵¹⁾.

Seppure, come mostrato, dal punto di vista generale l’operatività bancaria e finanziaria delle Banche di Credito Cooperativo non si distingue in misura troppo significativa da quella delle altre categorie di banche, non ci si può, tuttavia, esimere dal rilevare che essa si caratterizza per alcune importanti peculiarità collegate ad altrettanti elementi strutturali e causali tipici di queste società cooperative ed espressamente previsti e disciplinati dalla normativa loro applicabile, quali la c.d. mutualità prevalente e il c.d. localismo ⁽¹⁵²⁾. La presenza nella normativa citata di questi peculiari istituti giuridici non è priva di effetti per le banche in parola, atteso che gli stessi finiscono per incidere significativamente anche sulle modalità di esercizio dell’attività bancaria da parte delle

¹⁵¹ Così CASTIELLO, *Le istruzioni della Banca d’Italia emanate ai sensi dell’art. 35, 2° comma, T.U.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995, p. 478 ss.

¹⁵² Si veda DE LILLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 110 ss, il quale sottolinea che tra le specificità delle Bcc vi sono proprio il marcato localismo e la prevalente operatività mutualistica; cfr. anche SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, cit., p. 989 ss, il quale evidenzia che le Bcc presentano ancora “forti impronte di quella mutualità e di quel localismo che sono state le giustificazioni storiche del movimento cooperativo; interessante a questo riguardo è anche l’osservazione di MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 543 ss, secondo il quale la mutualità caratterizza le Bcc dal punto di vista societario, mentre il localismo le caratterizza dal punto di vista bancario; si veda inoltre L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 411 ss, secondo il quale è proprio la gestione di servizio verso i soci il tratto qualificante delle Bcc oltre che la principale espressione dello scopo mutualistico perseguito da queste società cooperative; più dubbioso sul punto anche rispetto a quanto dallo stesso precedentemente sostenuto, sembra essere, di contro, OPPO, *Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, p. 757 ss, secondo il quale le Bcc hanno la forma strutturale ed organizzativa tipica delle cooperative, mentre meno accentuato appare essere il “momento mutualistico propriamente inteso”. E ciò, secondo l’A., è conseguenza delle difficoltà di conciliare mutualità e impresa bancaria e soprattutto di vincolare “qualità di socio e qualità di fruitore del credito”.

Bcc come meglio si vedrà nei prossimi due paragrafi, rendendo queste ultime un *unicum* all’interno dell’ordinamento bancario ⁽¹⁵³⁾.

7.1. Le Banche di Credito Cooperativo quali società cooperative a mutualità prevalente: la prevalente erogazione del credito a favore dei soci.

La mutualità prevalente ⁽¹⁵⁴⁾ delle Bcc è sancita, *in primis* dal punto di vista operativo – imprenditoriale, dal disposto dell’art. 35 comma 1° del T.u.b., ai sensi del quale tali banche devono esercitare il credito prevalentemente a favore dei propri soci ⁽¹⁵⁵⁾. In altre parole, la maggior parte degli impieghi erogati dalle Bcc deve essere destinata ai propri soci, con la conseguenza che il contenuto tipico della funzione mutualistica si estrinseca, in queste particolari società cooperative, nella gestione di servizio a favore dei soci, la quale, a sua volta, si identifica con la citata prevalente erogazione del credito verso i medesimi. D’altra parte, invece, la mutualità prevalente non è imposta *ex lege* alle Bcc anche con riguardo alle operazioni di raccolta del risparmio, con la conseguenza che il vantaggio mutualistico ⁽¹⁵⁶⁾ dei soci di queste cooperative è tutelato dall’ordinamento bancario solo in relazione al loro bisogno di credito e non anche in relazione alle esigenze di investimento del proprio risparmio ⁽¹⁵⁷⁾. Ne deriva che nell’operatività bancaria c.d. passiva, le Bcc sono libere di attuare strategie imprenditoriali non condizionate dalla mutualità ⁽¹⁵⁸⁾.

¹⁵³ Cfr. SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, cit., p. 987 ss, secondo il quale “solo le Bcc meritano di essere considerate a sé, in quanto categoria ben diversa dalle altre”.

¹⁵⁴ Per l’inquadramento generale dell’istituto giuridico della mutualità nelle società cooperative si veda *ex multis* L.F. PAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Milano, 1974, *passim*.

¹⁵⁵ Cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 416 ss, il quale sottolinea che questa disposizione afferisce, diversamente dal secondo comma dello stesso articolo, alla natura mutualistica delle Bcc.

¹⁵⁶ Sul punto si veda CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 60 ss, il quale ricorda che i soci delle Bcc ricevono il vantaggio mutualistico consistente nell’ottenimento di credito in modo, almeno potenzialmente, più facile dei terzi non soci.

¹⁵⁷ Secondo L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, cit., p. 411 ss, l’attività di raccolta del risparmio non rientra nell’ambito della gestione di servizio e perciò non soggiace alla regola della prevalenza, poiché è solo il bisogno di credito e non anche quello di investimento che giustifica la partecipazione alla compagine societaria di tali cooperative.

¹⁵⁸ Si veda al riguardo nuovamente COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 417 ss.

La presenza nel diritto delle Banche di Credito Cooperativo della disposizione di cui al citato art. 35 comma 1° del T.u.b. ha all’evidenza un impatto molto forte sul funzionamento e sull’operatività degli istituti creditizi in parola. Infatti, non vi è chi non veda che l’obbligo – fatte salve le deroghe che si analizzeranno – di erogare la parte prevalente dei propri impieghi ai soci potrebbe creare, almeno dal punto di vista teorico, non pochi problemi di allocazione del rischio creditizio in capo alle Bcc⁽¹⁵⁹⁾, qualora le compagini sociali di dette banche siano costituite in misura significativa da soggetti con un basso merito creditizio. Infatti, anche in questa ipotesi, le Bcc dovrebbero comunque rispettare la regola generale per cui il credito deve essere da loro concesso prevalentemente a favore dei propri soci a prescindere dalle condizioni di solvibilità degli stessi. Questo rischio potenziale di inefficiente erogazione del credito potrebbe, tuttavia, essere fronteggiato mediante politiche di incentivazione dell’accesso nell’azionariato delle Bcc medesime⁽¹⁶⁰⁾ rivolte non a chiunque indiscriminatamente sulla sola base del possesso dei requisiti territoriali richiesti *ex lege*, ma semmai verso coloro – clienti e non – che possiedono capacità economiche tali da giustificare successive erogazioni di credito da parte della banca nei loro confronti⁽¹⁶¹⁾. Problemi nell’operatività bancaria potrebbero porsi anche nel caso di Bcc caratterizzate da compagini sociali costituite da soggetti inerti o disinteressati alla fruizione dei servizi bancari offerti dalla loro banca⁽¹⁶²⁾. Anche in questa seconda ipotesi, infatti, la Bcc si troverebbe di fronte a enormi

¹⁵⁹ Circa i potenziali problemi di stabilità che potrebbero derivare alle Bcc dall’applicazione della regola della prevalenza, si veda OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 42 ss.

¹⁶⁰ Cfr. però CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 40 ss, il quale, dal canto suo, segnala che politiche di immissione indiscriminata di nuovi soci snaturerebbero “l’originaria matrice ideologica che tradizionalmente ha qualificato la categoria” delle Bcc, riferendosi alla tendenziale coincidenza tra soci cooperatori e fruitori dei servizi erogati dalla società.

¹⁶¹ Si veda CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, I, p. 141 ss, il quale, a tale proposito, richiama la prassi in base alla quale le Bcc agevolano l’assunzione dello *status socii* da parte dei propri clienti al fine di riuscire a rispettare i penetranti vincoli ad operare prevalentemente con i propri soci.

¹⁶² Con riguardo a queste fattispecie patologiche, cfr. CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, I, p. 467 ss, il quale rileva che ogni socio di Bcc deve instaurare un minimo di rapporti mutualistici con la propria banca, come si ricava dal dovere del revisore cooperativo di verificare l’effettività dello scambio mutualistico. Se, tuttavia, il revisore accerta l’assenza totale di rapporti mutualistici tra la Bcc e alcuni soci deve diffidare la cooperativa a regolarizzare la posizione dei c.d. soci inerti. In concreto, ciò significa che la Bcc dovrà invitare questi ultimi ad intrattenere con sé un minimo di rapporti bancari, ma se nemmeno dopo detto invito

difficoltà nel rispettare la regola della prevalenza nell’erogazione del credito verso i propri soci qualora essi non siano interessati a ricevere affidamenti da parte della banca.

Così, anche per aiutare le Bcc nell’affrontare i predetti possibili problemi che possono essere generati dalla presenza della disposizione in commento, il legislatore ha deciso di temperare, in qualche modo, il citato principio generale della prevalenza attraverso la seconda parte del medesimo art. 35 comma 1° del T.u.b., laddove si prevede che la Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo allo svolgimento di una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci; tale deroga rispetto alla regola generale può essere, però, concessa da Banca d’Italia unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Al riguardo, si è osservato che la possibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà della società cooperativa bancaria, quali per esempio la presenza di un elevato numero di soci inerti nel rapporto con la propria banca ovvero di soci insolventi o insolubili, ha spinto il legislatore del T.u.b. ad attenuare la incisività della regola della prevalenza nell’erogazione del credito verso gli azionisti ⁽¹⁶³⁾. Non si può, tuttavia, tacere il fatto che tale disposizione ha destato diverse perplessità proprio in ragione del potere attribuito alla Banca d’Italia di “sterilizzare”, seppure solo temporaneamente e per ragioni di vigilanza prudenziale, l’elemento causale tipico di tali società bancarie, ossia la mutualità prevalente nell’erogazione del credito ⁽¹⁶⁴⁾.

Analizzando da altra diversa prospettiva l’elemento della mutualità prevalente delle Bcc è possibile affermare che, dal punto di vista personale, per i soci di tali istituti di credito il vantaggio mutualistico di cui gli stessi possono beneficiare grazie alla menzionata previsione di cui all’art. 35 comma 1° del T.u.b., si sostanzia, dunque, nella più concreta possibilità di essere preferiti rispetto ai terzi nell’erogazione degli impieghi

vengono instaurati dei rapporti mutualistici, allora tali soci dovranno essere esclusi.

¹⁶³ Così CASTIELLO, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, cit., p. 138 ss, il quale aggiunge che la discrezionalità dell’organo di vigilanza è regolamentata mediante l’imposizione di alcuni vincoli, ossia: 1) adozione di autorizzazioni in deroga a carattere particolare rivolti a determinate Bcc; 2) esistenza di pericoli per la stabilità della singola Bcc; 3) limitazione temporale della facoltà di derogare al criterio della prevalenza anzidetto.

¹⁶⁴ Cfr. DE LILLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 114 ss, e la dottrina ivi citata.

da parte della loro banca (¹⁶⁵). Questo interesse del socio all’operatività mutualistica della propria Bcc, come rilevato, è tutelato dalla citata disposizione del Testo Unico Bancario, in ragione della quale l’attività di queste banche deve essere indirizzata prevalentemente a favore dei propri soci e rispondere, nel complesso, agli obiettivi collettivi della base sociale. In altri termini, seppure, come è evidente, il socio di Bcc non possa pretendere credito da quest’ultima quando non si trovi nelle condizioni richieste per ottenerlo, in ogni caso, egli può pretendere, diversamente dai terzi non soci, che non gli sia immotivatamente negato (¹⁶⁶). Il fatto che il socio della Bcc non abbia un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere l’erogazione del credito potrebbe indurre a ritenere piuttosto evanescente lo scopo mutualistico in queste cooperative. Tuttavia, si è correttamente osservato (¹⁶⁷) che il fatto che nella disciplina applicabile a tali banche non sia previsto un vero e proprio diritto soggettivo del cooperatore al vantaggio mutualistico non significa che tali cooperative non siano comunque orientate al perseguimento del fine mutualistico. Infatti, il perseguimento di detto scopo da parte della cooperativa non necessariamente si estrinseca nell’obbligatoria attribuzione al socio del vantaggio mutualistico. In altre parole, il socio ha verso la società, semplicemente, diritto ad ottenere che l’attività sociale sia orientata allo scopo mutualistico e, sul fronte opposto, la cooperativa è obbligata, in via generale, ad erogare prevalentemente il credito verso i soci. La quale cosa, però, non significa, evidentemente, che la Bcc sia tenuta ad erogare credito indistintamente ed indifferentemente ad ogni socio che gliene faccia

¹⁶⁵ Da altro punto di vista, però, OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 468 ss, osserva che “la mera prevalenza dell’agire con i soci e il rispetto delle esigenze dell’impresa sembrano escludere una pretesa incondizionata del singolo”. L’A. rileva, ancora, che l’aspettativa del socio potrebbe rappresentare una sorta di interesse legittimo che deve essere assecondato dagli amministratori della cooperativa, coordinando lo stesso con le esigenze di stabilità della banca. In concreto, tutto ciò significa che certamente inammissibile sarebbe un rifiuto immotivato di erogare credito al socio così come una immotivata preferenza nell’erogazione verso soggetti terzi.

¹⁶⁶ Così OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 39 ss, il quale compara la situazione giuridica dell’azionista di S.p.A. che ha un diritto astratto al dividendo ma che “deve fare i conti con il concreto apprezzamento dell’interesse della società” con quella del socio di Bcc, il quale ha un diritto astratto alla concessione di credito, ma che “deve fare i conti con l’interesse dell’impresa bancaria, che è interesse anche suo”.

¹⁶⁷ Così OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, in *Scritti giuridici*, vol. VI, Padova, 2000, p. 551 ss.

richiesta a prescindere dal merito creditizio. Da tutto ciò deriva, in ultima istanza, che al socio è riconosciuto non già un diritto alla prestazione della società – *i.e.* diritto all’erogazione di credito – ma semmai il diritto ad ottenere il vantaggio mutualistico in proporzione all’importanza dei rapporti mutualistici effettivamente intrattenuti con la cooperativa. Vantaggio mutualistico che, come noto, nelle cooperative di consumo consiste in un risparmio di spesa e nelle cooperative di produzione e lavoro in un aumento di retribuzione e che, in quanto tale, può essere monetizzato dal socio o immediatamente ovvero mediante lo strumento del ristorno a seconda delle scelte effettuate dalla cooperativa. Ciò che, dunque, da diverso punto di vista non consente, come rilevato, alla Bcc di erogare credito in assenza delle necessarie condizioni ad un soggetto solo perché socio. Se così non fosse, anzi, l’erogazione del credito non solo non sarebbe un atto dovuto, ma addirittura costituirebbe un comportamento illegittimo da parte degli amministratori, in quanto tale generatore di responsabilità degli stessi verso la società poiché patrimonialmente pregiudizievole per la stessa ⁽¹⁶⁸⁾.

Con specifico riguardo al concetto di prevalenza nell’esercizio del credito a favore dei soci, la Banca d’Italia, nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche ⁽¹⁶⁹⁾, ha precisato che lo statuto delle Bcc indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al predetto principio della prevalenza, lasciando ancora una volta dei margini all’autonomia statutaria di tali istituti creditizi.

La medesima Banca d’Italia, sempre all’interno delle Istruzioni di Vigilanza, ha disposto, però, che tale principio della prevalenza è rispettato quando più del 50% delle

¹⁶⁸ Così ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 503 ss, il quale aggiunge che come non esiste un diritto soggettivo del socio di Bcc ad ottenere credito dalla banca, in quanto non consiste in tale diritto soggettivo il perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, così, allo stesso modo, non è revocabile in dubbio che il socio di una cooperativa che gestisce uno spaccio aziendale, il quale non abbia denaro per comprare i prodotti dalla stessa commercializzati possa comunque pretendere – in quanto socio – di avere detti prodotti.

¹⁶⁹ Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione III.

attività di rischio ⁽¹⁷⁰⁾ è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero ⁽¹⁷¹⁾. L’Autorità di Vigilanza ha chiarito, inoltre, che le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata dal socio della Bcc sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. In altre parole, Banca d’Italia lascia allo statuto delle Bcc il compito di indicare le modalità con cui l’istituto bancario intende applicare la regola della prevalenza, ma d’altra parte, interviene per quantificare la misura della prevalenza ⁽¹⁷²⁾.

La dottrina, tuttavia, ha espresso alcuni dubbi circa la definizione elaborata da parte della Banca d’Italia del concetto di “prevalenza” nella parte in cui detto criterio si ritiene rispettato anche qualora più del 50% delle attività di rischio sia destinato ad attività a ponderazione zero, atteso che in questo modo si legittima il possibile indebolimento della mutualità prevalente, ossia dell’elemento causale che, come evidenziato, caratterizza la fattispecie della banca di credito cooperativo unitamente al carattere del localismo ⁽¹⁷³⁾.

¹⁷⁰ In base alle medesime Istruzioni di Vigilanza, per attività di rischio si intendono le attività di rischio, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità; vi rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilità per la quantificazione dell’equivalente creditizio. Sono inclusi i titoli del portafoglio non immobilizzato. È escluso il margine disponibile su linee di credito.

¹⁷¹ Sempre in base alle Istruzioni di Vigilanza per attività di rischio a ponderazione zero si intendono le attività di rischio descritte nella nota precedente, a ponderazione zero ai fini della disciplina sul coefficiente di solvibilità di cui all’Allegato B del Titolo IV, Capitolo II, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, ossia crediti per cassa, operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contanti o su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla stessa banca, operazioni di finanziamento garantite che hanno per debitore i governi centrali, le banche centrali.

¹⁷² Così BELLI – MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1996, I, p. 450 ss.

¹⁷³ Così CASTIELLO, *Le istruzioni della Banca d’Italia emanate ai sensi dell’art. 35, 2° comma, T.U.*, cit., p. 477 ss, il quale, però, non può non riconoscere l’importanza della scelta legislativa adottata da Banca d’Italia per consentire, nei casi individuati precedentemente, alle Bcc di continuare a perseguire l’obiettivo della sana e prudente gestione dell’impresa bancaria. Tale scelta, tuttavia, sembrerebbe collocarsi al di fuori delle delega legislativa conferita alla Banca d’Italia dal legislatore del T.u.b., atteso che nel menzionato testo unico non vi è traccia alcuna di possibili deroghe al principio della mutualità prevalente nell’operatività creditizia delle Bcc. Ne deriva un contrasto di fondo tra l’impostazione strutturale delle Bcc quali cooperative a mutualità prevalente e le scelte imprenditoriali che dalle stesse possono essere adottate; anche MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 542 ss, sottolinea che consentire che più del 50% delle attività di rischio sia destinata ad attività a ponderazione zero ha quale effetto il

La restante parte (di conseguenza, non prevalente) del credito erogabile dalle Bcc può essere concessa, invece, anche a soggetti estranei alla propria compagine sociale. Tuttavia, al riguardo le Istruzioni di Vigilanza stabiliscono che lo statuto delle banche di credito cooperativo preveda che le attività di rischio non destinate ai soci siano assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale ⁽¹⁷⁴⁾ della banca medesima. Così, se con tale disposizione si consente alle Bcc, da un lato, di operare anche con soggetti estranei alla propria compagine sociale, dall’altro lato, però, si impone alle medesime banche di circoscrivere l’attività di erogazione del credito quasi unicamente a favore di soggetti appartenenti al proprio territorio di insediamento. Tuttavia, sempre al fine di non vincolare eccessivamente il *modus operandi* di tali banche, l’Autorità di Vigilanza consente che lo statuto delle Bcc preveda che una quota non superiore al 5% del totale delle attività di

rafforzamento della stabilità patrimoniale dell’istituto di credito. Ciò, peraltro, risulta, secondo l’A., coerente con la presa d’atto che le Bcc, prima che cooperative, sono banche, perciò è necessario, innanzitutto, salvaguardare l’interesse della collettività alla loro stabilità, antepoendo lo stesso anche all’interesse mutualistico dei soci; da altra prospettiva CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 39 ss, rileva che la possibilità di investire in attività a ponderazione zero senza violare la regola della prevalenza è correlata alla consapevolezza della Banca d’Italia del fatto che già molte Casse Rurali in passato investivano in titoli di Stato gran parte delle proprie disponibilità, con il conseguente ed ulteriore effetto di favorire i soci depositanti le cui posizioni creditorie sono garantite da attivi bancari meno rischiosi; di contro, secondo CUSA, *La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, in *Coop. cons.*, 2006, 3, p. 153 ss, “il fatto che una Bcc sia costretta a ricorrere non eccezionalmente ad attività di rischio a ponderazione zero per garantirsi di essere sempre a mutualità prevalente costituisce sicuramente un grave sintomo di malessere della sua *governance*”; dal canto loro, invece, BELLI – MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, cit., p. 450 ss, in modo efficace sottolineano che questa possibilità denota che la stabilità dell’impresa bancaria è sempre e comunque la priorità del sistema anche rispetto alla conservazione della mutualità, perciò, “nella tradizionale dialettica fra anima bancaria ed anima mutualistica, se si giunge alle strette, la seconda soccombe”. Secondo gli A., però, in ragione della presenza di questa disposizione potrebbe, per assurdo, anche configurarsi la fattispecie limite di una Bcc che, senza discostarsi dalle Istruzioni di Vigilanza, abbandoni qualunque rapporto con i propri soci nell’erogazione del credito. Se ciò avvenisse, si realizzerebbe una “mutazione genetica”, ossia una Bcc, qualificata dall’ordinamento come cooperativa a mutualità prevalente, che non interagisce in alcun modo con i propri soci; se quest’ultimo rappresenta un caso di scuola difficilmente verificabile, secondo CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 462 ss, nella realtà vi sono “Bcc che svolgono con i soci meno del 25% della loro complessiva attività di rischio e che dunque rispettano la disposizione dianzi ricordata grazie alle loro attività di rischio a ponderazione zero”. In questi casi, tuttavia, secondo l’A., vi è il rischio di possibili contestazioni nei confronti della Bcc in relazione all’inosservanza delle norme tributarie.

¹⁷⁴ Per zona di competenza territoriale, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, si intende il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

rischio sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale ⁽¹⁷⁵⁾. In questo contesto, occorre precisare che non rientrano nel limite della competenza territoriale: a) le attività di rischio nei confronti di altre banche e di società finanziarie capogruppo di gruppi bancari; b) le menzionate attività di rischio a ponderazione zero, le quali, quindi, possono essere effettuate anche fuori dal bacino territoriale di competenza, *rectius*, a favore di soggetti appartenenti a territori diversi rispetto a quello di insediamento della Bcc.

Venendo, a questo punto, al tema dell’inquadramento tipologico della banca di credito cooperativo in considerazione della distinzione codicistica tra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative, occorre sottolineare che l’art. 150 *bis* del T.u.b., al quarto comma, dispone che “lo statuto delle Banche di Credito Cooperativo contiene le clausole previste dall’art. 2514, primo comma, del codice civile ⁽¹⁷⁶⁾”, ossia le c.d. clausole della mutualità prevalente o clausole antilucrative ⁽¹⁷⁷⁾. Esse consistono, più nel dettaglio, nel limite alla distribuzione dei dividendi ed alla remunerazione degli strumenti finanziari, nel divieto di distribuzione di riserve e nell’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo.

A ciò deve aggiungersi quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 150 *bis* del T.u.b., il quale esclude l’applicazione nei confronti delle Bcc dell’art. 2514 comma 2° c.c. e dell’art. 2545 *octies* c.c. ⁽¹⁷⁸⁾. Ne consegue che l’assemblea straordinaria delle Bcc non può deliberare la soppressione delle predette clausole statutarie di mutualità prevalente ⁽¹⁷⁹⁾ e che queste società non possono perdere la predetta mutualità

¹⁷⁵ Entro il limite indicato c.d. *plafond* dell’operatività fuori zona sono contenute tutte le attività di rischio fuori zona, tra le quali le attività che costituiscono il portafoglio titoli (immobilizzato e non immobilizzato) della banca e le partecipazioni. Per le partecipazioni valgono gli specifici limiti precedentemente indicati. Le attività di rischio nei confronti dei soci e quelle dagli stessi garantite, secondo le condizioni indicate dalle medesime Istruzioni di Vigilanza, si considerano assunte nella zona di competenza territoriale della banca.

¹⁷⁶ Per l’esegesi di questa norma si veda *ex multis* L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2514 c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 30 ss.

¹⁷⁷ Si veda al riguardo PAGAMICI, *Banche cooperative: la nuova disciplina di coordinamento*, cit., p. 345 ss.

¹⁷⁸ Cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2545 octies c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 140 ss.

¹⁷⁹ Sul punto si veda D’AMARO, *Cooperative di credito*, in *Società cooperative e mutue assicuratrici*, a cura di Bassi – Capo – D’Amaro – Giorni – Sarno, Torino, 1999, p. 615, dove si rileva che in passato si pensava che le Bcc fossero libere di inserire o di non inserire nel proprio statuto sociale le clausole c.d.

prevalente. Dal combinato disposto tra il primo e il quarto comma del citato art. 150 *bis* del T.u.b., unitamente alla menzionata regola della prevalenza nell’erogazione del credito verso i soci di cui all’art. 35 comma 1° del T.u.b., deriva, dunque, che le Bcc sono necessariamente cooperative a mutualità prevalente e che le stesse non possono perdere detta qualifica ⁽¹⁸⁰⁾. In questo senso, nella Relazione al D. Lgs. n. 310 del 2004 si afferma esplicitamente che il T.u.b. “configura le Bcc come cooperative ispirate al principio mutualistico nella misura massima prevista dall’ordinamento e non sembra ammettere l’eventualità di una classe di Bcc che, volontariamente, dismettendo le clausole mutualistiche, perda con queste la connotazione della mutualità prevalente”. Non vi è dubbio alcuno, infatti, che le Bcc che rispettano, in concreto, il disposto delle anzidette clausole statutarie – obbligatoriamente presenti negli statuti – nonché la previsione dell’art. 35 comma 1° del T.u.b. siano da considerare cooperative a mutualità prevalente ⁽¹⁸¹⁾. In conformità a quanto finora rilevato, perentoriamente, l’art. 1 comma 2° dello statuto – tipo delle Bcc recita che “la Banca di Credito Cooperativo di è una società cooperativa a mutualità prevalente”.

Un problema può sorgere, però, se la Bcc, pur conservando all’interno del proprio statuto le menzionate clausole, di fatto non rispetta il loro disposto, ovvero viola la regola della prevalenza ⁽¹⁸²⁾. A tale riguardo, l’art. 28 comma 2 *bis* del T.u.b. stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a

antilucrative di cui all’art. 26 della Legge Basevi.

¹⁸⁰ Così COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1127 ss, il quale aggiunge che “la Banca d’Italia dovrà quindi negare l’autorizzazione alla costituzione (art. 14 T.u.b.) in assenza di dette clausole, né dovrà consentire modifiche statutarie (art. 56 T.u.b.) delle suddette clausole, anche se credo che ciò riguardi soltanto le clausole mutualistiche nella loro versione «minimale» prevista dall’art. 2514 comma 1° c.c., mentre rimarrebbe la possibilità di creare clausole (in sede di costituzione o di modifica statutaria) che accentuino i requisiti mutualistici (ad esempio introducendo ulteriori limiti alla distribuzione degli utili o escludendola del tutto)”; secondo BLANDINI, *Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto della riforma del diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delga del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, in Banca borsa tit. cred., 2005, I, p. 684 ss, “la individuazione delle Bcc come a mutualità prevalente parimenti si inserisce perfettamente nel sistema oggi vigente”.*

¹⁸¹ Cfr. COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 408 ss; si veda, inoltre, PRESTI, *Le banche cooperative e la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2005, 1, p. 10 ss.

¹⁸² Anche OPPO, *Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale*, cit., p. 755 ss, si pone il predetto quesito, chiedendosi, in particolare, se le Bcc che non rispettano le norme delle leggi speciali possono diventare – fatte “salve le sanzioni dell’ordinamento bancario e salva la perdita dei benefici fiscali – cooperative a mutualità non prevalente?”.

mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell’art 35 del presente decreto”. Se ne evince che il mancato rispetto delle clausole previste dall’art. 2514 c.c. unitamente all’esercizio del credito prevalentemente rivolto a soggetti diversi dai soci determina conseguenze di natura fiscale che consistono nella perdita delle agevolazioni tributarie di cui altrimenti tali banche beneficerebbero ⁽¹⁸³⁾. Ciò che, *a contrariis*, significa che le predette Bcc beneficiano, in condizioni normali, ossia quando rispettano le disposizioni di legge a cui sono soggette, delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie.

A ciò deve aggiungersi, però, che l’inosservanza delle menzionate clausole mutualistiche da parte delle Bcc, così come la violazione della regola della prevalenza, dovrebbero essere sanzionate dall’Autorità di Vigilanza eventualmente anche mediante la sottoposizione della banca medesima ad amministrazione straordinaria o addirittura a liquidazione coatta amministrativa in quanto trattasi di contegni *contra legem* rilevanti anche ai sensi della normativa bancaria ⁽¹⁸⁴⁾.

Ciò premesso, occorre rilevare che, seppure sia innegabile che la mutualità prevalente cui sono soggette nella propria operatività le Bcc, le quali devono erogare il credito per più della metà ai soci, finisca per rappresentare un ostacolo allo sviluppo dimensionale ed aziendale di tali istituti bancari ⁽¹⁸⁵⁾, è, tuttavia, altrettanto innegabile che tale elemento strutturale e causale (unitamente al localismo) costituisca la ragione d’essere di tali banche. Se, infatti, si consentisse loro di operare in misura prevalente con non soci, esse perderebbero innegabilmente la loro reale causa strutturale che le identifica nel sistema bancario come enti creditizi al servizio dei propri soci, con la conseguenza che anche questi ultimi non avrebbero più motivi dirimenti per essere

¹⁸³ Si veda a tale proposito LOLLI, *Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative*, cit., p. 48; cfr. altresì CUSA, *La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, cit., p. 153 ss, secondo il quale l’attuale disciplina evidenzia la specifica funzione sociale delle Bcc che da diverso tempo grazie all’autonomia statutaria si sono conformate al modello di cooperazione costituzionalmente previsto.

¹⁸⁴ Si veda al riguardo MAGLIOCCO, *Banche di credito cooperativo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi – Castaldi, Milano, 1996, I, p. 561.

¹⁸⁵ Cfr. CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, cit., p. 155 ss.

clienti della propria Bcc ⁽¹⁸⁶⁾. In altri termini, se la regola della prevalenza rappresenta, come evidenziato in dottrina ⁽¹⁸⁷⁾, un pericoloso ed ingombrante impedimento al naturale sviluppo di questi enti creditizi con conseguenti ulteriori pericoli di stabilità patrimoniale per gli stessi, allo stesso modo, l’assenza di detta regola comporterebbe la sostanziale omologazione operativa delle Bcc rispetto alle altre tipologie di banche con l’effetto di renderle quasi totalmente prive di qualunque *appeal* verso la potenziale clientela, condannandole, dunque, a una fine certa ed inesorabile ⁽¹⁸⁸⁾.

Ne consegue, perciò, che tra le due alternative appena ipotizzate, ossia presenza ovvero assenza nel diritto delle Banche di Credito Cooperativo della regola della prevalenza, secondo chi scrive, da preferire è certamente l’impostazione adottata dal legislatore e dalla Banca d’Italia e attualmente in vigore tanto per ragioni di coerenza normativa quanto per ragioni di efficienza imprenditoriale ⁽¹⁸⁹⁾.

¹⁸⁶ In senso conforme cfr. AGOSTINI, *Bcc e banche popolari: necessità di una riforma*, in *Coop. cons.*, 2008, 7, p. 417 ss, la quale osserva che il successo del credito cooperativo e la sua stabilità dimostrano che solo preservando la natura mutualistica di queste banche è possibile continuare ad ottenere ottimi risultati economici.

¹⁸⁷ Si veda ancora CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, cit., p. 155 ss.

¹⁸⁸ Si veda al riguardo quanto osservato da MAIMERI, *Le banche cooperative nel testo unico*, in AA. VV., *La nuova legge bancaria*, a cura di Rispoli Farina, Napoli, 1995, p. 155 ss, secondo il quale “le banche cooperative si connotano per l’esserci, perché hanno una loro struttura, una loro economicità di gestione, una loro funzione economica brillantemente assolta in questi anni, elementi che ne giustificano la salvaguardia dall’espansione concettuale della banca s.p.a.”.

¹⁸⁹ In senso conforme a quanto rilevato cfr. CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 462 ss, il quale sottolinea che “l’ordinamento vigente, per fortuna, impone ancora, seppure con alcune ambiguità ed incoerenze, che vi siano scambi mutualistici tra istituzione finanziaria e i suoi soci per potersi parlare di banca cooperativa”; in senso difforme, invece, CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, cit., p. 155 ss, si augura l’abbandono di una nozione di mutualità ormai obsoleta (incentrata sugli scambi mutualistici con i soci) a favore di una nuova concezione di mutualità basata sul localismo, da intendersi come svolgimento dell’attività bancaria sul territorio.

7.2. Il localismo come impostazione strutturale ed operativa delle Banche di Credito Cooperativo.

Il secondo elemento strutturale caratterizzante le Bcc, unitamente al principio della prevalenza nell'erogazione del credito a favore dei soci, è, come anticipato, rappresentato dal c.d. localismo.

Il localismo delle Bcc si estrinseca, dal punto di vista imprenditoriale, in due diverse modalità, una per così dire indiretta e una diretta ⁽¹⁹⁰⁾.

Indirettamente, la previsione per cui i soci delle Bcc debbono risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza di tali banche ⁽¹⁹¹⁾, unitamente all'obbligo per le medesime di erogare il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci determina che gli impieghi delle Bcc siano, di regola, prevalentemente concessi a soggetti attivi a vario titolo sul territorio di appartenenza della stessa banca ⁽¹⁹²⁾. Ciò, come rilevato, può venire meno solo in casi eccezionali, ossia qualora più del 50% delle attività di rischio sia destinato ad attività a ponderazione zero, e forse anche qualora Banca d'Italia, per ragioni di stabilità dell'istituto, consenta, per un determinato periodo, l'esercizio del credito prevalentemente verso non soci, e quindi, verosimilmente, anche verso soggetti estranei al territorio di competenza della banca.

Di contro, incide in via diretta sulla individuazione della zona di operatività delle Bcc l'obbligo previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di concentrare l'esercizio dell'attività bancaria all'interno di una determinata area territoriale ⁽¹⁹³⁾. Più nel dettaglio, le Istruzioni

¹⁹⁰ Si tratta di ciò che OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 35 ss, con la consueta genialità espressiva definisce “localismo corporativo” e “localismo operativo”.

¹⁹¹ Sul punto si veda CASTIELLO, *Commento all'art. 34 T.u.b.*, cit., p. 124 ss.

¹⁹² L'effetto derivante dal connubio tra vincoli operativi localistici e mutualità prevalente, secondo DE LILLO, *Commento all'art. 33 T.u.b.*, cit., p. 111 ss, consiste nell'attribuzione alle Bcc del ruolo di strumenti di sviluppo delle economie zonali; si veda in senso conforme anche CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, cit., p. 162 ss.

¹⁹³ Sul punto cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all'art. 34 T.u.b.*, cit., p. 408 ss, il quale evidenzia che il localismo c.d. operativo non è disciplinato nel T.u.b., poiché il legislatore ha delegato alla Banca d'Italia il compito di fissare dei criteri per l'individuazione e la determinazione delle aree territoriali di competenza delle singole Bcc, le quali devono, successivamente, trovare apposita indicazione negli statuti di tali società. L'A. rileva, però, che la predetta delegificazione prevista dall'art. 35 comma 2° del T.u.b. è stata fortemente criticata per i profili di possibile incompatibilità con la riserva di legge in materia di iniziativa economica stabilita dall'art. 41 della Costituzione; cfr. anche BELLÌ – MAZZINI, *Le*

dettate dalla Banca d’Italia stabiliscono che le Banche di Credito Cooperativo indichino nel proprio statuto una determinata zona di competenza territoriale ⁽¹⁹⁴⁾. La zona di competenza territoriale, secondo le predette Istruzioni di Vigilanza, ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi. La Banca d’Italia ha precisato che fra tutti questi comuni deve esistere contiguità territoriale ⁽¹⁹⁵⁾, anche se possono essere previste sedi distaccate ⁽¹⁹⁶⁾ caratterizzate dal fatto di essere insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono, però, essere nominativamente indicati nello statuto ⁽¹⁹⁷⁾, e, in tale caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi. L’Autorità di Vigilanza ha, a tale proposito, stabilito che per l’apertura di sedi distaccate è necessario che la Bcc: a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; b) sia in linea con la disciplina in materia di coefficienti patrimoniali

banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo, cit., p. 445 ss, i quali segnalano un *fumus* di incompatibilità della normativa sulle Bcc in materia di limiti territoriali all’operatività con il diritto europeo e i principi di libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi in esso contenuti.

¹⁹⁴ Le banche di credito cooperativo non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i “*Points of sale - P.O.S.*”.

¹⁹⁵ Il requisito della contiguità territoriale non ricorre nelle ipotesi in cui due o più comuni siano separati tra loro dal mare. Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l’apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi in base al Titolo III, Capitoli II e III, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. L’operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l’operatività fuori zona in base a quanto previsto nelle Istruzioni di Vigilanza Titolo VII, Capitolo I.

¹⁹⁶ Cfr. ancora BELLÌ – MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, cit., p. 456 ss, dove si rileva che il termine sede distaccata utilizzato dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di Vigilanza ha un significato diverso rispetto a quello di succursale, in quanto non indica una semplice articolazione dell’impresa sul territorio, ma incide direttamente sulla struttura societaria della Bcc. Ciò deriva dal fatto che tra i requisiti richiesti per l’apertura di una sede distaccata vi è anche la presenza di una compagine azionaria di riferimento *in loco* composta da almeno 200 soci appartenenti al territorio di insediamento della stessa. Ne consegue che la sede distaccata risulta essere “un parto della normativa secondaria”, nonché un istituto sconosciuto tanto al diritto italiano quanto a quello comunitario.

¹⁹⁷ Secondo CASTIELLO, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, cit., p. 144 ss, la prescrizione per cui i Comuni di insediamento delle sedi distaccate delle Bcc devono essere nominativamente indicati nello statuto delle stesse non appare condivisibile, in quanto impone di procedere a modifiche statutarie ogni qualvolta si decida di ampliare o restringere l’area di operatività.

obbligatori; c) abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento ⁽¹⁹⁸⁾.

La sopradescritta impostazione adottata dalla Banca d’Italia con riferimento all’area geografica di operatività delle Bcc risulta più convincente di quanto stabilito dalla disciplina previgente contenuta nel T.u.c.r.a., laddove era previsto che le Cra potessero operare unicamente nel Comune di insediamento e nei Comuni limitrofi ⁽¹⁹⁹⁾. Più nel dettaglio, il legislatore del T.u.b. e la Banca d’Italia, modificando l’impostazione della disciplina precedente, hanno dimostrato di avere preso atto della circostanza per cui i territori di operatività delle Bcc, dal punto di vista economico, non sempre rientrano perfettamente all’interno dei rigidi confini geografici dei singoli Comuni di insediamento di tali istituti creditizi. In altre parole, grazie alla possibilità di ampliare l’area geografica di operatività della singola Bcc oltre i confini comunali si consente a tali banche di mettersi al servizio di territori intercomunali, (ma in certi casi anche interprovinciali o addirittura interregionali), che presentano analogie e connessioni sotto il profilo socio – economico.

Nonostante l’ampliamento rispetto al passato delle zone di operatività potenziale delle singole Bcc, tuttavia, permane ancora oggi la regola che non consente loro, come avviene per le altre tipologie di banche, di collocare liberamente sull’intero territorio nazionale proprie succursali in base a valutazioni strategico – imprenditoriali effettuate dal *management* della società bancaria. Ne consegue, all’evidenza, che la anzidetta scelta politico – legislativa di continuare a circoscrivere (seppure con meno rigidità che in passato) l’area territoriale di operatività delle Bcc non è priva di effetti sull’esercizio dell’attività bancaria da parte delle stesse. Detti effetti, secondo chi scrive, non sono,

¹⁹⁸ Al riguardo cfr. BELLI – MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, cit., p. 456 ss, i quali si mostrano critici nei confronti della disciplina sulle sedi distaccate, in quanto per aprirne una la Bcc deve, tra l’altro, avere preconstituito una rete di rapporti di clientela significativa con i residenti, ma ciò è, a sua volta, fortemente ostacolato dalle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza che limitano l’operatività con soggetti estranei all’area territoriale di insediamento della Bcc. La difficile via di uscita da questo *rebus* è rappresentata dall’implementazione delle attività di raccolta del risparmio con clienti residenti nelle aree in cui si intende aprire la sede distaccata.

¹⁹⁹ Per una compiuta esegesi dell’evoluzione della disciplina bancaria relativa alla determinazione delle aree di operatività delle Cra prima e delle Bcc poi si veda CASTIELLO, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, cit., p. 143 ss.

però, necessariamente negativi e, in quanto tali, pregiudizievoli per tali banche. Infatti, se, da un lato, questa impostazione limita, inesorabilmente, le prospettive di crescita dimensionale delle Bcc singolarmente considerate ⁽²⁰⁰⁾, dall’altro lato, non può, però, non essere evidenziato che la delimitazione dello spazio operativo di detti istituti creditizi salvaguarda il radicamento degli stessi sul proprio territorio nonché la loro vocazione localistica ⁽²⁰¹⁾. Ciò che, a sua volta, consente al singolo istituto di avere una profonda e completa conoscenza del tessuto socio – economico del proprio territorio e della comunità ivi insediata, con positive ricadute sulle strategie aziendali di erogazione del credito ⁽²⁰²⁾. In conclusione, quindi, l’obbligo di circoscrivere l’operatività bancaria a limitate aree territoriali predeterminate, se ben affrontato dal *management* delle Bcc, può rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per questi istituti di credito rispetto ai *competitors* di maggiori dimensioni e attivi su aree geografiche più estese ⁽²⁰³⁾.

8. Gli utili delle Banche di Credito Cooperativo. I dividendi e i ristorni.

L’essenza cooperativa e mutualistica delle Bcc è ulteriormente rafforzata dalla disciplina sugli utili di esercizio, la quale, attraverso stringenti limitazioni alla

²⁰⁰ Secondo BLANDINI, *Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto della riforma del diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, cit., p. 688 ss, il localismo “duro” che caratterizza le Bcc costituisce un aggravio notevole per il loro possibile sviluppo; in senso conforme si è espresso anche MAZZINI, Il localismo delle banche di credito cooperativo tra mercato e concorrenza, in Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001, passim.*

²⁰¹ Cfr. sul punto VECCHI, *Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive*, cit., p. 764 ss, la quale, in senso conforme, evidenzia che l’assenza di limiti territoriali all’operatività delle Bcc, così come l’ampliamento degli stessi ridimensionerebbero uno dei principali punti di forza di queste banche, e cioè il rapporto diretto delle stesse con i propri soci quali soggetti appartenenti alla medesima comunità dell’istituto creditizio.

²⁰² Si veda sul punto CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, cit., p. 40 ss, il quale sottolinea che la predetta impostazione legislativa della disciplina sulle Bcc ha l’evidente scopo di accentuare la “funzione di indirizzo dell’attività creditizia alla promozione ed allo sviluppo economico zonale, che storicamente ha individuato uno degli aspetti essenziali della mutualità cooperativa in campo bancario”.

²⁰³ Si veda D’ALÌ, *Una banca al servizio del territorio*, in *Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità*, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001, *passim*.

distribuzione dei dividendi ai soci, accentua ancor più che nelle cooperative di diritto comune l’antilucratività che deve animare sempre e comunque l’*agere* di tali società⁽²⁰⁴⁾.

Infatti, ferma l’applicazione dell’art. 2514 c.c.⁽²⁰⁵⁾, con specifico riferimento alle sole Bcc, l’art. 37 comma 1° del T.u.b. stabilisce che dette imprese bancarie “devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale” aggiungendo, altresì, al secondo comma, che “una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge”. Ne consegue che solo la quota di utili non destinata ai fondi mutualistici né finalizzata ad implementare la riserva legale potrà essere, nel rispetto dei parametri indicati dal predetto art. 2514 c.c., distribuita ai soci sotto forma di dividendo. Il terzo comma dell’art. 37 del T.u.b. conclude aggiungendo, infine, che “la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata ai fini di beneficenza o mutualità⁽²⁰⁶⁾”.

Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, sul punto, confermano quanto disposto dal Testo Unico, precisando, inoltre, che la quota di utili da corrispondere ai

²⁰⁴ Cfr. OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 467, il quale rileva che la compressione del tasso di lucratività nella disciplina sulle Bcc è innegabile non solo rispetto a quanto previsto per le banche popolari ma anche in relazione a quanto precedentemente stabilito per le Casse Rurali e Artigiane.

²⁰⁵ Ai sensi di detto articolo, anche le Bcc, in quanto cooperative a mutualità prevalente “devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria”.

²⁰⁶ Per una disamina in prospettiva storica della disciplina sugli utili delle Casse Rurali e Artigiane contenuta nel T.u.c.r.a. si veda COSTI, *L’ordinamento bancario*, cit., p. 413 ss.

fondi mutualistici deve essere pari al 3% degli utili netti annuali al netto dell'accantonamento minimo a riserva legale.

Il risultato dell'applicazione della anzidetta disciplina consiste nel fatto che le Bcc possano perseguire uno scopo lucrativo assai limitato⁽²⁰⁷⁾. Ciò che, a sua volta, determina che non sarà certo la profittabilità dell'investimento nel capitale di rischio delle Bcc a muovere soggetti estranei alla compagine sociale ad acquisire lo *status socii* di tali cooperative bancarie⁽²⁰⁸⁾.

Come accennato, la normativa in materia di destinazione degli utili applicabile alle Bcc risulta essere addirittura più restrittiva di quella generale dettata con riguardo alle cooperative di diritto comune. La differenza che, in questo ambito, contraddistingue quanto previsto per le Bcc dal T.u.b. e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia rispetto a quanto previsto in generale per le cooperative dal codice civile è rappresentata dal menzionato obbligo valido solo per le suddette banche di destinare a riserva legale ben il 70% degli utili netti annuali. Di contro, nella disciplina civilistica sulle cooperative è stabilito, all'art. 2545 *quater* c.c., che solo il 30% degli utili netti annuali debba essere destinato a riserva legale⁽²⁰⁹⁾. La diversità di trattamento è di tutta evidenza. Le ragioni di questa differente scelta legislativa sembrano, però, essere plurime. *In primis*, non vi è dubbio che questo più incisivo obbligo di implementare la riserva legale sia motivato da

²⁰⁷ Si veda in questo senso CUSA, *La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, cit., p. 153 ss; cfr. altresì DE LILLO, *Commento all'art. 37 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 115 ss, il quale sottolinea che dalla disposizione del T.u.b. relativa alla destinazione degli utili deriva una ulteriore compressione del tasso di lucratività consentito alle Bcc; si veda altresì OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, cit., p. 467, il quale evidenzia che se il T.u.b. non limita direttamente per le Bcc la percentuale di utile distribuibile in forma di dividendi, tale effetto è comunque raggiunto mediante l'imposizione di imputare a riserva legale il 70% degli utili medesimi.

²⁰⁸ Cfr. SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, cit., p. 988 ss; secondo OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, cit., p. 467 ss, inoltre, la suddetta compressione della lucratività dell'investimento azionario nelle Bcc sollecita a valorizzare il momento mutualistico dell'agire della società con i soci.

²⁰⁹ Nelle banche popolari, (le cooperative ritenute meno mutualistiche dell'ordinamento giuridico italiano), questa percentuale scende addirittura al 10%, raggiungendo quasi la soglia del 5% prevista per le società per azioni.

precise esigenze di meglio patrimonializzare tali istituti bancari ⁽²¹⁰⁾. Ciò anche in considerazione del fatto che la regolamentazione emanata dalla Banca d’Italia richiede un minor capitale sociale per la costituzione di tali banche rispetto a quanto previsto per le banche con forma di S.p.A. e per le banche popolari, nonché in ragione dei vincoli operativi dettati dal T.u.b. che, come già mostrato, rendono significativamente difficoltosa la diversificazione del rischio da parte di questi enti creditizi ⁽²¹¹⁾. Da un lato, quindi, tale obbligo è certamente connesso con l’anima bancaria delle Bcc e risulta giustificato dalla necessità di agevolare l’autofinanziamento di questi istituti. Dall’altro lato, però, sembra che tale prescrizione debba essere valutata anche in relazione all’anima mutualistica delle Bcc, e in particolare come strumento per limitare ulteriormente il c.d. lucro soggettivo dei soci ⁽²¹²⁾.

Con riguardo all’obbligo di destinare parte degli utili ai fondi mutualistici, occorre evidenziare, invece, che le Bcc, in quanto cooperative, sono tenute a contribuire a detti fondi, atteso che si tratta di un vero e proprio obbligo legale e non già di un semplice onere da assolvere per potere fruire delle agevolazioni fiscali ⁽²¹³⁾.

²¹⁰ Al riguardo si veda CUSA, *Il patrimonio di vigilanza delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, Supplemento al n. 2/10, p. 12 ss, il quale sottolinea che nella prassi molte Bcc imputano a riserva legale una quota ben maggiore al 70% degli utili conseguiti, con l’effetto di rafforzare significativamente il patrimonio di vigilanza.

²¹¹ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 421 ss; cfr. in senso conforme anche MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 543 ss, il quale rileva che la concentrazione del rischio derivante dalla regola delle prevalenze e dai limiti territoriali all’operatività viene fronteggiata mediante l’imposizione di destinare a riserva legale ben il 70% degli utili conseguiti.

²¹² Cfr. in questo senso L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, cit., p. 422 ss, il quale sottolinea che detta disposizione potrebbe anche essere incostituzionale in ragione della disparità di trattamento che essa determina rispetto alle altre imprese cooperative; in senso contrario si veda invece OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, cit., p. 665, secondo il quale la giustificazione dell’introduzione di un così stringente limite risiede non tanto nella forma cooperativa delle Bcc, quanto nell’attività bancaria da loro esercitata, nel senso che il rafforzamento patrimoniale derivante dalla destinazione a riserva legale del 70% degli utili garantisce la necessaria stabilità per istituti di credito molto spesso piccoli e con operatività circoscritta.

²¹³ Si veda in questo senso MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 544, il quale commentando detta disposizione rileva che nelle Bcc, così come in tutte le cooperative ad esclusione delle banche popolari, è presente anche la componente altruistica della mutualità; cfr. altresì L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, cit., p. 422 ss, il quale ricorda che la Legge n. 59 del 1992, modificando l’art. 2536 c.c., ha attribuito alla contribuzione annuale valenza non solo fiscale ma anche civilistica.

Una volta che il 70% degli utili è stato imputato a riserva legale e che un ulteriore 3% è stato devoluto ai fondi mutualistici, la Bcc potrà decidere di utilizzare la restante parte per distribuire, nel rispetto del disposto dell’art. 2514 c.c., dividendi ai propri soci sia in forma diretta, sia mediante rivalutazione delle azioni con contestuale aumento gratuito del capitale sociale ⁽²¹⁴⁾.

Oltre al dividendo, però, i soci delle Bcc possono – almeno in linea teorica – beneficiare anche della distribuzione dei c.d. ristorni ⁽²¹⁵⁾.

Così, accanto al dividendo inteso quale strumento di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, i soci delle cooperative, e quindi anche quelli delle Bcc, possono monetizzare il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti instaurati con la società mediante l’attribuzione a loro favore di ristorni quantitativamente parametrati al numero e all’importanza degli scambi mutualistici singolarmente intrattenuti con la banca.

Al riguardo, giova precisare che l’art. 2521 comma 3° n. 8) del codice civile stabilisce che l’atto costitutivo delle società cooperative deve indicare “le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”. A ciò deve aggiungersi il disposto dell’art. 2545 *sexies* c.c., a mente del quale “l’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”. Al secondo comma, l’articolo in parola aggiunge, altresì, che “le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche”. Infine, la norma conclude stabilendo che “l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari”.

²¹⁴ Si veda nuovamente CUSA, *Il patrimonio di vigilanza delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 54 ss.

²¹⁵ In prospettiva storica circa la utilizzabilità dei ristorni da parte delle Casse Rurali e Artigiane si veda ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 493 ss; cfr. inoltre si veda CASCARDO, *Vigilanza banche popolari e bcc: contrasti e somiglianze*, in *Coop. cons.*, 2006, 3, p. 161 ss.

I due suddetti articoli del codice civile risultano applicabili anche alle Bcc, in quanto non espressamente richiamati nell’elenco dell’art. 150 *bis* del T.u.b. Tuttavia, il sesto comma del medesimo art. 150 *bis* del T.u.b. dispone, inoltre, che l’atto costitutivo delle Bcc possa prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione dei ristorni ai soci secondo quanto previsto dal predetto art. 2545 *sexies* del codice civile; ossia, in altre parole, in base alla suddetta disposizione le Bcc possono scegliere se utilizzare o meno lo strumento del ristorno ⁽²¹⁶⁾.

Questo significa che le Bcc hanno la facoltà di inserire nel proprio atto costitutivo una disciplina *ad hoc* in materia di ristorni, ciò che, *a contrariis*, però determina che si tratta di una semplice facoltà, la cui attuazione è, quindi, demandata all’autonomia statutaria della singola banca. Quanto sopra è confermato, altresì, dall’art. 50 dello statuto – tipo delle Bcc, il quale prevede come opzione facoltativa per le banche della categoria la previsione dell’utilizzo dello strumento del ristorno, rinviando, in caso positivo, a un apposito regolamento di approvazione assembleare l’indicazione delle modalità di determinazione del *quantum* dei ristorni medesimi ⁽²¹⁷⁾.

Nonostante l’utilizzo dello strumento del ristorno costituisca una semplice facoltà per le Bcc, la sua importanza per tali banche sembra essere confermata, almeno in via di principio, dall’art. 6 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, secondo cui “i soci del credito cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa”.

Il ristorno, nel caso delle banche di credito cooperativo, laddove previsto dovrebbe configurarsi, perlopiù, come risparmio di spesa sul costo dei servizi bancari e

²¹⁶ Prima della riforma del diritto societario del 2003 e prima dell’intervento di Banca d’Italia del 2002 dedicato espressamente alla materia dei ristorni nelle Bcc, ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 504 ss, rilevava che “nei confronti dei soci la Bcc deve praticare il vantaggio mutualistico (o nella forma del vantaggio immediato o del ristorno) su tutta l’attività con loro posta in essere”. Ciò, secondo l’A., significa(va) per l’organo amministrativo e per l’assemblea della Bcc avere il dovere di agire rispettando la posizione del socio ad ottenere il vantaggio mutualistico in relazione ai rapporti mutualistici intrattenuti con la cooperativa sia con riguardo alla concessione del credito sia con riguardo agli altri servizi erogati dalla stessa banca.

²¹⁷ Cfr. in questo senso COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1135 ss.

finanziari offerti dall’istituto e acquistati dal socio. Ciò in ragione del fatto che le Bcc sembrano meglio classificabili come cooperative di consumo che non come cooperative di produzione o lavoro ⁽²¹⁸⁾. Per esempio, esso potrebbe consistere nella restituzione al socio da parte della società di una quota degli interessi pagati sui prestiti da quest’ultima concessi, determinando un conseguente risparmio di spesa per il medesimo socio affidato dalla Bcc.

Tuttavia, così come in relazione all’obbligo per la Bcc di erogare il credito prevalentemente a favore dei soci, dal quale, però, non consegue un diritto per il socio medesimo di ottenere indiscriminatamente credito, anche con riguardo al ristorno non può ritenersi sussistente un vero e proprio diritto soggettivo del socio a ottenerne la distribuzione. Appare, ciononostante, condivisibile l’interpretazione secondo la quale il socio della Bcc abbia comunque una posizione giuridica di aspettativa tutelata alla erogazione del ristorno, che pur non espressamente disciplinata dalla legge ⁽²¹⁹⁾, certamente rappresenta una caratteristica strutturale tipica delle cooperative ⁽²²⁰⁾. Ne consegue che detta aspettativa non potrà essere frustrata attraverso l’assunzione di una delibera contraria in assoluto alla distribuzione dei ristorni o addirittura mediante l’inserimento di una clausola statutaria in tale senso ⁽²²¹⁾, fatta salva l’ipotesi in cui l’interesse sociale esiga di trattenere in società le corrispondenti somme e sempre che gli organi societari competenti a decidere sulla distribuzione o meno del ristorno forniscano opportune motivazioni sulla scelta effettuata ⁽²²²⁾.

Dalle suestese considerazioni emerge che il vantaggio mutualistico derivante al socio dalla partecipazione in una Bcc, il quale, come rilevato, non può consistere nel diritto ad ottenere l’erogazione di credito, è, viceversa rappresentato dalle migliori

²¹⁸ Così CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 465 ss.

²¹⁹ Si veda in questo senso AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo e i ristorni*, in *Coop. cons.*, 2004, 6, p. 371 ss, la quale rileva che “la normativa speciale in materia bancaria non prevedeva nulla circa il ristorno, anche se tale istituto è stato definito come un importante punto nell’ambito del disegno strategico del credito cooperativo, fondato sia sulla riaffermazione e valorizzazione dell’identità peculiare delle banche di credito cooperativo, sia sul rafforzamento della coesione di sistema”.

²²⁰ Così L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, cit., p. 424 ss.

²²¹ Così GALLO - ROSSI, *Aspetti civilistici e fiscali dei ristorni delle Banche di credito cooperativo*, in *Coop. cred.*, 1999, p. 271 ss.

²²² Così ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 510 ss.

condizioni economiche che la banca potrà riservare ai propri soci nella fruizione dei servizi dalla stessa erogati. E' in ciò che risiede la vera mutualità interna delle Bcc. In questo senso, occorre, quindi, distinguere concettualmente lo scopo mutualistico dal vantaggio mutualistico. Il primo, come precedentemente rilevato, si estrinseca – con riguardo alle Bcc – nell’obbligo di erogare il credito prevalentemente a favore dei soci, da cui deriva, non già un diritto ad ottenere credito, ma semplicemente un potenziale ed astratto vantaggio del socio medesimo consistente nell’essere preferito rispetto ai terzi – a parità di condizioni – nella concessione di prestiti da parte della banca ⁽²²³⁾. Il secondo, invece, sembra essere il vero e proprio vantaggio economico – monetario di cui il socio può beneficiare concretamente per il fatto di essere socio e per avere intrattenuto rapporti c.d. mutualistici con la propria banca ⁽²²⁴⁾.

Da quanto sopra deriva, secondo autorevole dottrina ⁽²²⁵⁾, che stupisce non poco che le Bcc non adottino, in concreto, la pratica dei ristorni mediante restituzione a fine esercizio di una parte degli interessi pagati dai soci sui prestiti concessi dalla banca medesima. La motivazione di ciò non può consistere in timori circa eventuali inasprimenti delle condizioni fiscali loro applicate, poiché i ristorni, in quanto costi per la società e risparmio per i soci, e quindi ontologicamente diversi dagli utili, non sono tassati ⁽²²⁶⁾. Questa lettura trova, altresì, conferma nel fatto che i ristorni vengono determinati prima della quantificazione dell’utile, il quale, anzi, va calcolato al netto dei ristorni medesimi ⁽²²⁷⁾.

²²³ Secondo ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 498 ss, “la circostanza che a differenza delle società lucrative, la disciplina della società mutualistica non contenga l’espressa menzione del diritto del cooperatore al vantaggio mutualistico non può significare che sono prive di qualsiasi efficacia le espressioni normative nelle quali il fine mutualistico viene considerato scopo della cooperativa. Se la cooperativa ha fini mutualistici, ne discende necessariamente per il socio cooperatore una posizione soggettiva tutelata verso la società a che quest’ultima, attraverso la sua attività, persegua tale scopo”. Ossia, il socio ha verso la società cooperativa diritto ad ottenere che l’attività sociale sia rispettosa dello scopo mutualistico.

²²⁴ Si veda in questo senso quanto rilevato da CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 464 ss.

²²⁵ Cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, cit., p. 424 ss.

²²⁶ Così TREMONTI, *L’introduzione del ristorno ai soci delle Banche di Credito cooperativo*, in *Coop. cred.*, 2000, p. 507 ss.

²²⁷ Cfr. in questo senso ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 504 ss, il quale rileva che prima di evidenziare gli utili in bilancio la Bcc deve attribuire i ristorni ai soci, con la

Un freno all’utilizzo da parte delle Bcc dello strumento del ristorno potrebbe derivare, semmai, dalla difficoltà, in concreto, di individuare criteri certi ed equi per la loro ripartizione ai soci, in considerazione anche della complessità dell’attività bancaria e dalla variegata diversità dei singoli rapporti mutualistici intrattenuti tra società e socio⁽²²⁸⁾.

Seppure la distribuzione dei ristorni nelle Bcc sia resa complessa dagli elementi predetti, tuttavia, tali difficoltà potrebbero, quanto meno, essere affrontate mediante la tenuta di contabilità separate relative all’attività della banca con non soci da un lato, e all’attività con soci dall’altro lato, e, poi, all’interno di quest’ultima categoria, distinguendo sulla base delle diverse tipologie di rapporti che in concreto vengono intrattenuti.

Oltre a ciò che si è finora rilevato, occorre, però, aggiungere anche quanto previsto in tema di vigilanza dalla Banca d’Italia⁽²²⁹⁾, la quale ha stabilito che “tenuto conto della natura innovativa della materia e avuto presente che i ristorni potrebbero influenzare la capacità di autofinanziamento delle banche interessate, i ristorni da riconoscere ai soci devono essere definiti nell’ambito del bilancio in modo che:

- a) il relativo ammontare non ecceda il limite del 50% della quota di utile netto che residua dopo l’accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge (art. 37 del T.u.b.);
- b) la liquidazione del ristorno avvenga almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai soci”.

Inoltre, la medesima autorità di vigilanza ha sollecitato le Bcc affinché “adottino un’apposita disciplina in materia, da approvare in sede assembleare, che preveda in

conseguenza che l’utile di bilancio viene determinato dopo la decurtazione dei ristorni medesimi. In altri termini, ciò significa che “gli amministratori prima devono accertare l’eccedenza patrimoniale dell’attivo sul passivo di esercizio; quindi procedere alla determinazione di quanta parte di detta eccedenza derivi esclusivamente dai rapporti con i soci, stabilendo i ristorni spettanti a ciascun socio in base all’attività mutualistica dallo stesso posta in essere con la cooperativa. Solo dopo aver proceduto a tale preliminare operazione la somma residua può considerarsi utile e rientrare nel regime previsto dal disposto dell’art. 37 cit.”.

²²⁸ In questo senso si è espresso COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1135 ss.

²²⁹ Così Banca d’Italia, *Bollettino di Vigilanza*, n. 4 – aprile 2002.

particolare il coinvolgimento dell’assemblea stessa nella definizione dei parametri di calcolo dell’ammontare dei ristorni”.

Da quanto previsto in materia di vigilanza da parte della Banca d’Italia deriva che il ristorno può essere distribuito ai soci – proporzionalmente agli scambi mutualistici intrattenuti – solo se esiste un utile di esercizio derivante alla Bcc dai rapporti intrattenuti con i soci medesimi. Inoltre, l’ammontare complessivo dei ristorni distribuibili ai soci risulta essere un *quantum* limitato che si determina dividendo a metà l’importo dell’utile che residua dopo l’imputazione del 70% dello stesso a riserva e dopo la destinazione dell’ulteriore 3% ai fondi mutualistici. L’importo così determinato è attribuibile ai soci sotto forma di ristorno, tuttavia solo la metà di questa quota può essere attribuita al socio direttamente, perché il resto dovrà essere impiegato per l’incremento del valore della partecipazione sociale ⁽²³⁰⁾.

Infine, deve rilevarsi che la competenza a decidere circa la distribuzione o meno ai soci dei ristorni – nei casi in cui lo statuto sociale preveda tale facoltà – spetta all’assemblea in base ad un regolamento interno dalla stessa approvato. Ciò significa che se anche dal bilancio emergesse la presenza di utili conseguiti dalla Bcc nella gestione di servizio con i soci e qualora lo statuto preveda la facoltà di distribuire i ristorni, in ogni caso la decisione finale circa la distribuzione o meno degli stessi spetta all’assemblea. Quest’ultima potrebbe, dunque, sacrificare l’aspettativa del socio a vedersi riconosciuto il ristorno qualora tale scelta sia giustificata dall’esigenza di tutelare l’interesse sociale,

²³⁰ Così AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo e i ristorni*, cit., p. 371 ss; sul tema cfr. anche CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, in *Società*, 2006, 12, p. 1485 ss, il quale evidenzia che l’istituto del ristorno è “oggi oggetto di una regolamentazione di Bankitalia assai insoddisfacente. Questa autorità, infatti, sull’altare della sana e prudente gestione (nonostante le BCC debbano destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale *ex art.* 37, comma 1°, T.u.b.) sacrifica uno dei tratti peculiari della cooperazione, imponendo in modo indiscriminato a qualsiasi BCC (prescindendo pertanto dalla sua patrimonializzazione e dalla sua capacità di autofinanziamento) due limitazioni al ricorso al ristorno: da un lato, la somma dei ristorni non può eccedere il limite del 50% della quota di utile netto che residua dopo le destinazioni obbligatorie a riserva legale e al fondo mutualistico e, dall’altro, almeno la metà dei ristorni deve essere liquidata aumentando la partecipazione sociale dei beneficiari. Tutto ciò ha già determinato alcuni inconvenienti applicativi. In particolare, la seconda limitazione testé ricordata appare non condivisibile atteso che potrebbe addirittura precludere il riconoscimento ai soci di questo vantaggio mutualistico, qualora essi abbiano già un partecipazione uguale o comunque prossima al *plafond* fissato dall’art. 34, comma 4°, T.u.b. (pari a cinquantamila euro); il predetto *plafond*, infatti, è insuperabile ... in caso di capitalizzazione dei ristorni”.

inteso come interesse comune dei soci ⁽²³¹⁾. Ne consegue, perciò, che pur in presenza di detti presupposti, come precedentemente accennato, il socio non acquisisce un automatico diritto soggettivo ad ottenere la distribuzione del ristorno.

In ogni caso e comunque, nonostante la complessità del fenomeno e i predetti limiti imposti da Banca d’Italia all’utilizzo dello strumento *de quo*, appare opportuno che il mondo delle Banche di Credito Cooperativo, mediante le proprie organizzazioni di categoria, si interroghi circa la convenienza economica di un più massiccio utilizzo dello strumento del ristorno ⁽²³²⁾ al fine di ampliare le proprie compagini sociali. E’ indubbio, infatti, che questo risultato potrebbe essere più facilmente e più efficacemente raggiunto mediante la concreta offerta ai soci di un vero vantaggio economico derivante tanto dall’appartenenza alla compagine sociale quanto dall’intrattenimento di rapporti contrattuali con la propria banca, che possa supplire alla scarsa remuneratività del capitale di rischio investito dagli stessi. Così, se è evidente che le Bcc possano ottenere un vantaggio da progressivi ampliamenti delle proprie compagini sociali e se il raggiungimento di questo obiettivo può essere agevolato da un più incisivo ricorso al ristorno, allora, secondo chi scrive sembra opportuno approfondire, in concreto, il tema in oggetto per cercare di risolvere i problemi che fino ad oggi hanno disincentivato l’utilizzo dello strumento in parola.

9. La vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

La doppia anima ⁽²³³⁾ che, come evidenziato, caratterizza le Banche di Credito Cooperativo finisce per incidere anche sulla vigilanza a cui le stesse sono sottoposte, la quale si articola, oggi, in due diverse forme, a loro volta, orientate in due diverse

²³¹ Cfr. in questo senso ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, cit., p. 507 ss.

²³² Si veda al riguardo SCHRAFFI, *La pratica del ristorno nelle banche cooperative europee*, in *Coop. cred.*, 1997, p. 497 ss, il quale sottolinea che nelle banche cooperative tedesche, per esempio, il ristorno è largamente praticato anche grazie ad una espressa disposizione fiscale di favore.

²³³ Si tratta dell’anima bancaria da una lato e dell’anima cooperativa e mutualistica dall’altro; si veda al riguardo VECCHI, *Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive*, cit., *passim*.

direzioni, ossia la vigilanza bancaria *strictu sensu* esercitata dalla Banca d’Italia e la vigilanza cooperativa sulla mutualità esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Più nel dettaglio, occorre sottolineare che con il d.m. 22 dicembre 2005 ⁽²³⁴⁾, attuativo dell’art. 18 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, si è separato l’ambito di vigilanza della Banca d’Italia, la quale continua ad esercitare il controllo sulle Bcc in relazione all’attività creditizia dalle stesse esercitata secondo i principi dell’art. 5 del T.u.b. ⁽²³⁵⁾, dall’ambito della vigilanza esercitata dall’autorità governativa avente per oggetto il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 comma 3° della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali ⁽²³⁶⁾.

Affinché il predetto sistema impostato sul riparto di competenze tra Banca d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico funzioni correttamente, è necessario, tuttavia, che la relativa suddivisione delle funzioni, dei ruoli e dei poteri tra le due autorità coinvolte venga effettuata con chiarezza e precisione, atteso che, se così non fosse, inevitabili risulterebbero le sovrapposizioni tra le due istituzioni pubbliche con il connesso rischio di carenze nei controlli su aspetti di rilievo della Bcc posti al confine tra l’operatività

²³⁴ Il predetto d.m. 22 dicembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che dal primo gennaio 2007 le Bcc sono sottoposte ad una nuova forma di vigilanza esterna esercitata dal Ministero stesso e finalizzata all’accertamento dei loro requisiti mutualistici.

²³⁵ Sul punto cfr. MARANO, *Commento all’art. 28 del T.u.b.*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Bologna, 2003, p. 449 ss.

²³⁶ Così MARANO – DE STASIO, *La vigilanza sulla mutualità delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, I, p. 699 ss, secondo i quali il decreto citato “vuole rendere effettiva questa ripartizione di competenze, aprendo una nuova fase dei controlli sulle banche cooperative”; al riguardo si veda anche CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, cit., p. 1481 ss, il quale evidenzia che esempi del predetto modello di vigilanza caratterizzato dal doppio controllo sull’attività bancaria da un lato e sulla mutualità dall’altro erano già presenti prima dell’entrata in vigore del menzionato decreto. L’A. cita a tale fine l’esempio della Germania, ma anche quello della Regione Trentino Alto Adige, la quale attraverso una Legge regionale del 1955 già da molto tempo aveva previsto la revisione delle cooperative di credito finalizzata: “a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo; b) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all’iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l’osservanza in genere delle norme di legge e statutarie; c) a prestare assistenza e consiglio agli organi delle cooperative ai fini del retto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici per la rimozione immediata di eventuali irregolarità rilevate”; cfr. altresì CASCARDO, *Vigilanza banche popolari e bcc: contrasti e somiglianze*, cit., p. 161 ss.

bancaria della stessa e la sua essenza mutualistica cagionate dallo scarso o inadeguato coordinamento tra i diversi uffici competenti ⁽²³⁷⁾.

A questo scopo il d.m. 22 dicembre 2005 precisa che restano ferme le competenze generali di vigilanza attribuite dal T.u.b. in via esclusiva a Banca d’Italia e al tempo stesso che la vigilanza cooperativa è esercitata dal Ministero tenendo conto di tali competenze al precipuo fine di evitare inutili duplicazioni di adempimenti e di controlli, ma anche di contenere gli oneri a carico delle Bcc ⁽²³⁸⁾.

Ciò premesso, occorre a questo punto addentrarsi più dettagliatamente all’interno delle materie oggetto di controllo, per poi definire nello specifico la ripartizione delle funzioni di vigilanza sulle stesse tra le due autorità pubbliche coinvolte.

A tale riguardo, giova sottolineare che l’art. 3 comma 1° del d.m. 22 dicembre 2005 precisa che la vigilanza cooperativa sulle Bcc esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico “è finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici”. Il secondo comma dell’articolo in parola aggiunge che “i controlli hanno per oggetto, ai sensi degli articoli 18, comma 1°, del decreto 220/02 e 21, comma 3°, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il rispetto delle disposizioni riguardanti la relazione degli organi sociali sulla gestione cooperativa, la rivalutazione delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo, la contribuzione

²³⁷ Cfr. ancora MARANO – DE STASIO, *La vigilanza sulla mutualità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 699 ss, i quali sottolineano che sussistono profili di comune interesse e quindi identità di aree di indagine fra l’oggetto dei controlli che possono essere eseguiti da Banca d’Italia nell’esercizio della vigilanza prudenziale e quello degli accertamenti effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò deriva dalla circostanza per cui alcuni fatti materiali ed alcuni eventi storici devono essere presi in considerazione tanto dalla Banca Centrale quanto dal Ministero nell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo.

²³⁸ Si veda in questo senso l’*incipit* del d.m. 22 dicembre 2005, laddove si evidenzia espressamente “la necessità di tener conto delle competenze della Banca d’Italia, alla luce del principio di economicità dell’azione amministrativa e dell’esigenza di evitare eccessivi oneri a carico dei destinatari della stessa”; del pari anche l’art. 3 comma 4° del medesimo decreto ministeriale stabilisce che “restano ferme le competenze generali di vigilanza, che spettano in via esclusiva alla Banca d’Italia ai sensi del T.u.b. La vigilanza cooperativa è esercitata tenendo conto di tali competenze nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa e al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di controlli e di contenere gli oneri a carico delle banche di credito cooperativo”. A tale riguardo cfr. le interessanti considerazioni di CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, in *Coop. cons.*, 2007, 1, p. 5 ss, secondo il quale l’attribuzione di funzioni di controllo sulle Bcc al Ministero dello Sviluppo Economico presuppone che Banca d’Italia riduca le proprie competenze al fine di evitare che uno stesso requisito sia sottoposto al vaglio di più controllori.

ai fondi mutualistici, nonché i rapporti mutualistici e, relativamente a questi ultimi, il funzionamento degli organi sociali”.

Deve ritenersi che la suddetta elencazione rivesta carattere tassativo, con la conseguenza che quanto non espressamente menzionato rimane oggetto della vigilanza effettuata dalla Banca d’Italia ⁽²³⁹⁾.

Muovendo dal dettato dell’anzidetto decreto ministeriale ⁽²⁴⁰⁾ sembra possibile ricavare, *a contrariis*, che al Ministero dello Sviluppo Economico sia preclusa la vigilanza sull’impresa bancaria, la quale, perciò, rimane di competenza della Banca d’Italia, che in ossequio alle regole del T.u.b. verificherà il rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale, di assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari e di ambito territoriale dell’impresa. Quindi, sarà la stessa Banca Centrale a controllare, per esempio, che le attività di rischio destinate a prenditori di credito estranei alla compagine azionaria della Bcc siano comunque assunte verso soggetti residenti o operanti nella medesima zona di competenza della banca.

Allo stesso modo, al Ministero dello Sviluppo Economico è precluso anche il controllo del rispetto delle norme concernenti l’organizzazione societaria qualora la *ratio* di queste ultime consista nel facilitare il perseguimento dell’obiettivo indicato dal T.u.b. della sana e prudente gestione della società bancaria. Ciò determina, quindi, che resta di competenza di Banca d’Italia il controllo sulle deleghe di poteri relativi all’erogazione del credito, sulle partecipazioni societarie assunte dalla Bcc, sulle autorizzazioni temporanee ad operare prevalentemente con i terzi rilasciate dalla medesima autorità di vigilanza, ma

²³⁹ COSÌ MARANO – DE STASIO, *La vigilanza sulla mutualità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 699 ss, i quali affermano quanto sopra in considerazione del fatto che il conferimento di poteri di controllo sulle banche ad Autorità diverse da Banca d’Italia costituisce *ex se* una deroga alle competenze di quest’ultima. Ciò, peraltro, risulta conforme al disposto del predetto art. 3 comma 4° del d.m. 22 dicembre 2005 il quale prevede che restino ferme le competenze generali di vigilanza che spettano in via esclusiva alla Banca d’Italia ai sensi del T.u.b.

²⁴⁰ La risoluzione del problema interpretativo in questi termini, ossia partendo dal tenore letterale del d.m. 22 dicembre 2005, è suggerita da CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, cit., p. 1482 ss, il quale giustifica questa scelta sottolineando che detto decreto è stato redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con la Banca d’Italia e che, inoltre, la Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, c.d. Federcasse, è stata incaricata dal medesimo Ministero di predisporre unitamente alla Banca Centrale, il verbale di revisione che si trova allegato al d.m. in parola.

anche il controllo sul rispetto delle regole riguardanti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali della singola Bcc.

Da quanto finora rilevato, dunque, consegue – per sottrazione – che il Ministero dello Sviluppo Economico sarà competente a controllare il rispetto delle regole sugli scopi e sull’organizzazione della società cooperativa non connessi al solo obiettivo della sana e prudente gestione dell’impresa bancaria. Perciò, cercando di individuare ancor più nel dettaglio gli elementi delle Bcc – sia quale cooperativa sia quale impresa bancaria – che dovranno essere vagliati dal Ministero dello Sviluppo Economico sembra possibile affermare ciò che segue. Innanzitutto, i principi guida che dovranno condurre l’esecuzione del controllo da parte del Ministero saranno l’effettiva mutualità della Bcc nel rapporto con i propri soci e l’assenza di fini di speculazione privata in capo alla stessa. Tale controllo dovrà, perciò, focalizzarsi sui comportamenti concretamente tenuti dalla Bcc e per essa dai suoi esponenti aziendali nonché da chi presta il proprio lavoro all’interno della cooperativa medesima. In altre parole, occorrerà porre in essere un confronto tra la disciplina legale e statutaria cui la Bcc è sottoposta e i comportamenti effettivamente tenuti dalla stessa per poi verificarne la coerenza.

Quindi, con riferimento alla mutualità, sarà opportuno verificare che il credito sia stato erogato dalla Bcc prevalentemente nei confronti dei propri soci ⁽²⁴¹⁾, che tutti i soci abbiano intrattenuto un quantitativo minimo di rapporti mutualistici – in proporzione alle proprie condizioni soggettive – con la banca ⁽²⁴²⁾ e infine che la cooperativa abbia

²⁴¹ Verosimilmente questo controllo dovrà essere effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Banca d’Italia, anche in ragione del fatto che quest’ultima grazie alle informazioni ricevute *ex art. 51 del T.u.b.* è in grado di verificare trimestralmente il rispetto del suddetto art. 35 del T.u.b.

²⁴² Si veda al riguardo CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 467 ss, il quale sottolinea che tale forma di controllo deriva dal dovere di verificare “l’effettività dello scambio mutualistico” tra soci e società previsto, a sua volta, nella sezione I.B del modello di verbale di revisione, denominata “scambio mutualistico”. L’A. evidenzia, inoltre, che, qualora venga accertata l’assenza di un quantitativo minimo di rapporti mutualistici intrattenuti da ogni singolo socio, la Bcc dovrà essere diffidata a regolarizzare la posizione di questi soggetti, c.d. soci cooperatori inerti. La banca, a sua volta, dovrà, quindi, invitare tali soci ad instaurare qualche rapporto con la stessa avvertendo che in difetto sarà tenuta ad escluderli dalla compagine sociale; sul punto, lo stesso CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, cit., p. 1484 ss, precisa che lo scambio mutualistico tra socio e Bcc può riguardare anche solo uno dei diversi “rami” dell’attività posta in essere da tali istituti di credito, e quindi estrinsecarsi – dalla prospettiva del socio cliente – nella ricezione di credito, o

tentato di migliorare “la qualità della partecipazione dei soci allo scambio mutualistico” (243).

Oltre a ciò, in relazione all’aspetto strutturale della mutualità il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà verificare anche che gli organi sociali abbiano rispettato le regole del diritto societario e quelle dello statuto con particolare attenzione al carattere mutualistico e democratico della Bcc. A questo scopo, occorrerà controllare la corretta tenuta del libro soci affinché questo fornisca in ogni momento una aggiornata “fotografia” della compagine azionaria, ma anche accertare il corretto funzionamento del principio della porta aperta e quindi il carattere concretamente aperto della compagine sociale della Bcc e infine vagliare il carattere democratico della cooperativa medesima.

Con riguardo all’assenza di fini di speculazione privata, invece, bisognerà controllare il rispetto da parte della Bcc dell’art. 37 del T.u.b. e dei limiti alla distribuzione degli utili in esso indicati con il relativo obbligo di alimentare la riserva legale, nonché il rispetto dell’art. 2514 c.c. in relazione ai limiti alla remunerazione della partecipazione azionaria dei soci ivi indicati e all’obbligo di destinare ai fondi mutualistici il patrimonio residuo della società al termine della liquidazione (244).

La collaborazione tra Banca d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe, poi, essere facilitata dal disposto dell’art. 17 comma 1° del d.m. in oggetto, in base al quale il Ministero che effettua la revisione sulla Bcc ha il diritto – dovere di segnalare alla Banca Centrale “gli aspetti di rilievo per le competenze esclusive” di

nel deposito del risparmio ovvero ancora nella fruizione dei diversi servizi finanziari erogati dal medesimo istituto bancario.

²⁴³ Il tentativo di migliorare “la qualità della partecipazione dei soci allo scambio mutualistico” che deve essere effettuato dalla Bcc, secondo CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, cit., p. 1485 ss, può avvenire sia operando sulle condizioni economiche dello scambio mutualistico (per esempio mediante la distribuzione dei ristorni o attraverso l’applicazione di condizioni commerciali particolarmente vantaggiose riservate ai soci nell’acquisto dei servizi bancari e finanziari erogati dalla banca, c.d. pacchetto soci) sia operando sulle esigenze dei soci non connesse all’attività bancaria (per esempio realizzando iniziative culturali o ricreative destinate ai soci medesimi).

²⁴⁴ Per semplificare, CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, cit., p. 5 ss, sottolinea che oggetto della vigilanza cooperativa sulle Bcc sono essenzialmente le cinque caratteristiche strutturali e funzionali tipiche di tali cooperative bancarie, ossia: 1) il prevalente esercizio del credito a favore dei propri soci; 2) il possibile perseguimento, ma in misura molto limitata, dello scopo di lucro; 3) l’apertura della compagine sociale verso nuovi potenziali soci; 4) lo stretto legame dell’impresa bancaria con la propria area territoriale di competenza; 5) la democrazia azionaria.

quest’ultima, affinché la medesima autorità di vigilanza possa, se necessario, irrogare tempestivamente gli opportuni provvedimenti amministrativi disciplinati dal T.u.b., ovvero la sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria, l’amministrazione straordinaria, e nei casi di eccezionale gravità anche la liquidazione coatta amministrativa.

Ciò, peraltro, mostra come i poteri sanzionatori rimangano in capo alla Banca d’Italia, la quale, quindi, sarà l’unico soggetto legittimato ad intervenire mediante l’applicazione dei provvedimenti inerenti alla crisi dell’impresa bancaria previsti dal T.u.b. Di contro, il Ministero dello Sviluppo Economico, qualora ravveda gravi irregolarità durante la revisione ovvero durante l’ispezione della Bcc, potrà solo provvedere a cancellare la stessa dall’albo delle cooperative o variarne l’iscrizione⁽²⁴⁵⁾, dovendo al tempo stesso comunicare a Banca d’Italia le irregolarità riscontrate e i rilievi effettuati.

L’art. 3 del d.m. 22 dicembre 2005, al terzo comma, individua poi le modalità con cui il Ministero dello Sviluppo Economico svolge le sue funzioni di vigilanza sulle Bcc, menzionando espressamente due diverse forme, ossia la revisione cooperativa effettuata con cadenza biennale e l’ispezione straordinaria disposta solo in caso di particolari esigenze di accertamento. Più nel dettaglio, la revisione cooperativa è finalizzata, *ex art.* 4 d.m. 22 dicembre 2005, “a) a fornire agli organi di direzione e amministrazione delle banche di credito cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) ad accertare, nei limiti di cui all’art. 3, commi 2° e 4°, la natura mutualistica dell’ente, verificandone la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra misura”, è effettuata con cadenza biennale e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio. Di contro, l’ispezione straordinaria è disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico solo in casi di particolari esigenze di accertamento.

²⁴⁵ La cancellazione dall’albo delle cooperative a mutualità prevalente e la variazione dell’iscrizione sono comunque provvedimenti con rilevanti effetti in termini di consistenza patrimoniale e di stabilità aziendale per la Bcc in ragione della conseguente perdita dei benefici fiscali; cfr. al riguardo RUGGIERO – MACCHIONE, *Vigilanza sulle banche di credito cooperativo: problematiche applicative*, in *Dir. prat. soc.*, 2005, n. 21, p. 38 ss.

Avendo riguardo ai soggetti che in concreto devono svolgere la vigilanza cooperativa, il d.m. in commento stabilisce che, mentre l’ispezione straordinaria è riservata al Ministero dello Sviluppo Economico, la revisione cooperativa, per le Bcc che aderiscono, anche attraverso articolazioni territoriali, a un’Associazione specializzata è svolta da quest’ultima. Per le Bcc che aderiscono unicamente a un’Associazione nazionale, invece, la revisione è svolta dall’Associazione nazionale medesima, mentre per le Bcc che non aderiscono a nessuna delle predette Associazioni, la revisione è esercitata direttamente dal Ministero (²⁴⁶). In concreto, attraverso alcune convenzione – *in primis* tra la Confederazione delle Cooperative Italiane (c.d. Confcooperative) e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (c.d. Federcasse), poi tra Federcasse e le Federazioni locali delle Bcc – nella maggior parte dei casi, saranno proprie tali Federazioni locali ad effettuare la revisione cooperativa sulle singole Bcc loro aderenti (²⁴⁷) mediante i propri revisori (²⁴⁸).

Dal punto di vista pratico – operativo (²⁴⁹), invece, la revisione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio alla presenza del legale rappresentante della

²⁴⁶ Al riguardo cfr. AGOSTINI, *Associazioni specializzate per la vigilanza sulle Bcc*, in *Coop. cons.*, 2007, 1, p. 11 ss, la quale, ricostruendo la disciplina secondaria in materia, individua quali sono le Associazioni Nazionali e le articolazioni territoriali delle Associazioni Specializzate che possono esercitare la revisione cooperativa sulle Bcc.

²⁴⁷ Così CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, cit., p. 5 ss, il quale aggiunge che al termine della revisione le risultanze della stessa saranno poi trasmesse dal revisore alla Federazione locale, da quest’ultima a Federcasse, e da qui al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Banca d’Italia. Al riguardo, l’A. osserva, altresì, che le Federazioni locali delle Bcc già da molto tempo sottopongono periodicamente a controlli le banche loro aderenti, tuttavia la differenza dei controlli effettuati per conto del Ministero ai sensi del d.m. 22 dicembre 2005 rispetto a quelli da sempre svolti consiste nel fatto che questi ultimi erano e continuano ad essere finalizzati a garantire la sana e prudente gestione della banca ai fini dell’adesione della stessa al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Ciò che, quindi, determina che tali controlli hanno per oggetto la solidità patrimoniale della Bcc in quanto impresa bancaria, e non già la sua mutualità in quanto società cooperativa.

²⁴⁸ Si veda sul punto MARANO – DE STASIO, *La vigilanza sulla mutualità delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 699 ss, i quali si soffermano ad analizzare la disciplina contenuta nel d.m. 22 dicembre 2005 in relazione alla figura del revisore cooperativo, ai suoi requisiti professionali e al relativo elenco speciale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel quale i revisori medesimi devono essere iscritti.

²⁴⁹ Per una disamina delle modalità pratico – operative in base alle quali la revisione cooperativa deve essere svolta dal revisore si veda CASCARDO, *La vigilanza sulle banche di credito cooperativo*, in *Coop. cons.*, 2006, 4, p. 219 ss.

Bcc. Per esercitare efficacemente il controllo, il revisore incaricato potrà visionare i documenti della banca ritenuti utili a tale scopo nonché sentire i soci della Bcc, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dando riscontro di tutto ciò all’interno del verbale di revisione, il cui modello è allegato al d.m. 22 dicembre 2005. In tale materia, l’art. 12 comma 2° del d.m. in parola stabilisce che “il revisore, qualora in esito alle verifiche rilevi irregolarità sanabili, diffida la banca a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni. Allo scadere del termine, il revisore verifica la rimozione delle irregolarità e ne dà conto nel verbale di revisione ...”. Qualora, invece, le irregolarità rilevate non sembrano essere sanabili entro trenta giorni, il revisore può darne conto direttamente nel verbale esplicitando le ragioni che non consentono di sanare le irregolarità riscontrate nel suddetto termine. Diversamente, nel caso in cui sia impossibile svolgere l’attività di revisione, il revisore ne informa l’Associazione che gli ha conferito l’incarico e la Banca d’Italia indicandone le ragioni ⁽²⁵⁰⁾.

Analizzando l’istituto della revisione cooperativa da altra prospettiva, si può rilevare che con essa viene offerta alle Bcc anche una qualificata consulenza. Ciò è quanto si ricava dal disposto del menzionato art. 4 del d.m. 22 dicembre 2005, laddove si precisa che tale attività è volta a fornire agli organi di direzione e amministrazione delle banche di credito cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale. In concreto, l’obiettivo di tale forma di consulenza prestate dalle Federazioni locali alle Bcc aderenti, mediante lo svolgimento della revisione, consisterà nell’individuare e suggerire loro gli strumenti giuridici ed economici più adatti per combinare in modo sinergico l’efficienza imprenditoriale della banca con la massima partecipazione dei soci operatori alla vita della propria cooperativa al fine ultimo di favorire lo sviluppo sostenibile dell’economia delle aree territoriali di insediamento ⁽²⁵¹⁾.

²⁵⁰ Cfr. art. 14 del d.m. 22 dicembre 2005.

²⁵¹ Si veda in questo senso CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, cit., p. 5 ss, il quale ricorda che già F.W. Raiffeisen, ideatore del credito cooperativo, aveva auspicato che le Casse Rurali inserissero nei loro statuti clausole contenenti l’obbligo di sottoporsi a controlli periodici posti in essere proprio dalle Associazioni di rappresentanza.

Circa gli effetti della novità legislativa introdotta dal più volte citato d.m. 22 dicembre 2005, occorre rilevare come sia stato fin da subito evidenziato che il coinvolgimento di una nuova ed ulteriore autorità – quale il Ministero dello Sviluppo Economico – nell’esercizio del controllo sulle Bcc, accanto alla Banca d’Italia, possa costituire un vantaggio per tali istituti di credito. Infatti, grazie alla nuova impostazione normativa sopradescritta emerge con sempre maggiore chiarezza che le Bcc non sono solo banche ma anche cooperative, ovvero imprese mutualistiche. In altri termini, mediante questa nuova disciplina, anche dal punto di vista della vigilanza si prende atto delle due anime – quella bancaria e quella mutualistica – che, come ripetutamente rilevato, caratterizzano le Bcc. In concreto, l’esecuzione di ulteriori controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – se del caso mediante il coinvolgimento delle Federazioni locali – aventi per oggetto esclusivamente il carattere mutualistico e cooperativo delle Bcc, dovrebbe stimolare queste ultime a perseguire non solo l’obiettivo di essere buone banche ma anche quello di essere buone cooperative attraverso valutazioni periodiche della coerenza del proprio *modus operandi* con i valori cooperativi⁽²⁵²⁾. Ciò che, dunque, dovrebbe rendere gradita la nuova articolazione dei controlli sopradescritta anche ai medesimi soggetti controllati, vale a dire le Banche di Credito Cooperativo.

²⁵² Cfr. in questo senso nuovamente CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, cit., p. 5 ss, il quale evidenzia che, peraltro, la bipartizione delle funzioni di vigilanza tra Banca d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico risulta in linea con la Carta Costituzionale, atteso che grazie ad essa si pone in essere uno specifico controllo sulle peculiarità funzionali e strutturali di imprese bancarie – quali le Bcc – da sempre collocate all’interno della cooperazione costituzionalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 45. Ciò, secondo l’A., rende opportuna la predetta bipartizione in ragione della diversa base costituzionale su cui poggia il controllo della Banca d’Italia rispetto a quello del Ministero; quest’ultimo ha, come detto, le sue fondamenta nell’art. 45 della Costituzione ed è volto a tutelare principalmente i soci della società mutualistica, mentre la vigilanza della Banca Centrale si giustifica sulla base dell’art. 47 della Costituzione ed è, quindi, finalizzata a tutelare gli interessi dei risparmiatori. Infine, in considerazione delle agevolazioni fiscali di cui beneficiano le Bcc quali cooperative a mutualità prevalente, la revisione cooperativa può anche diventare lo strumento con cui lo Stato controlla se chi gode di tali benefici effettivamente possiede i requisiti di legge per ottenerli; al riguardo, il medesimo CUSA, *La vigilanza sulla gestione delle cooperative nella legge n. 142 del 2001*, in *Riv. coop.*, 2002/3, p. 35 ss aveva già avuto modo di evidenziare il contrasto tra Costituzione e legislazione ordinaria laddove non era prevista per le Bcc, da sempre collocate all’interno della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, una forma di vigilanza specificamente volta a verificare la conformità delle stesse al modello della mutualità senza fini di speculazione privata.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*

CAPITOLO 3

IL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. **La *governance* delle Bcc e il modello previsto dallo statuto – tipo.**

Le Banche di Credito Cooperativo, come rilevato, sono, ai sensi dell’art. 33 comma 1° del T.u.b., delle società cooperative per azioni a responsabilità limitata. Ciò determina, conformemente a quanto già evidenziato in precedenza, che trova applicazione nei loro confronti la disposizione di cui all’art. 2519 comma 1° c.c., in base alla quale “alle società cooperative, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”. Questa interpretazione è indirettamente confermata, altresì, dall’art. 150 *bis* del T.u.b. nella parte in cui prevede espressamente che non si applica alle Bcc il secondo comma del menzionato art. 2519 c.c., il quale attribuisce all’atto costitutivo delle società cooperative la possibilità di modellare il funzionamento della società sulla base delle norme in materia di società a responsabilità limitata. Tutto ciò, a ben vedere, incide anche sulla *corporate governance* delle banche in parola, atteso che significa che gli assetti societari delle Bcc sono quelli tipici delle cooperative che si rifanno, per quanto non espressamente previsto nella disciplina *ad hoc* in materia di cooperazione, alle norme sulle società per azioni, ossia le c.d. cooperative – S.p.A. ⁽²⁵³⁾.

Più nel dettaglio, occorre evidenziare che la legislazione bancaria contenuta nel T.u.b. in materia di governo societario delle Bcc non è particolarmente loquace, limitandosi a dettare alcune disposizioni di carattere generale ⁽²⁵⁴⁾, quindi accanto a queste ultime non ci si potrà esimere dal prestare attenzione alle norme dedicate alla

²⁵³ Si veda in questo senso anche CUSA, *L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 2, p. 153 ss.

²⁵⁴ Ci si riferisce, in particolare, per il loro impatto diretto sui profili di *governance* delle Bcc agli artt. 33 comma 1°, 33 comma 3° e 34 comma 3° del T.u.b., ai quali devono, però, aggiungersi per la loro incidenza indiretta sui medesimi profili gli altri articoli del Capo V dedicati alle medesime società bancarie.

predetta materia contenute nella disciplina sulle cooperative di diritto comune e, per quanto ivi non espressamente previsto, nella regolamentazione sulle società per azioni, senza, però, tralasciare le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e soprattutto gli articoli dello statuto – tipo delle Bcc, che in questo ambito assumono un ancor più significativa importanza proprio in ragione della funzione di coordinamento ed indirizzo dagli stessi svolta a favore delle banche della categoria ⁽²⁵⁵⁾.

Dal rinvio alle norme in materia di S.p.A., che per i motivi predetti divengono applicabili in caso di silenzio della relativa disciplina anche alle Bcc, deriva, dunque, che – almeno in astratto – in tema di *governance*, tali istituti bancari possono scegliere statutariamente quale sistema di amministrazione e controllo adottare tra le diverse alternative messe a disposizione dal legislatore, ossia, in altre parole, possono optare per il modello tradizionale, ovvero per il modello dualistico o ancora per il modello monistico ⁽²⁵⁶⁾.

Se ciò è vero in astratto, non si può non rilevare, tuttavia, che lo statuto – tipo delle Bcc è strutturato sul presupposto dell’adozione del modello tradizionale di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla nota ripartizione di poteri e competenze tra i tre organi dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a cui si aggiunge il collegio dei probiviri, il direttore e in determinati casi anche il comitato esecutivo ⁽²⁵⁷⁾. In questo senso, l’art. 23 dello statuto – tipo, rubricato espressamente “organi sociali” prevede che “gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l’assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;

²⁵⁵ Nel complesso, secondo FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, in *Il credito cooperativo*, a cura di Carretta, Bologna, 2011, p. 146, la disciplina sull’assemblea delle Bcc è finalizzata ad assicurare la massima partecipazione possibile dei soci, e ciò anche attraverso la limitazione o addirittura l’esclusione di alcuni principi dettati dalla normativa civilistica.

²⁵⁶ Cfr. in questo senso AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo*, Milano, 2009, p. 57 ss; nello stesso senso si veda anche COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1131 ss.

²⁵⁷ La necessaria presenza tra gli organi delle Bcc del collegio dei probiviri ai sensi del disposto dell’art. 30 comma 5° del T.u.b. ha indotto CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, in *Le banche di credito cooperativo nel Testo Unico Bancario*, Torino, 2011, p. 20 ss, a qualificare (almeno) come quadripartita l’organizzazione societaria di tali istituti di credito.

- c) il comitato esecutivo, se nominato ⁽²⁵⁸⁾;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei probiviri”.

La scelta di redigere lo statuto – tipo delle Bcc sulla base del funzionamento del modello di amministrazione e controllo tradizionale, in concreto, non è rimasta priva di effetti, atteso che, anche in ragione della anzidetta particolare importanza dello stesso in materia di governo societario, tutte le Bcc attualmente attive hanno optato per l’adozione di tale sistema di amministrazione e controllo ⁽²⁵⁹⁾. Ciò, ancor più nel dettaglio, sembra essere conseguenza di quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia ⁽²⁶⁰⁾, secondo cui “le banche di minore dimensione potranno trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l’ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall’Autorità di vigilanza”, nonché in ragione del fatto che sempre in base al medesimo provvedimento “le Banche di Credito Cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca d’Italia”. E’ palese in queste previsioni dettate dalla Banca d’Italia quanto sia significativa la convenienza per banche, spesso piccole quali le Bcc, di regolare il proprio assetto societario in conformità del modello previsto nello statuto – tipo redatto da Federcasse e approvato dalla medesima Banca Centrale.

²⁵⁸ Con riguardo al comitato esecutivo, il medesimo statuto – tipo precisa che nelle Bcc il cui attivo è superiore a cinquecento milioni di euro la nomina di tale organo è obbligatoria, con la conseguenza che nel relativo statuto dovrà essere cancellato l’inciso “se nominato” riferito al predetto comitato; al riguardo cfr. CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 24 ss, il quale sottolinea che la presenza del comitato esecutivo diviene un vero e proprio obbligo per le Bcc aventi un attivo superiore a cinquecento milioni di euro e aderenti (indirettamente, cioè per il tramite della propria Federazione regionale) a Federcasse, in ragione del fatto che detta previsione è contenuta all’interno dello statuto che è stato approvato dalla Banca d’Italia. Di conseguenza, nel caso di una Bcc con attivo superiore a cinquecento milioni di euro e priva del comitato esecutivo vi sarebbe una presunzione relativa di contrasto con la sana e prudente gestione dell’impresa bancaria *de qua*.

²⁵⁹ Così CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 20 ss.

²⁶⁰ Si tratta del Provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008.

2. L’assemblea dei soci delle Bcc: natura, funzioni e competenze.

L’assemblea delle Bcc, come in ogni altra società di capitali, costituisce l’organo rappresentativo della compagine sociale ⁽²⁶¹⁾. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza ⁽²⁶²⁾ e si distingue, a seconda dell’oggetto della delibera da approvare, in ordinaria e straordinaria. Tale organo, tuttavia, assume un’importanza ancor più significativa in società cooperative, quali le Bcc, che si caratterizzano per il massimo livello di democraticità azionaria prevista dal diritto societario italiano, la quale viene concretizzata, in particolar modo, dall’irrinunciabile e non ridimensionabile principio del voto capitario, dal principio della porta aperta e dai limiti al possesso azionario ⁽²⁶³⁾.

Le norme di riferimento *in subjecta materia* sono, oltre ai pochi menzionati articoli del T.u.b., gli artt. 2538 e ss c.c. sull’assemblea nelle cooperative di diritto comune e, in ragione del disposto del predetto art. 2519 comma 1° c.c., quelle dettate con riguardo alle società per azioni, e più precisamente gli artt. 2363 e seguenti del codice civile.

Dal suddetto impianto normativo deriva che, esattamente come avviene nelle società per azioni, l’assemblea ordinaria delle banche in parola è competente a deliberare circa l’approvazione del bilancio di esercizio, la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, la determinazione del compenso di amministratori e sindaci qualora questo non sia previsto all’interno dello statuto, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi soggetti, l’approvazione del regolamento dei lavori assembleari nonché le altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Accanto a queste che sono le tradizionali competenze dell’organo assembleare di una società per azioni di diritto comune, l’assemblea delle Banche di Credito

²⁶¹ In questo senso, l’art. 24 dello statuto – tipo, al comma primo, prevede che “l’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti”.

²⁶² Così CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2*, ottava edizione, Torino, 2012, p. 314 ss.

²⁶³ Cfr. in tema CUSA, *Brevi riflessioni sulla democrazia cooperativa nelle Bcc*, in *Coop. cred.*, 2006, p. 192 ss.

Cooperativo ha anche ulteriori competenze che derivano dallo svolgimento dell’attività bancaria e dalla natura di cooperative delle stesse. Così, in quanto banche, l’assemblea ordinaria delle Bcc, oltre a stabilire i compensi spettanti ai membri degli organi dalla stessa nominati, approva anche le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ⁽²⁶⁴⁾, e inoltre, procede alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento ⁽²⁶⁵⁾. In quanto società cooperative, invece, è previsto che l’assemblea ordinaria delle Bcc deliberi sulla determinazione del sovrapprezzo delle azioni, nonché sulla elaborazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli esponenti aziendali, sull’approvazione del regolamento elettorale e sulla nomina della commissione elettorale, poi ancora sull’approvazione del regolamento assembleare per la disciplina dei ristorni e del relativo elenco dei contratti rilevanti per la determinazione dei medesimi ⁽²⁶⁶⁾, nonché

²⁶⁴ Nel fare questo, l’assemblea, in base a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 30 dello statuto – tipo, dovrà tenere conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Bcc aderisce.

²⁶⁵ Ciò è espressamente previsto dall’art. 30 comma 1° dello statuto – tipo, norma che, al comma seguente, precisa che i suddetti limiti non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della medesima categoria. Giova precisare che lo statuto – tipo conferisce alle Bcc la possibilità di scegliere anche una diversa formulazione dell’articolo testé analizzato, nel quale non si faccia menzione delle ulteriori anzidette competenze relative alla determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio da assumere nonché relative alle politiche di remunerazione. Tuttavia, qualora la Bcc adotti la versione alternativa dell’articolo, nel quale quindi non vi sono indicazioni circa le posizioni di rischio che possono essere assunte, troveranno applicazione le norme di vigilanza relative alle attività di rischio assunte verso soggetti collegati emanate da Banca d’Italia. Lo statuto – tipo prevede, inoltre, anche un nuovo ultimo comma dell’art. 30 che può essere inserito o meno negli statuti a discrezione delle singole Bcc, il quale stabilisce che “l’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l’elezione, senza oneri per la società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto”.

²⁶⁶ Cfr. al riguardo TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 30 ss.

sull’adozione di eventuali regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci di cui all’art. 2521 comma 5° c.c. ⁽²⁶⁷⁾.

Di contro, l’assemblea straordinaria è competente a deliberare in relazione alle modifiche dello statuto, alla nomina, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori, nonché riguardo a ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

2.1. Il procedimento assembleare.

Il procedimento assembleare di una società si caratterizza per il susseguirsi di diverse fasi al termine delle quali l’organo rappresentativo della volontà dei soci adotta le proprie deliberazioni.

In particolare, l’*iter* procedimentale è avviato con la convocazione dell’assemblea, prosegue con l’adunanza dei soci, preceduta dalla verifica della legittimazione degli intervenuti a partecipare e ad esprimere il diritto di voto, si estrinseca nella discussione e nella conseguente votazione, le quali vengono verbalizzate, per poi concludersi con l’adozione della delibera o delle delibere poste all’ordine del giorno.

Atteso che ciascuna Bcc è tenuta a predisporre strumenti organizzativi idonei ad agevolare la partecipazione di tutti i soci alla vita sociale, e che l’assemblea è certamente il luogo in cui i soci possono partecipare più attivamente alla vita sociale ⁽²⁶⁸⁾, si è evidenziata, in dottrina, l’opportunità per tali società cooperative di dotarsi di regole in grado di coniugare al meglio il loro carattere democratico derivante dalla natura di imprese mutualistiche delle stesse con l’irrinunciabile principio previsto dalla legislazione bancaria della sana e prudente gestione della banca ⁽²⁶⁹⁾.

²⁶⁷ Così CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 22 ss.

²⁶⁸ Sul punto cfr. AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo*, cit., p. 62 ss, la quale evidenzia che in base alle disposizioni di Banca d’Italia di cui al predetto Provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008, quando la base sociale della banca è particolarmente frazionata vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all’assemblea, mentre nella Carta dei valori del credito cooperativo è previsto che sia promossa la partecipazione all’interno del movimento e in particolare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa

Proprio al fine di perseguire l’obiettivo di agevolare quanto più possibile la partecipazione dei soci alla vita sociale, e in modo particolare, alle assemblee, Federcasse nel 2006 ha predisposto uno schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari che le singole Bcc possono adottare mediante delibera dell’assemblea ordinaria, con positive ricadute sul più efficiente funzionamento del predetto organo societario ⁽²⁷⁰⁾.

2.1.1. La convocazione dell’assemblea.

L’assemblea dei soci delle Bcc è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano ⁽²⁷¹⁾, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione degli argomenti da trattare ⁽²⁷²⁾, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza ⁽²⁷³⁾, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ⁽²⁷⁴⁾. In vero, l’art. 4 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari

²⁶⁹ Così nuovamente CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 21 ss, il quale rileva che per raggiungere il suddetto risultato le Bcc potrebbe utilizzare, altresì, lo strumento delle c.d. assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c., le quali però non sono mai obbligatorie, nemmeno quando la banca ha una compagine sociale ampia ed articolata, e anzi al momento sembra che nessuna banca della categoria abbia inserito questa possibilità nel proprio statuto.

²⁷⁰ Cfr. TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 28 ss; si veda, altresì, CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 22 ss, il quale evidenzia che Federcasse ha messo a disposizione delle Bcc ad essa aderenti il predetto schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari basato sui seguenti diritti dei soci: 1) ad essere adeguatamente informati, 2) a partecipare consapevolmente al dibattito e al voto assembleare, 3) a candidarsi alle cariche sociali.

²⁷¹ Secondo TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 30 ss, seppure lo statuto – tipo preveda la possibilità di convocare l’assemblea dei soci in luoghi diversi dalla sede sociale, è comunque preferibile che detto luogo si trovi all’interno delle province in cui è attiva la Bcc. In base all’art. 3 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari, il luogo di svolgimento dell’assemblea “deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari”.

²⁷² Secondo l’art. 2 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari, “l’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica”. In base al secondo comma dell’articolo in parola, “all’avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per la illustrazione dei punti all’ordine del giorno”.

²⁷³ Il medesimo art. 3 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari precisa, altresì, che “in considerazione delle materie da trattare l’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un’adeguata discussione assembleare”.

²⁷⁴ Così l’art. 24 comma 2° dello statuto – tipo redatto nel rispetto di quanto previsto dagli art. 2363 e 2366 c.c.; in alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è

prevede che l’avviso di convocazione e i suoi allegati siano trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all’indirizzo risultante dal libro soci o dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea dei soci, così mostrando, in concreto, di preferire la soluzione dell’invio personale per posta dell’avviso di convocazione. A ciò deve aggiungersi che il medesimo avviso di convocazione deve essere, altresì, affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della banca.

E’ previsto, inoltre, che il medesimo avviso di convocazione possa anche indicare la data della eventuale seconda convocazione, che comunque non potrà essere successiva di oltre trenta giorni rispetto a quella fissata per la prima convocazione ⁽²⁷⁵⁾.

Di regola, il consiglio di amministrazione è libero di convocare, a seguito di apposita delibera consiliare ⁽²⁷⁶⁾, l’assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno per sottoporre all’attenzione dell’organo rappresentativo dei soci l’eventuale adozione di delibere di sua competenza. La convocazione dell’assemblea è, tuttavia, obbligatoria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché quando ne è fatta espressa richiesta agli amministratori da

attribuita la possibilità di pubblicare il medesimo avviso su un quotidiano espressamente individuato all’interno dello statuto sociale; oppure ancora, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società o inviato o recapitato ai soci

²⁷⁵ Sul punto cfr. TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 29 ss, il quale rileva che con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate sia l’assemblea ordinaria sia l’assemblea straordinaria mediante separata distinzione dei due diversi ordini del giorno. Secondo l’A., inoltre, è opportuno precisare all’interno dell’avviso di convocazione le modalità per il conferimento delle deleghe di voto nonché una informativa finalizzata ad illustrare ai soci gli argomenti posti all’ordine del giorno.

²⁷⁶ In dottrina, si ritiene che laddove l’organo amministrativo sia pluripersonale, come nel caso del consiglio di amministrazione, la sua competenza a convocare l’assemblea dei soci debba estrinsecarsi mediante l’adozione di un’apposita delibera; si veda per tutti CAMPOBASSO, *Diritto commerciale* 2, cit., p. 317 ss.

parte di un decimo dei soci (²⁷⁷). A fronte della anzidetta richiesta, gli amministratori devono procedere alla convocazione dell’assemblea entro i successivi trenta giorni.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’assemblea, sempre entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta, quando la domanda proviene dal collegio sindacale.

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge o di statuto procedere alla convocazione dell’assemblea, ma gli amministratori rimangono inerti, questa deve essere convocata dai sindaci in base all’art. 2406 c.c. (²⁷⁸). Se nemmeno questi ultimi provvedono, la convocazione è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale che designa anche la persona che dovrà presiederla.

2.1.2. L’intervento in assemblea e i relativi *quorum* costitutivo e deliberativo.

All’adunanza assembleare possono intervenire ed esercitare il diritto di voto tutti i soci. Tuttavia, l’art. 25 dello statuto – tipo, in attuazione dell’art. 2538 comma 1° c.c., precisa che i predetti diritti di intervento e di voto spettino solo ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni (²⁷⁹). La legittimazione di questi ultimi ad intervenire e ad esprimere il diritto di voto è controllata dal presidente dell’assemblea e l’esito di tale controllo deve trovare riscontro all’interno del verbale assembleare. Deve ritenersi che il presidente possa impedire ai soggetti non legittimati l’intervento in assemblea e possa, altresì, escludere dalla votazione chi non ne abbia diritto (²⁸⁰).

²⁷⁷ Al riguardo, si veda TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 29 ss, il quale precisa che la suddetta richiesta di convocazione deve recare la sottoscrizione autenticata dei soci richiedenti ed indicare espressamente gli argomenti da trattare.

²⁷⁸ Il secondo comma del medesimo articolo attribuisce inoltre al collegio sindacale il potere di convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

²⁷⁹ Secondo TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 32 ss, i soci iscritti a libro soci da meno di novanta giorni, pur non essendo legittimati ad esercitare il voto, possono comunque essere nominati amministratori.

²⁸⁰ Così CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2*, cit., p. 327 ss, il quale argomenta questa soluzione rilevando che il presidente ha per legge il dovere di accertare la legittimazione degli intervenuti e di garantire il rispetto delle regole sulla corretta costituzione e sul corretto svolgimento dell’assemblea.

I soci possono intervenire personalmente in assemblea oppure farsi rappresentare da altri soci mediante il conferimento agli stessi di una delega redatta per iscritto ⁽²⁸¹⁾. Al riguardo, l’art. 25 comma 3° dello statuto – tipo dispone che il socio possa farsi rappresentare esclusivamente da altro socio ⁽²⁸²⁾ persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante il rilascio di una delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata ⁽²⁸³⁾ dal presidente della Bcc, da un notaio, ovvero da consiglieri di amministrazione della banca o ancora da dipendenti della stessa a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione medesimo. Inoltre, seppur l’art. 2539 comma 2° c.c. preveda che ciascun socio possa rappresentare al massimo dieci soci, il quarto comma dell’art. 25 dello statuto – tipo, restringe ulteriormente questa possibilità, stabilendo che ogni socio non possa ricevere più di tre deleghe ⁽²⁸⁴⁾.

²⁸¹ Sul punto si veda CUSA, *L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 153 ss, il quale sottolinea che se il socio delegante è un imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dagli altri soggetti di cui all’art. 2539 comma 2° c.c., ossia dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

²⁸² Davanti all’imposizione prevista nello statuto – tipo per cui il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio, la dottrina ha mostrato alcune perplessità; secondo CUSA, *L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 154 ss, il socio di una Bcc – in astratto – potrebbe farsi rappresentare anche da un non socio. Aperto è anche il dibattito concernente la necessità o meno che il socio rappresentante – così come il rappresentato – debba essere iscritto a libro soci da almeno novanta giorni; per la tesi che richiede il possesso di tale requisito anche da parte del rappresentante si veda il medesimo A.; la tesi contraria è invece sostenuta da CAPO, *Fenomenologia cooperativa e processi decisionali*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 828 ss, in ragione del fatto che il diritto di intervento in assemblea è concettualmente autonomo rispetto al diritto di voto; tale interpretazione è avvalorata, peraltro, dalla considerazione che il delegato non esercita un diritto proprio ma un diritto altrui.

²⁸³ Al riguardo, l’art. 5 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari prevede che l’autenticazione della firma possa essere effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari, o in alternativa a discrezione della singola Bcc che la delega sia depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l’adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza o l’ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.

²⁸⁴ In alternativa alla regolamentazione anzidetta, lo statuto della Bcc può prevedere che ogni socio possa ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. In ogni caso, le banche che attualmente prevedono un numero maggiore di deleghe rispetto a quelle stabilite nello statuto – tipo possono mantenere tale previsione; secondo CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 21 ss, nelle Bcc è preferibile ridurre piuttosto che ampliare il ricorso all’uso delle deleghe al fine di incentivare la partecipazione personale dei soci ai lavori assembleari. Secondo il medesimo A., anzi, deve ritenersi possibile che lo statuto escluda del tutto la possibilità per il socio di farsi rappresentare in assemblea, e ciò sembra ancor più vero oggi alla luce del nuovo art. 2372 comma 1° c.c.; il medesimo CUSA, *L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle*

Oltre ai soci partecipano all’assemblea, senza diritto di voto, anche i componenti degli organi sociali.

Il quinto comma dell’art. 25 dello statuto – tipo delle Bcc prevede, altresì, che all’assemblea possa intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, anche un rappresentante della Federazione Locale cui la Bcc aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale c.d. Federcasse. Parimenti, possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, anche rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Bcc aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi ⁽²⁸⁵⁾.

Con riguardo ai *quorum* da calcolarsi *ex art.* 2538 comma 5° c.c. sulla base del numero di voti spettanti ai soci, l’art. 27 dello statuto – tipo prevede che l’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sia validamente costituita in prima convocazione con l’intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l’intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria, mentre il successivo art. 28, al primo comma, dispone che, tanto l’assemblea ordinaria quanto

banche di credito cooperativo, cit., p. 153 ss, rileva che il carattere restrittivo della disciplina sulle deleghe assembleari nelle Bcc trova giustificazione in quattro principali ragioni: 1) incentivare la partecipazione personale del socio alle vicende societarie; 2) evitare l’intrusione di estranei nella gestione mutualistica; 3) salvaguardare il carattere democratico della cooperativa, atteso che bassi tetti alle deleghe impediscono l’acquisto di una posizione egemone da parte di uno o più soci; 4) evitare che le deleghe siano usate dagli amministratori per diventare inamovibili o per essere senza controllori; secondo FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 148, l’esclusione dell’uso delle deleghe – pur astrattamente possibile e lecita in quanto non contraria a nessuna norma imperativa – sarebbe, però, lesiva dell’efficienza societaria della Bcc e anche potenzialmente pregiudizievole rispetto all’obiettivo della sana e prudente gestione. Una tale scelta, infatti, agevolerebbe il diffondersi di fenomeni di “scollamento” tra la c.d. base e il c.d. vertice della società cooperativa ovvero il consolidarsi di rendite di posizione nella struttura societaria. Di contro, il limite di tre deleghe previsto nello statuto – tipo non è ispirato dall’intento di limitare le forme di partecipazione, ma semmai da quello di evitare l’incetta di deleghe da parte dei gruppi organizzati, a tutela del corretto funzionamento delle regole di *corporate governance*. Esso, infatti, appare idoneo a evitare le premesse del sostanziale immobilismo delle assemblee e del conseguente cristallizzarsi del potere di gestione in capo a tecnostrutture di fatto inamovibili; si veda in questo senso VELLA, *La governance delle società cooperative*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di Borzaga – Fici, Trento, 2004, p. 75 ss.

²⁸⁵ Inoltre, in base all’art. 6 comma 3° dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari “possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea”.

quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi ⁽²⁸⁶⁾.

Ciò vale in generale, tuttavia, in relazione alle delibere di nomina degli esponenti aziendali, lo statuto – tipo prevede che esse siano assunte a maggioranza relativa ⁽²⁸⁷⁾.

E’ importante rilevare che l’accertamento del *quorum* costitutivo deve avvenire nel momento in cui il presidente apre i lavori assembleari ⁽²⁸⁸⁾. Più nel dettaglio, l’art. 7 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari stabilisce che “la verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione” ⁽²⁸⁹⁾.

²⁸⁶ Al riguardo cfr. FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 146, secondo i quali lo statuto – tipo delle Bcc si avvale dello spazio di autonomia lasciato dall’art. 2538 comma 5° c.c. nella determinazione dei *quorum*. Tale disposizione codicistica è così aperta perché il legislatore è consapevole della diversità di esigenze delle cooperative mutevoli in questo ambito in base al più o meno accentuato assenteismo che connota ogni compagine sociale. Grazie alla libertà statutaria concessa dalla norma predetta, però, secondo COSTI, *Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 238 ss, si consente a ogni singola Bcc di definire i *quorum* assembleari in base alla propria realtà per evitare che il disinteresse dei soci possa compromettere il corretto funzionamento dell’organo deliberativo. L’unico limite alla suddetta libertà è rappresentato secondo BONFANTE, *Commento all’art. 2538 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, p. 2564 ss, dall’unanimità dei consensi che, all’evidenza, paralizzerebbe l’attività deliberativa dell’assemblea.

²⁸⁷ L’art. 28 comma 2° seconda parte aggiunge, relativamente alle delibere di nomina delle cariche sociali, che le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti, in ogni caso, si intende eletto il più anziano di età tra i candidati.

²⁸⁸ Così TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 33 ss, il quale sottolinea che dopo il momento del controllo iniziale, l’assemblea resta valida anche se il numero dei presenti scende al di sotto del *quorum* costitutivo in ragione dell’allontanamento di uno o più soci durante lo svolgimento dell’adunanza.

²⁸⁹ Del pari, con specifico riguardo all’accertamento del raggiungimento del *quorum* costitutivo, l’art. 9 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari prevede che “il presidente dell’assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del *quorum* costitutivo, ove richiesto; se questo *quorum* è raggiunto, il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l’assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l’assemblea entro trenta giorni”.

2.1.3. Lo svolgimento dell’assemblea e la verbalizzazione.

L’assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è presieduta, ai sensi dell’art. 2371 c.c., così come recepito dall’art. 26 dello statuto – tipo, dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare, come rilevato, per l’accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea, ma anche per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni.

Nella conduzione dell’assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

In ragione del fatto che di regola la compagine sociale delle Bcc è molto ampia, l’assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Con riguardo alla discussione è certo che ogni socio con diritto di voto abbia diritto di prendere la parola per cercare di orientare la decisione degli altri soci (²⁹⁰).

Circa le operazioni di votazione, invece, occorre evidenziare che l’art. 2538 comma 6° c.c. attribuisce all’atto costitutivo la funzione di definirne le modalità

²⁹⁰ Così CAMPOBASSO, *Diritto commerciale* 2, cit., p. 328 ss, secondo il quale, però, tale diritto di intervento dei soci nella discussione assembleare non può degenerare in comportamenti ostruzionistici volti a turbare il regolare svolgimento dei lavori assembleari. In tali casi, comunque, deve ritenersi che il presidente abbia il potere – dovere di intervenire per ripristinare l’ordine all’interno della discussione; al riguardo, l’art. 12 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari prevede che ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione facendo osservazioni e formulando proposte. Ogni intervento, di regola, non può durare più di dieci minuti; ai sensi dell’art. 8 comma 4° dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari, il presidente, previo avvertimento, ha il potere di fare allontanare dal luogo dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

esecutive, consentendo espressamente anche il voto per corrispondenza o espresso con altri mezzi di telecomunicazione ⁽²⁹¹⁾. In attuazione della predetta disposizione codicistica, l’art. 28 comma 3° dello statuto – tipo prevede che il voto sia espresso in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali, di contro, è disposto che si proceda a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese ⁽²⁹²⁾.

Nelle ipotesi di assemblee particolarmente lunghe e complesse, è stabilito che qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’assemblea possa essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso ⁽²⁹³⁾. Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea ⁽²⁹⁴⁾.

²⁹¹ Secondo CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 21 ss, tuttavia, non sembra che questi strumenti siano mai stati utilizzati da una Bcc fino ad oggi, di converso, si sono verificate assemblee di banche della categoria, in cui alcuni soggetti sono intervenuti in videoconferenza.

²⁹² Questa possibilità è stata confermata dalla Banca d’Italia anche dopo la riforma del diritto societario; cfr. Banca d’Italia, *Banche cooperative, Adeguamenti statutari*, in Banca d’Italia, *Boll. Vig.*, 2005, 4, 8; sul tema si veda, SALVATORE, *Voto segreto e banche di credito cooperativo*, in *Contr. impr.*, 2001, I, p. 822 ss, il quale, precedentemente al richiamato intervento di Banca d’Italia, aveva esaminato la questione, sottolineando l’importanza di questo strumento per garantire ai soci una votazione libera e lontana da pressioni di ogni tipo. Secondo l’A., inoltre, nessun interesse esterno alla società è pregiudicato dalla previsione statutaria del voto segreto per le delibere di nomina degli esponenti aziendali e ciò sarebbe confermato dalla giurisprudenza onoraria “sommersa” che prima della riforma del diritto societario ha omologato numerosi atti costitutivi di cooperative contenenti la clausola del voto segreto per le delibere di nomina delle cariche sociali. Gli argomenti utilizzati per sostenere l’illegittimità del voto segreto, secondo l’A., non sono affatto convincenti; infatti, non è vero che esso contrasterebbe con le disposizioni in materia di recesso e di impugnazione delle delibere assembleari, atteso che in entrambi i casi il socio dissenziente può comunque fare annotare il proprio dissenso nel verbale, e sulla base della suddetta annotazione esercitare i diritti di recesso e di impugnazione.

²⁹³ Cfr. art. 29 dello statuto – tipo, il quale aggiunge che nella sua successiva seduta, l’assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

²⁹⁴ Al riguardo cfr. CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 23 ss, il quale evidenzia che, in ogni caso, la verbalizzazione delle assemblee deve avvenire nel rispetto della disciplina civilistica dettata per

3. L’amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.

Come precedentemente accennato, seppure sia astrattamente possibile che le Bcc si dotino di sistemi di amministrazione e controllo alternativi ⁽²⁹⁵⁾, deve rilevarsi, però, che la circostanza che lo statuto – tipo sia impostato sul modello tradizionale ha, di fatto, determinato che tutte le banche della categoria siano oggi amministrate da un consiglio di amministrazione ⁽²⁹⁶⁾, a cui può, e talvolta deve aggiungersi un comitato esecutivo, e da un direttore. La scelta di adottare il modello tradizionale di amministrazione e controllo ha come ulteriore conseguenza che sono applicabili alle banche in parola oltre alle disposizioni dello statuto – tipo, anche le norme codicistiche dettate in materia di cooperative – S.p.A., integrate dalle norme *ad hoc* contenute nel T.u.b. e nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia ⁽²⁹⁷⁾.

3.1. Il consiglio di amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.

L’organo sociale cui è affidata la gestione delle Bcc è dunque il consiglio di amministrazione, il quale deve essere composto necessariamente da soci ⁽²⁹⁸⁾ eletti dall’assemblea ⁽²⁹⁹⁾. In questo senso si esprime, infatti, l’art. 32 comma 1° dello statuto – tipo derogando al disposto dell’art. 2542 comma 2° c.c. ⁽³⁰⁰⁾, il quale, di contro, stabilisce,

le cooperative – S.p.A. e della disciplina di vigilanza delle banche, tra cui, in particolare, il Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche emanate dalla Banca d’Italia.

²⁹⁵ Secondo FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 150 ss, non si può escludere che in futuro le Bcc di maggiori dimensioni ricorrano al sistema dualistico.

²⁹⁶ Si veda in materia CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 24 ss.

²⁹⁷ Così COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, cit., p. 1115 ss.

²⁹⁸ Secondo CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 119 ss, deve ritenersi nulla la clausola statutaria che consente di nominare amministratori soggetti estranei alla compagine sociale.

²⁹⁹ Circa la disposizione dell’art. 33 comma 3° del T.u.b. che riserva all’assemblea dei soci la nomina degli amministratori si veda L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 406 ss, il quale sottolinea la novità della scelta del legislatore rispetto al passato, nonché l’inderogabilità della norma medesima, da cui deriva l’invalidità della eventuale clausola dello statuto che riservi la nomina di uno o più amministratori allo Stato o a enti pubblici. Ciò è finalizzato, secondo MARASÀ, *Le banche cooperative*, cit., p. 535 ss, ad evitare qualunque forma di ingerenza politica nella gestione di tali banche.

³⁰⁰ La menzionata disposizione dello statuto – tipo fissa nel numero di 13 la soglia massima di componenti del cda, lasciando, di converso, autonomia nella scelta del numero minimo.

per le cooperative di diritto comune, che solo la maggioranza degli amministratori (e non la totalità) sia scelta tra i soci cooperatori ⁽³⁰¹⁾.

Nella definizione dell’articolazione del cda, la Bcc deve tenere conto anche delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario della Banca d’Italia, secondo cui la composizione del consiglio deve essere adeguata “alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca” e “non deve risultare pletorica”, atteso che “una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l’incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell’organo stesso”.

Come noto, la normativa bancaria richiede agli amministratori degli istituti di credito il possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e talvolta anche di indipendenza. In particolare, l’art. 2 comma 1° del d.m. 18 marzo 1998, n. 161, in attuazione dell’art. 26 del T.u.b., con riguardo ai requisiti di professionalità del soggetto che svolge la funzione di presidente del consiglio di amministrazione nelle Bcc, stabilisce che quest’ultimo “deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno ⁽³⁰²⁾: a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1° ⁽³⁰³⁾; b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o

³⁰¹ Peraltro, l’art. 18 dello schema – tipo di regolamento dei lavori assembleari prevede che “si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo”.

³⁰² In argomento, L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 406 ss, sottolinea la differenza normativa tra l’esperienza professionale richiesta per la nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione nelle Bcc, cioè un anno, rispetto a quella richiesta per la nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione nelle altre categorie di banche diverse dalle Bcc, cioè tre anni.

³⁰³ Quindi devono essere persone che “abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie”.

assicurativo; c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico ⁽³⁰⁴⁾”.

Il secondo comma della disposizione testé menzionata, in relazione ai requisiti del direttore, prevede invece che per tale carica “o per quella che comporti l’esercizio di funzione equivalente è richiesta un’adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio ⁽³⁰⁵⁾”.

Nulla è invece richiesto dal d.m. per gli altri componenti del cda delle Bcc, contrariamente a quanto previsto per le altre tipologie di banche ⁽³⁰⁶⁾. Ciò, tuttavia, rende concretamente possibile che nel consiglio di amministrazione di queste società siedano amministratori del tutto privi di qualsivoglia competenza di natura bancaria e finanziaria, la cui nomina è giustificata unicamente dalla rappresentatività degli stessi sul territorio di operatività della banca. L’effetto che ne deriva, se da un lato appare coerente con la vocazione localistica delle Bcc, atteso che determina che solo soggetti appartenenti al territorio e rappresentativi dello stesso assumano la carica di amministratore, dall’altro è in grado di aumentare significativamente il rischio di verifica di situazioni aziendali e gestionali di vera e propria criticità ⁽³⁰⁷⁾.

³⁰⁴ L’inclusione dell’amministrazione, della direzione e del controllo nel settore della cooperazione e negli enti mutualistici tra le diverse attività il cui svolgimento per un anno consente la nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione nelle Bcc testimonia lo stretto legame esistente tra tali banche e il sistema della cooperazione *latu sensu*.

³⁰⁵ Ad ogni modo, in base all’ultimo comma dell’articolo in parola, “il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell’articolo 26, comma 2°, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1° e 2°, valuta l’esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate”.

³⁰⁶ In argomento si veda, FAUCEGLIA, *I requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle Banche di credito cooperativo*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1998, 4, p. 549 ss, rileva che la differenziazione attuata dal d.m. tra i requisiti (non) richiesti per la nomina alla carica di amministratore nelle Bcc e quelli richiesti per la nomina alla carica di amministratore nelle altre categorie di banche diverse dalle Bcc mostra rilevanti profili di incostituzionalità atteso che nell’art. 26 del T.u.b. non vi è alcun cenno a eventuali diversità tra le due fattispecie.

³⁰⁷ Cfr. in questo senso DESARIO, *Il modello delle Bcc: positività intrinseche e miglior abilità della governance*, in *Bancaria*, 2006, 12, p. 59 ss, il quale rileva, altresì, che spesso nei cda delle Bcc siedono imprenditori, commercianti, periti agrari e professionisti del luogo, ma ciò può determinare il rischio che si verificano episodi di *mala gestio* derivanti da discutibili o addirittura irregolari scelte gestionali poste in essere collusivamente dal presidente e dal direttore che sono gli unici esponenti aziendali in possesso di specifiche competenze bancarie e supinamente e acriticamente ratificate dagli altri consiglieri.

Circa i requisiti di onorabilità, invece, l’art. 5 del d.m. testé menzionato prevede che “le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo ⁽³⁰⁸⁾”.

Quanto sopra è recepito dallo statuto – tipo che, all’art. 32 comma 2°, individua le cause di ineleggibilità degli amministratori, prevedendo che “non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

³⁰⁸ Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 161 del 1998, “non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell’ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero”.

- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti”.

Ciò, a ben vedere, significa che lo statuto – tipo rende necessario per tutti i potenziali amministratori delle Bcc, e non solo per il presidente, il possesso dei sopradescritti requisiti di professionalità. Inoltre, dalla lettura dell’art. 32 comma 2° del

medesimo statuto – tipo si ricava, altresì, che tutti gli amministratori devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza (³⁰⁹).

Il medesimo statuto – tipo, peraltro, richiede alla Bcc di favorire una composizione articolata del consiglio di amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti, inoltre, rende necessario prevedere in un apposito regolamento approvato dall’assemblea – o nei regolamenti assembleari ed elettorali, se adottati – i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura, con particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nella gestione corrente dell’azienda (³¹⁰).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.

3.2. Le competenze del consiglio di amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo.

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad esclusione di quelli riservati per legge all’assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate, in base all’art. 35 dello statuto – tipo, alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;

³⁰⁹ Conformemente si veda FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 153 ss, i quali sottolineano che lo statuto – tipo estende a tutti i componenti dell’organo amministrativo il possesso del requisito dell’indipendenza.

³¹⁰ Così come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario, par. 3, lett. b).

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della Società;
- l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l’educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza in relazione alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano conformi allo statuto – tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.

E’ espressamente previsto dall’art. 35 comma 4° del medesimo statuto – tipo che il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, possa delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in

manca di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell’art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all’art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall’assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

3.2.1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle Bcc.

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi

deliberanti della società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale.

Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.

3.3. Il comitato esecutivo delle Banche di Credito Cooperativo.

Come accennato, lo statuto delle Bcc ha la possibilità di prevedere anche la presenza di un comitato esecutivo a cui il cda può attribuire alcune delle sue funzioni se ed in quanto delegabili. La presenza del comitato esecutivo diviene obbligatoria, come evidenziato, per le Bcc con attivo patrimoniale superiore a cinquecento milioni di euro e aderenti a Federcasse per il tramite delle Federazioni Locali.

Come nelle altre società di capitali, anche nelle Bcc il comitato esecutivo serve a velocizzare l’operatività gestoria dell’impresa mediante la delega di alcune competenze di natura amministrativa dal cda ad un organo, pur sempre collegiale, ma più snello e soggetto a processi decisionali più rapidi.

Il comitato esecutivo, in base a quanto previsto nello statuto – tipo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio medesimo, il quale sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice

presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato. Il comitato decide mediante assunzione di delibere adottate con il voto della maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli, all’interno di adunanze alle quali assistono anche i sindaci. Il comitato esecutivo, in ogni caso, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

3.4. Il direttore delle Banche di Credito Cooperativo.

Il direttore delle Bcc ha una funzione di particolare importanza, in quanto rappresenta il vero e proprio vertice dell’impresa bancaria ⁽³¹¹⁾. E’, inoltre, il capo del personale.

Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della società.

Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l’assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito, prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo, dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del

³¹¹ In argomento cfr. FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 151, i quali evidenziano che “la figura del direttore generale più che nelle altre imprese assume nel settore bancario un ruolo rilevante ed è figura quasi sempre presente, a fianco degli amministratori, e con compiti operativi – gestionali”.

consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario.

In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

4. L’organo di controllo delle Bcc: il collegio sindacale.

Atteso che, come rilevato, il sistema di amministrazione e controllo utilizzato dalle Bcc è quello tradizionale, ne deriva che l’organo di controllo di queste banche è rappresentato dal collegio sindacale.

Tale organo riveste una funzione di particolare importanza all’interno delle Bcc, posto che la presenza di un efficiente sistema di controlli interni è elemento imprescindibile perché sia garantita la sana e prudente gestione dell’impresa bancaria e conseguentemente la stabilità della stessa ⁽³¹²⁾.

Il collegio sindacale, nelle Banche di Credito Cooperativo, esercita non solo le funzioni attribuitegli dal codice civile ⁽³¹³⁾, come avviene in qualunque società in cui detto organo è presente, ma anche le ulteriori funzioni previste dalla disciplina bancaria. In questo senso, il collegio è tenuto ad informare la Banca d’Italia, senza indugio, di qualunque irregolarità riscontrata nella gestione della banca e di qualsiasi violazione delle norme concernenti l’attività bancaria, ai sensi dell’art. 52 del T.u.b. ⁽³¹⁴⁾. Ciò ha indotto la dottrina a qualificare come funzionale il collegamento esistente tra l’attività posta in

³¹² Si veda in questo senso FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 162.

³¹³ In argomento cfr. FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 162, i quali richiamano una ad una tutte le diverse funzioni attribuite al collegio sindacale dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

³¹⁴ Così CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 26 ss, il quale rileva che il collegio sindacale, in base alle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 4 marzo 2008, ha anche “la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni” come, per esempio, la *compliance*, l’*internal audit* e l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 231.

essere dal collegio nelle Bcc e la vigilanza esercitata su tali banche dalla Banca d’Italia⁽³¹⁵⁾.

In subiecta materia, l’art. 43 dello statuto – tipo, recependo la disciplina civilistica, prevede che il collegio sindacale vigili sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per svolgere le predette funzioni, il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Inoltre, può avvalersi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Quanto alle specifiche funzioni attribuite all’organo di controllo dalla menzionata disciplina bancaria contenuta nel T.u.b., lo statuto – tipo si limita a precisare che il collegio adempie, altresì, agli obblighi di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 385 del 1993.

A quanto sopra deve aggiungersi, ancora, che il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia; viene, inoltre, sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli.

E’ previsto, infine, dallo statuto – tipo che il collegio sindacale delle singole Bcc possa avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, collaborazione che risulterà particolarmente utile per i collegi sindacali delle Bcc di più piccole dimensioni che si trovino ad affrontare fasi di particolare complessità.

³¹⁵ Si veda in questo senso AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo*, cit., p. 68 ss, la quale evidenzia che “la percezione della situazione aziendale che deriva ai sindaci sia dallo svolgimento della funzione di controllo ad essi demandata dalla legge, sia dalla loro prossimità ai responsabili della gestione, fa del collegio sindacale un interlocutore privilegiato per la Banca d’Italia”.

I componenti del collegio sindacale sono nominati dall’assemblea dei soci ⁽³¹⁶⁾. Quest’ultima, in particolare, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente ⁽³¹⁷⁾ e due sindaci supplenti, che restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili ⁽³¹⁸⁾. E’ la medesima assemblea dei soci che fissa il compenso annuale degli stessi valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.

L’assunzione della carica di sindaco nelle Bcc è subordinata al possesso di particolari requisiti di professionalità e di onorabilità individuati dal d.m. 18 marzo 1998, n. 161, in attuazione dell’art. 26 del T.u.b. ⁽³¹⁹⁾. In particolare, non possono ricoprire la carica sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei

³¹⁶ In argomento cfr. L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, cit., p. 406 ss, il quale richiama, sottolineando la differenza rispetto alla disciplina previgente, la contraria disposizione di cui all’art. 13 del r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, ai sensi della quale la nomina del presidente del collegio sindacale, nonché la nomina di un sindaco supplente, nelle vecchie Casse Rurali e Artigiane, erano riservate all’Ispettorato per il credito, ossia all’autorità governativa. L’A. rileva, inoltre, che la disposizione di cui all’art. 33 comma 3° del T.u.b., che riserva la nomina degli esponenti aziendali all’assemblea dei soci e da cui deriva il predetto articolo di recepimento inserito nello statuto – tipo, è inderogabile, con la conseguenza che è esclusa la validità di clausole statutarie che riservino la nomina di uno o più sindaci allo Stato o a enti pubblici, allo scopo di evitare ogni forma di ingerenza politica nella gestione degli istituti di credito.

³¹⁷ Con specifico riguardo alla figura del presidente del collegio sindacale, il medesimo statuto – tipo prevede che non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca. Inoltre, qualora venga a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

³¹⁸ Più in dettaglio, ai sensi dell’art. 42 dello statuto – tipo, i sindaci sono rieleggibili ma con i limiti di seguito specificati. Così, non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

³¹⁹ PELLEGRINI, *Commento all’art. 26 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 86 ss, la quale evidenzia che il suddetto art. 26 del T.u.b. richiede il possesso di requisiti di onorabilità e professionalità a coloro che “svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo” in enti creditizi. Secondo l’A., il legislatore, “tenendo conto delle peculiarità operative bancarie, ha inteso conferire particolare rilievo, nell’ambito dell’organizzazione di tali enti, all’elemento personale” Più nel dettaglio, a questo fine, il requisito della professionalità appare volto a tutelare le aspettative di coloro che entrano in contatto con la banca, e in particolare dei depositanti - risparmiatori.

relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

Circa i requisiti di onorabilità, di converso, è previsto che la carica di sindaco in banche non possa essere ricoperta da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Lo statuto – tipo, recependo quanto previsto nel suddetto d.m. nonché le cause di ineleggibilità dei sindaci previste dal codice civile, stabilisce, inoltre, che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza ⁽³²⁰⁾;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della società e l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;

f) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;

g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

³²⁰ Lo statuto – tipo aggiunge, inoltre, che non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. E’ previsto, altresì, che i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

4.1. La revisione legale dei conti nelle Banche di Credito Cooperativo.

Fino ad alcuni anni fa, al collegio sindacale delle Bcc poteva essere affidato anche il controllo contabile, oggi revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 52 comma 2 *bis* del T.u.b., il quale, infatti, stabiliva che lo statuto di tali banche potesse prevedere che il suddetto controllo fosse affidato al collegio.

Con l’entrata in vigore del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e in particolare con l’emanazione dei relativi regolamenti di attuazione, le Bcc non potranno più avvalersi della suddetta facoltà di cui all’art. 52 comma 2 *bis* del T.u.b., atteso che la nuova disciplina stabilisce che negli enti di interesse pubblico, tra cui vi sono anche le banche, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da soggetti esterni agli organi sociali ed iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ⁽³²¹⁾.

Ad ogni modo, il soggetto incaricato di esercitare la revisione legale dei conti è nominato dall’assemblea dei soci.

In presenza di un revisore legale esterno, il collegio sindacale rimane, comunque, competente a valutare l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

La presenza o meno del revisore esterno, e quindi l’attribuzione o meno della funzione di revisione legale dei conti al collegio sindacale inciderà anche sui requisiti di professionalità dei sindaci. Infatti, qualora sia il collegio sindacale a dover esercitare la revisione legale dei conti, tutti i relativi membri dovranno necessariamente essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se, di contro, il suddetto controllo sarà affidato ad un soggetto esterno alla

³²¹ In argomento si veda, però, CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 26 ss, il quale non esclude che un prossimo regolamento Consob esenti le Bcc, o almeno le Bcc più piccole, dall’obbligo di osservare la nuova disciplina di cui al d. lgs 27 gennaio 2010, n. 39 nella parte in cui impedisce al collegio sindacale degli enti di interesse pubblico di esercitare la revisione legale dei conti. Se ciò accadesse, secondo l’A., le Bcc potrebbero continuare ad affidare il predetto controllo al collegio sindacale.

società, il collegio non dovrà necessariamente essere composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori legali.

5. Il collegio dei probiviri nelle Banche di Credito Cooperativo.

In base al combinato disposto degli artt. 34 comma 6° e 30 comma 5° del T.u.b., le Banche di Credito Cooperativo devono dotarsi anche del collegio dei probiviri, quale organo sociale necessario ⁽³²²⁾. In questo senso, il predetto art. 30 comma 5° del T.u.b. prevede che detto organo è costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio quando è chiamato a decidere sulle delibere consiliari di rigetto delle domande di ammissione a socio. In attuazione della disposizione predetta, l’art. 45 dello statuto – tipo prevede che il collegio dei probiviri, organo interno della società, abbia la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Più nel dettaglio, sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all’ingresso di nuovi soci, quelle relative all’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il collegio dei probiviri, in base alla regolamentazione contenuta nello statuto – tipo, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall’assemblea.

I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

³²² Si tratta, secondo FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, cit., p. 165, di un organo statutario tradizionalmente presente all’interno delle società cooperative, finalizzato a risolvere gli eventuali conflitti tra soci e società; nello stesso senso cfr. TILLI, *Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo*, cit., p. 77 ss, il quale sottolinea che seppure il codice civile non preveda tale struttura tra gli organi sociali, il collegio dei probiviri è, comunque, organo presente all’interno delle cooperative.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

In ragione della composizione del collegio, secondo la dottrina lo stesso non è qualificabile come collegio arbitrale, quindi le decisioni assunte non precludono un eventuale riesame da parte dell’autorità giudiziaria o da parte di un collegio arbitrale ⁽³²³⁾.

6. Le criticità nella *governance* delle Banche di Credito Cooperativo.

E’ di tutta evidenza come gli elementi strutturali tipici delle società cooperative precedentemente descritti e analizzati, unitamente alle peculiarità normative dettate dal legislatore *in subiecta materia* incidano in misura tutt’altro che irrilevante sulla *governance* delle Bcc. Il riferimento è, più nel dettaglio, rivolto alla forma giuridica di società cooperative per azioni a responsabilità limitata che le Bcc devono necessariamente adottare *ex lege*, alla variabilità del capitale e al connesso principio della porta aperta, che, a sua volta, attribuisce agli amministratori significativi poteri circa la formazione della compagine sociale, al limite al possesso azionario e al principio del voto per teste, alla circostanza per cui, di regola, l’azionariato di tali società è molto diffuso, dovendo essere costituito da almeno 200 soci, poi ancora, ai requisiti personali necessari per acquisire lo *status socii*, all’obbligo di erogare il credito prevalentemente a favore dei medesimi soci, alla limitazione geografica nell’esercizio dell’attività e al limite alla distribuzione dei dividendi.

Ognuno di questi elementi incide in misura diversa e con effetti differenti sul funzionamento della *governance* delle società bancarie in parola, le quali finiscono, in ragione degli stessi, per presentare i medesimi inconvenienti propri tanto del modello della c.d. *public company* quanto del modello del c.d. ente *non profit* ⁽³²⁴⁾.

³²³ Così CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, cit., p. 27 ss, il quale richiama in questo senso le disposizioni della Banca d’Italia; nello stesso senso cfr. anche MARCHETTI, *Osservazioni sulla riforma della disciplina delle azioni di banche popolari*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 87 ss.

³²⁴ In argomento, si veda in particolare MARASÀ, *Regole di corporate governance e banche di credito cooperativo*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 203 ss, il quale menzionando le debolezze tipiche delle *public*

Ciò è conseguenza, in particolar modo, del limite alla partecipazione detenibile da ciascun azionista, il quale non consente la concentrazione del capitale, del principio del voto per teste che svincola il potere decisorio di ciascun socio dall’entità del proprio investimento nel capitale di rischio uniformandolo e dalla regola che limita significativamente la distribuzione degli utili sotto forma di dividendi ai partecipanti al capitale.

In concreto, le conseguenze pratiche derivanti dalle peculiarità del modello – Bcc sono rappresentate dal fatto che i soci sono indotti a disinteressarsi della gestione della propria società, in quanto la partecipazione azionaria dagli stessi detenuta è, di regola, di ammontare minimo ⁽³²⁵⁾, circostanza che *ex se* disincentiva qualsivoglia forma di partecipazione attiva alla vita sociale dell’impresa, unitamente alla consapevolezza che, qualunque siano stati i risultati di esercizio conseguiti, il dividendo distribuito sarà sempre e comunque irrisorio. Quand’anche, poi, soci particolarmente legati affettivamente alla propria banca e in quanto tali sensibili al suo buon andamento a prescindere dal proprio vantaggio economico personale volessero contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni aziendali e gestorie della stessa, eventualmente perché messe a repentaglio da scelte imprenditoriali disinvolute, sarebbero comunque ostacolati in ciò dalla vigenza della regola del voto per teste che limita il loro potere a favore del *management* e del consiglio di amministrazione.

La forza del *management* e del consiglio è, peraltro, ulteriormente accresciuta a discapito dei soci dal principio della porta aperta, che consente agli amministratori di controllare e altresì di incidere sulla composizione della compagine sociale, ovvero sui loro elettori. Sono, infatti, gli amministratori che decidono circa l’accoglimento ovvero il

companies rileva come molte delle stesse siano presenti anche nelle Bcc; cfr. altresì SANTELLA, *Banche cooperative o fondazioni bancarie? Corporate governance nelle banche di credito cooperativo*, in *Bancaria*, 2001, 11, p. 54 ss, il quale sottolinea che l’ampliamento dimensionale delle Bcc tende a trasformare le stesse “in qualcosa di simile a delle *non profit*” regolate, però, da norme che lasciano ampi spazi di discrezionalità al *management*. Ciò che le avvicina agli enti non profit è, secondo l’A., la non disponibilità da parte dei soci del patrimonio sociale, la quale, a sua volta, disincentiva consistenti apporti di capitale da parte di questi ultimi.

³²⁵ Pur essendo il limite di legge alla partecipazione detenibile fissato in euro 50.000,00, molto spesso, in concreto, capita che i soci delle Bcc abbiano partecipazioni di valore nominale pari a poche migliaia di euro, quando non addirittura pari a poche centinaia di euro.

rigetto delle domande di ammissione a socio ⁽³²⁶⁾, e sono sempre loro che decidono sia riguardo all’esclusione ⁽³²⁷⁾ del socio ⁽³²⁸⁾ sia riguardo alla sussistenza dei presupposti che legittimano l’esercizio del diritto di recesso ⁽³²⁹⁾.

Oltre alle predette criticità, che sono direttamente derivanti dalla struttura cooperativa di tali società e sulle quali non è possibile incidere senza porre in essere una modifica normativa che snaturi la loro essenza, ne esistono altrettante derivanti da prassi acquisite e fatte proprie dal sistema del credito cooperativo, sulle quali, di contro, è possibile intervenire senza necessità di riforme della regolamentazione. Appartengono a questa seconda categoria di punti deboli delle Bcc i limiti all’uso delle deleghe di voto in assemblea, più ridotti di quanto previsto dalla normativa civilistica, il mancato utilizzo dello strumento delle assemblee separate, l’assenza dell’amministratore delegato nei consigli di amministrazione degli istituti di credito in parola e la presenza di consiglieri legati al territorio, ma molto spesso privi di idonee competenze e, infine, le politiche di eccessivamente scarsa distribuzione dei dividendi e dei ristorni ai soci.

La complessità del tema della *governance* in tali cooperative bancarie è ulteriormente accresciuta dalla eterogeneità della loro compagine sociale, all’interno della quale è possibile distinguere diverse categorie di soci, ognuna delle quali portatrice di interessi potenzialmente in conflitto con quelli delle altre. Nell’azionariato delle Bcc, più nel dettaglio, sono quantomeno presenti: 1) soci – amministratori, 2) soci – dipendenti, 3) soci – clienti, 4) soci – creditori ⁽³³⁰⁾. Deve osservarsi, peraltro, che in concreto uno stesso socio può rientrare all’interno di più categorie, infatti, è, per esempio, possibile

³²⁶ Cfr. in particolare gli artt. 6 – 7 – 8 dello statuto – tipo delle Bcc.

³²⁷ Cfr. l’art. 14 dello statuto – tipo delle Bcc.

³²⁸ Cfr. MARASÀ, *Regole di corporate governance e banche di credito cooperativo*, cit., p. 205 ss, il quale osserva che qualora all’interno del cda di una Bcc siano presenti due diverse correnti, quella maggioritaria potrebbe riuscire ad accrescere il proprio potere attraverso comportamenti scorretti, quali l’esclusione del socio – amministratore sgradito per avere egli mostrato disinteresse per l’attività della Società omettendo di operare in modo significativo con essa, dalla quale deriverebbe, a sua volta, la decadenza del consigliere dalla carica.

³²⁹ Cfr. l’art. 13 dello statuto – tipo delle Bcc.

³³⁰ Con riguardo alle banche popolari MASCIANDARO, *La corporate governance nelle banche popolari*, in *Bancaria*, 1998, 12, p. 38 ss, ha elaborato una ripartizione dei soci in categorie simile. L’A., in particolare, individua all’interno delle banche popolari: a) soci finanziatori puri, b) soci utenti, c) soci dipendenti, d) soci amministratori.

che il socio – amministratore e il socio – dipendente siano anche clienti e/o creditori della banca, oppure che il socio cliente sia anche creditore dell’istituto di credito.

Dando per scontato che ogni socio, in quanto tale, sia interessato alla stabilità della propria banca e allo sviluppo della stessa, è implicito che i soci – amministratori siano particolarmente interessati alla propria rielezione in consiglio, che i soci – dipendenti mirino ad ottenere condizioni di lavoro e salariali più favorevoli, che i soci – clienti vogliano fruire di servizi bancari e finanziari di buona qualità a costi ridotti e che i soci – creditori cerchino di ottenere tassi di interesse vantaggiosi sul capitale prestato alla propria banca. E’ di tutta evidenza che gli interessi delle diverse categorie di soci possano trovarsi in conflitto tra loro; così, l’interesse dei soci – dipendenti ad avere remunerazioni elevate contrasta con l’interesse dei soci – creditori della Bcc particolarmente sensibili ai profili di stabilità patrimoniale dell’istituto; del pari, anche l’interesse dei soci – clienti a fruire di servizi bancari e finanziari a costi ridotti può contrastare con l’anzidetto interesse dei soci – creditori alla stabilità patrimoniale della banca.

Ma non è tutto, perché è addirittura possibile che singole categorie di soci siano portatrici di interessi tra loro confliggenti. E’ questo il caso dei soci dipendenti, i quali, in quanto lavoratori, sono interessati ad avere retribuzioni più alte, ma, in quanto soci, sono consapevoli che ciò, su larga scala, può indebolire patrimonialmente la banca.

A ben vedere, è, però, possibile rilevare che ognuna delle anzidette categorie di soci è portatrice di almeno un interesse in comune con tutte le altre, vale a dire l’interesse al dividendo e al ristorno. Tutti i soci, infatti, otterrebbero dei vantaggi dalla distribuzione dei dividendi e dei ristorni, quanto ai primi, proporzionalmente alla propria partecipazione, quanto ai secondi, proporzionalmente all’importanza dei rapporti mutualistici intrattenuti con la Bcc. Questo potrebbe significare che una composizione efficiente dei vari interessi in gioco potrebbe essere raggiunta mediante l’adozione di più generose politiche di remunerazione dei soci, sia quali azionisti mediante il dividendo, sia quali acquirenti dei servizi della Bcc mediante il ristorno. Ne consegue che gli amministratori, interessati, come rilevato, primariamente alla loro rielezione in cda, potrebbero paradossalmente perseguire e raggiungere il proprio obiettivo proprio

mediante l’adozione di politiche volte a remunerare quanto più possibile, ma comunque nei limiti di legge, tutti i soci – elettori, i quali, se soddisfatti, saranno di certo più facilmente indotti a rieleggere i medesimi consiglieri di amministrazione.

Quanto rilevato non è privo di effetti pratici, poiché, se, come è evidente, il buon andamento dell’impresa bancaria e le prospettive di sviluppo della stessa necessitano di assetti di *governance* efficienti, i quali, a loro volta, possono essere più facilmente adottati in presenza di una compagine sociale armoniosa e compatta, composta da azionisti soddisfatti del proprio *status* di soci, allora ne consegue che gli amministratori potranno adempiere diligentemente il proprio incarico proprio ponendo in essere più generose politiche di remunerazione dei partecipanti al capitale, necessariamente controbilanciate, però, da imprescindibili politiche di efficiente patrimonializzazione della banca.

6.1. Alcuni possibili correttivi agli assetti di *governance*.

Come precedentemente rilevato, sembra possibile classificare in due categorie i “punti deboli” della *governance* del modello – Bcc. Alcuni di questi sono, infatti, connessi alla struttura cooperativa di tali società, e quindi non è possibile incidere sugli stessi senza modificare la normativa con l’inevitabile conseguenza di snaturare la loro essenza mutualistica, altri, invece, derivano da prassi acquisite e fatte proprie dal sistema del credito cooperativo sulle quali è possibile intervenire senza necessità di riforme della regolamentazione.

Appartengono alla prima categoria il principio del voto capitaro, il limite al possesso azionario e le limitazioni alla distribuzione dei dividendi.

A parere di chi scrive non è opportuno nessun intervento di modifica sulla regola del voto per teste, baluardo del diritto cooperativo che nelle Bcc trova la sua massima espressione. L’abolizione o l’introduzione di deroghe al principio del voto capitaro snaturerebbero, infatti, l’essenza cooperativa delle Bcc, con la possibile ulteriore conseguenza di travolgere la natura mutualistica delle stesse.

Di contro, quanto ai limiti al possesso azionario, occorre rilevare che nella maggior parte dei casi, in concreto, i soci di queste banche detengono partecipazioni di valore esiguo di molto inferiori a 50.000,00 euro. In questo ambito, quindi, senza modificare la normativa, sarebbe sufficiente nonché opportuno incentivare i soci a sottoscrivere aumenti di capitale, nel rispetto del predetto limite, sfruttando quale strumento di persuasione l’attuazione di più generose politiche di distribuzione dei dividendi; ciò consentirebbe anche di rafforzare a livello patrimoniale la banca, la quale non sarebbe più costretta, per rispettare il principio della sana e prudente gestione, a destinare a riserva percentuali di utili superiori al 90%, come oggi molto spesso avviene.

Appartengono alla seconda categoria, invece, i limiti all’uso delle deleghe di voto in assemblea, più ridotti di quanto previsto dalla normativa civilistica, il mancato utilizzo delle assemblee separate, l’assenza della figura dell’amministratore delegato nei consigli di amministrazione delle Bcc e la nomina nei cda delle stesse di membri molto spesso privi di idonee competenze tecniche solo perché rappresentativi del territorio, nonché le menzionate politiche di destinazione a riserva della quasi totalità degli utili conseguiti. Tali elementi sono in grado di disincentivare la partecipazione attiva dei soci alla vita sociale e di conseguenza di evitare penetranti controlli della proprietà sul *management* e quindi di facilitare l’auto-perpetuazione dello stesso.

E’ però possibile agire per correggere queste distorsioni mediante alcuni accorgimenti, quali il divieto statutario rivolto al consiglio di amministrazione e ai suoi membri di presentare liste o candidature per le nomine dei nuovi consiglieri, l’innalzamento a dieci del limite all’uso delle deleghe di voto in assemblea, l’utilizzo delle assemblee separate e la possibilità di partecipare a distanza alle stesse, l’abolizione del voto di lista per le nomine delle cariche sociali a favore delle candidature singole, la previsione della figura dell’amministratore delegato al fine di spostare dalla direzione al consiglio di amministrazione la competenza a porre in essere e ad attuare le strategie imprenditoriali dallo stesso elaborate per il tramite di un delegato comunque appartenente al consiglio medesimo, poi ancora l’individuazione da parte delle Federazioni locali di alcuni soggetti con competenze tecniche da presentare quali

candidati per la nomina nei cda da parte dell’assemblea e le predette politiche di più generosa distribuzione di dividendi e ristorni.

Da tutto ciò deriva che buona parte delle criticità della *governance* che ostacolano la corretta gestione di tali banche sono risolvibili senza modifiche normative, ma semplicemente mediante la presa di coscienza delle stesse e attraverso le successive e conseguenti modifiche statutarie.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*

CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

1. La funzione delle Bcc nell’attuale sistema bancario.

L’obiettivo del lavoro è, come anticipato, quello di analizzare la disciplina attualmente applicabile alle Bcc per decifrare la natura di questi peculiari istituti bancari allo scopo di comprendere se la loro esistenza nel sistema bancario italiano ha ancora oggi un senso, e, in caso positivo, quale è la funzione che essi svolgono al suo interno, se la mutualità che deve animare tali imprese creditizie è davvero nella sostanza compatibile con l’attività bancaria, se tali enti all’interno dei limiti operativi a cui sono soggetti hanno delle prospettive di sviluppo o sono destinati a un inesorabile declino, se la disciplina loro applicabile, caratterizzata dai menzionati stringenti limiti, è efficiente e coerente con il fenomeno o di contro rappresenta solo un freno alla crescita degli stessi, e ancora nella prospettiva dei soci, se vi è una convenienza economica a possedere azioni di Bcc e in caso positivo quale.

Per cercare di fornire risposta a questi interrogativi, ovviamente, non si è potuto fare a meno di esaminare la disciplina applicabile alle Bcc e in particolare le peculiarità della stessa che rendono tali banche un *unicum* nel diritto cooperativo e nel diritto bancario italiano.

Al riguardo, è evidente che le peculiarità della disciplina analizzate nel corso della trattazione hanno effetti rilevanti sia sul funzionamento societario sia sull’operatività bancaria di tali imprese.

Così, il limite alla partecipazione detenibile da ciascun socio, il principio del voto capitario e gli stringenti limiti alla distribuzione dei dividendi impediscono e disincentivano investimenti significativi nel capitale di rischio di tali imprese, circostanza che a sua volta ostacola l’adeguata capitalizzazione e patrimonializzazione di tali società; allo stesso modo, l’obbligo di erogazione del credito prevalentemente a favore dei soci ingigantisce il problema della inadeguata allocazione del rischio creditizio negli

affidamenti concessi; la necessaria appartenenza al territorio quale requisito per acquisire lo *status socii* restringe il bacino da cui attingere azionisti – investitori e le limitazioni geografiche all’operatività bancaria soffocano le prospettive di sviluppo dimensionale di tali istituti.

Tutto ciò è innegabile, tuttavia, gli effetti delle richiamate previsioni normative sono anche altri; proprio in ragione di queste, infatti, le Bcc sono le cooperative dove la c.d. democrazia assembleare raggiunge il massimo livello, atteso che il principio del voto capitario e il limite al possesso azionario non soffrono eccezioni; del pari, l’obbligo di destinare a riserva legale il 70% degli utili conseguiti supplisce alla carenza di capitalizzazione derivante dalla circostanza che tendenzialmente i soci hanno partecipazioni al capitale molto esigue. Nel contempo i limiti territoriali all’operatività, che certamente da un lato limitano le prospettive di crescita dimensionale, dall’altro incentivano il radicamento di tali banche sul loro territorio, radicamento che consente loro di avere completa e profonda conoscenza del tessuto socio – economico di quella medesima area geografica, circostanza che, dal punto di vista operativo, si traduce in maggiore capacità di valutare il *rating* creditizio degli affidati e in ultima istanza avvantaggia tali banche rispetto ai *competitors*. Ugualmente, la regola della prevalenza a favore dei soci nell’erogazione del credito rappresenta il vero elemento distintivo di queste banche dal punto di vista imprenditoriale. E’ pur vero che essa costituisce un ostacolo allo sviluppo di tali banche, ma è altrettanto vero che questo carattere rappresenta la ragion d’essere di tali istituti bancari, ossia l’essere banche al servizio dei propri soci.

A parere di chi scrive, quindi, la disciplina applicabile a tali banche, pur con tutte le restrizioni e le limitazioni predette, rappresenta l’elemento che consente ed impone alle Bcc di distinguersi dalle altre categorie di banche. Se così è, dunque, deve ritenersi che la medesima normativa sia efficiente, atteso che a parere di chi scrive, l’esistenza di tali particolari enti creditizi all’interno del sistema bancario attuale continua ad avere senso se e nella misura in cui le stesse riusciranno a distinguersi sempre più dalle banche S.p.A. e dalle banche popolari. In altre parole, essendo normativamente diverse dalle

altre categorie di banche, la ragione della loro esistenza risiede proprio nell’esaltazione e nell’accentuazione di questa diversità, la quale, perciò, non deve essere repressa ma anzi evidenziata.

2. Riflessioni conclusive sullo stato di salute e sulle prospettive di sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo.

Le Bcc sono attualmente 403, hanno circa 4.440 sportelli collocati sul territorio e 1.111.574 soci, la loro raccolta complessiva ammonta a euro 179 miliardi e gli impieghi sono pari ad euro 150,7 miliardi (³³¹). L’importanza del fenomeno, in concreto, è, perciò, tutt’altro che trascurabile.

Avere raggiunto simili traguardi ed essere rimaste punti di riferimento per i propri clienti nei decenni è certamente l’effetto di buone scelte fatte in passato. In particolare, una significativa crescita di queste banche vi è stata dopo il 1992 quando con la riforma della normativa bancaria la loro compagine sociale è stata aperta a tutti gli appartenenti al proprio territorio e si è data alle stesse la possibilità di ampliare l’operatività bancaria.

Oggi e nel futuro prossimo, però, le medesime Bcc si trovano e si troveranno nuovamente a un bivio, davanti al quale dovranno fare delle scelte, ossia rinunciare gradualmente alle proprie specificità muovendo verso il tradizionale modello della banca capitalistica e lucrativa ovvero, preservare, salvaguardare e, per quanto possibile, accentuare le proprie peculiarità.

Ebbene, la sopravvivenza delle banche in parola è, secondo chi scrive, subordinata proprio alla loro capacità di esaltare la diversa essenza e la diversa *mission* imprenditoriale così come derivante dalla loro funzione storica e conseguente all’applicazione delle regole di legge.

In termini pratici, però, il loro sviluppo dipende anche dalla capacità di conciliare l’esigenza di preservare la propria stabilità patrimoniale con l’esigenza dei propri soci,

³³¹ I dati sono aggiornati al giugno 2012 e si trovano pubblicati sul sito www.creditocooperativo.it.

(che in quanto tale diviene anche esigenza della cooperativa), di ottenere l’attribuzione di quei vantaggi socio – economici che gli stessi non potrebbero ricevere altrove. In concreto, ciò significa capacità di offrire ai propri soci il credito e gli altri servizi bancari e finanziari a condizioni più favorevoli di quelle praticate dai *competitors* e al tempo stesso di remunerare adeguatamente, pur nel rispetto dei limiti di legge, l’investimento dagli stessi effettuato nel capitale di rischio.

Questi obiettivi possono essere raggiunti mediante una maggiore attenzione all’elemento mutualistico che deve sempre orientare l’*agere* di tali istituti, atteso che lo smarrimento di questa linea guida determinerebbe l’omologazione degli stessi alle altre tipologie di banche e di conseguenza la perdita dell’elemento qualificante e quindi la perdita dell’*appeal* nei confronti della clientela. In questo contesto, le restrizioni legali che in quanto tali limitano l’operatività di tali banche e quindi anche le prospettive di sviluppo non devono necessariamente essere qualificate come dei soffocanti ostacoli, atteso che le stesse consentono a tali banche di mantenere delle particolarità che permettono loro di presidiare con maggiore efficacia delle nicchie di mercato tendenzialmente protette rispetto alle aggressioni dei *competitors*, rappresentate, in particolare, dal bacino di utenza dei soci e dal territorio di operatività individuato in statuto, nicchie che devono essere tutelate, curate e per quanto possibile implementate proprio in considerazione del fatto che lo sviluppo di tali istituti passa necessariamente da qui.

Tutto ciò, da diverso punto di vista, testimonia come non solo la mutualità sia conciliabile con l’esercizio dell’attività bancaria, ma anche, come, anzi, la perdita o l’indebolimento della stessa siano circostanze potenzialmente in grado di determinare la fine del fenomeno Bcc.

Nella prospettiva dei soci, invece, tali banche devono perseguire l’obiettivo di attribuire agli stessi un vantaggio, di qualunque natura esso sia, direttamente derivante dall’appartenenza degli stessi alla compagine sociale. Questo perché l’insoddisfazione dei soci potrebbe rappresentare un colpo mortale per le stesse posto che allontanerebbe la parte più importante della clientela sia essa già tale o ancora solo potenziale. Ecco

perché, secondo chi scrive, le Bcc dovrebbero, in quest’ottica, implementare tanto l’utilizzo dello strumento del dividendo quanto l’utilizzo dello strumento del ristorno, senza temere il connesso pericolo di ridurre le risorse patrimoniali della banca. Infatti, è necessario che i soci ottengano vantaggi significativi e non meramente simbolici, tanto in relazione alla loro posizione di partecipanti al capitale mediante i dividendi, ciò che è in grado di stimolarli ad implementare fino al limite massimo previsto *ex lege* la propria partecipazione sociale, che a sua volta consentirebbe alla banca di meglio patrimonializzarsi, quanto in relazione alla loro posizione di clienti della banca medesima mediante i ristorni, ciò che caratterizza le cooperative e spinge i soci – clienti ad aumentare il numero di rapporti mutualistici intrattenuti con la propria società e quindi il valore della produzione della stessa.

E’ di tutta evidenza che politiche più generose nella distribuzione tanto dei dividendi quanto dei ristorni avrebbero come effetto ulteriore anche quello di incentivare altri soggetti estranei alla compagine, ma appartenenti al territorio della banca, ad acquisire lo *status socii* delle Bcc innescando un circolo virtuoso che consentirebbe alla banca di implementare la propria clientela potenziale e di lì la propria attività e quindi i propri utili e, dunque, a cascata, le proprie risorse patrimoniali e le proprie elargizioni sul territorio e di conseguenza il benessere dello stesso.

In conclusione, quindi, non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che tali banche ancora oggi conservino una propria ragione di esistere nonché un proprio peculiare ruolo all’interno del sistema bancario, direttamente derivanti da quelle norme legali che, pur rappresentando, da un lato, dei limiti allo sviluppo delle stesse, dall’altro, le distinguono dalle altre tipologie di banche.

Se così è, però, sembra che una nuova stagione di crescita e sviluppo di questi istituti di credito non possa prescindere dall’attuazione massiccia di politiche volte ad avvicinare quanto più possibile i soci alla propria società cooperativa, mediante strategie finalizzate a implementare i vantaggi socio – economici che l’azionista può ricevere in ragione del suo *status socii* e in ragione dei rapporti mutualistici dallo stesso intrattenuti con la banca. Da qui passa il futuro sviluppo delle Bcc.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*

BIBLIOGRAFIA

ABI, *Banche cooperative – Istruzioni della Banca d’Italia: modifiche statutarie*, Serie legale, 17 maggio 2005, n. 8;

AGOSTINI, *Associazioni specializzate per la vigilanza sulle Bcc*, in *Coop. cons.*, 2007, 1.

AGOSTINI, *Bcc e banche popolari: necessità di una riforma*, in *Coop. cons.*, 2008, 7.

AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo*, Milano, 2009.

AGOSTINI, *Le banche di credito cooperativo e i ristorni*, in *Coop. cons.*, 2004, 6.

ANELLO – RIZZINI BINELLI, *Casse rurali ed artigiane: nuovi principi di armonizzazione*, in *Società*, 1993.

APPIO, *Le banche di credito cooperativo tra Testo Unico e disciplina del diritto comune*, in *Dir. banc. merc. Fin.*, 1996.

AZZI, *Verso il futuro: ruolo e strategie della cooperazione di credito*, in Belli – Cateni – Santoro, a cura di, *Casse di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria*, Siena, 1993.

BANCA D’ITALIA, *Banche cooperative, Adeguamenti statuari*, in *Bollettino di Vigilanza*, 2005, 4, 8.

BANCA D’ITALIA, *Banche cooperative – Riforma del diritto societario*, in *Bollettino di Vigilanza*, marzo 2005.

BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1988.

BELLANOVA, *Commento all’art. 19 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

BELLI – MAZZINI, *Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1996, I.

BLANDINI, *Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto della riforma del diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, I.

BONFANTE, *Commento all’art. 2538 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004.

BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010.

BUONOCORE, *Cinquant’anni di testo unico, esperienze e riflessioni*, in *Coop. cred.*, 1987.

BUONOCORE, *I problemi delle Casse rurali fra tradizione e crescita*, in Abbadessa – Fusconi, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985.

BUONOCORE, *Il pendolo del lucro sulle Cra*, in *Coop. cred.*, 1990, 2.

BUTTARO, *Progetti di riforma e suggestioni corporative in tema di casse rurali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1978, I.

BUTTARO, *Sulla “non diversa” natura delle casse rurali e delle banche popolari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1973.

CABRAS, *La specificità delle banche di credito cooperativo*, in *Vita not.*, 1997.

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2*, ottava edizione, Torino, 2012.

CAMPOBASSO, *Mutualità delle casse rurali ed artigiane e strumenti di formazione del capitale*, in Abbadessa – Fusconi, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985.

CAPECCHI, *Le casse rurali nel contesto dell’economia locale*, Roma, 1977.

CAPO, *Fenomenologia cooperativa e processi decisionali*, in *Giur. comm.*, 2004, I.

CAPRIGLIONE, *Commento all’art. 10 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, Quaderni di ricerca della consulenza legale della Banca d’Italia, Roma, 1995.

CAPRIGLIONE, *Il carattere “comunale” delle casse rurali: un anacronismo legislativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1985.

CAPRIGLIONE, *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005.

CASCARDO, *La vigilanza sulle banche di credito cooperativo*, in *Coop. cons.*, 2006, 4, p. 219 ss.

CASCARDO, *Vigilanza banche popolari e bcc: contrasti e somiglianze*, in *Coop. cons.*, 2006.

CASTALDI, *La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla disciplina delle casse rurali e artigiane*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994, I.

CASTIELLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

CASTIELLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

CASTIELLO, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

CASTIELLO, *L’evoluzione da casse rurali ed artigiane a banche di credito cooperativo*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

CASTIELLO, *Le istruzioni della Banca d’Italia emanate ai sensi dell’art. 35, 2° comma, T.U.*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

CAVAZZUTI – PUPO, *Commento all’art. 2511 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011.

CESARINI, *Se il sistema bancario si polarizza*, in *Coop. cred.*, 1995.

COSTA, *La riforma delle società e le banche cooperative*, in *Il nuovo diritto delle società: Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007.

COSTI, *Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria nell’ordinamento delle casse rurali ed artigiane*, in Abbadessa – Fusconi, a cura di, *Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali*, Milano, 1985.

COSTI, *Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2003, I.

COSTI, *L’ordinamento bancario*, Bologna, 2007.

CUSA, *Brevi riflessioni sulla democrazia cooperativa nelle Bcc*, in *Coop. cred.*, 2006.

CUSA, *Commento all’art. 33 del T.u.b.*, in *Le banche di credito cooperativo nel Testo Unico Bancario*, Torino, 2011.

CUSA, *Il patrimonio di vigilanza delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, Supplemento al n. 2/10.

CUSA, *L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 2.

CUSA, *L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC*, in *Società*, 2006, 12.

CUSA, *La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, in *Coop. cons.*, 2006, 3.

CUSA, *La revisione delle Bcc: un’opportunità per il movimento cooperativo bancario*, in *Coop. cons.*, 2007, 1.

CUSA, *La vigilanza sulla gestione delle cooperative nella legge n. 142 del 2001*, in *Riv. coop.*, 2002/3.

CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, I.

D’ALÌ, *Una banca al servizio del territorio*, in *Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità*, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001.

D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune (prima parte)*, in *Società*, 1998, 12.

D’AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune, (seconda parte)*, in *Società*, 1999, 1.

D’AMARO, *Cooperative di credito*, in *Società cooperative e mutue assicuratrici*, a cura di Bassi – Capo – D’Amaro – Giorni – Sarno, Torino, 1999.

D’ANGELO, *Le casse rurali ed agrarie*, Milano, 1932.

DE LILLO, *Commento all’art. 28 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

DE LILLO, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

DE LILLO, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

DE LILLO, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

DESARIO, *Il modello delle Bcc: positività intrinseche e miglior abilità della governance*, in *Bancaria*, 2006, 12.

DI CECCO, *Variabilità e modificazione del capitale sociale nelle cooperative*, Napoli, 2002.

FAUCEGLIA, *I requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle Banche di credito cooperativo*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1998, 4.

FAUCEGLIA, *Prime riflessioni sulla territorialità delle Casse di credito cooperativo*, in *Bancaria*, 1993, 9.

FAUCEGLIA – COSTA, *I soci, la partecipazione sociale e l’organizzazione societaria*, in *Il credito cooperativo*, a cura di Carretta, Bologna, 2011.

FERRO LUZZI, *Prospettive per le casse rurali ed artigiane in previsione della liberalizzazione del mercato comunitario*, in *Coop. cred.*, 1989.

FRAGALI, *La qualificazione giuridica delle casse rurali ed artigiane a responsabilità limitata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1956, I.

GALLO – ROSSI, *Aspetti civilistici e fiscali dei ristorni delle Banche di credito cooperativo*, in *Coop. cred.*, 1999.

GALLONI, *Presentazione*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

GATTI, *La riforma del Testo Unico delle Casse Rurali ed Artigiane nel quadro della modifica della disciplina della cooperazione di credito*, in *Dir. fall.*, 1992, 4 – 5.

GATTI, *La riforma della legge speciale sulle casse rurali e artigiane*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I.

GIORGIANNI – TARDIVO, *Manuale di diritto bancario*, Milano, 2009.

IOCCA, *Commento all’art. 2525 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011.

IOCCA, *Commento all’art. 2528 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011.

LEO, *Funzione creditizia e forma cooperativa*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1984, I.

LEO, *La legge sulle casse rurali e artigiane e l’essenza della cooperativa*, in *Riv. soc.*, 1966, I.

LEO, *Sviluppo economico ed evoluzione di forme giuridiche: il caso della cassa rurale*, in *Riv. soc.*, 1972, I.

LEO, *Una legislazione in crisi*, in *Coop. cred.*, 1969.

LOLLI, *Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative*, Padova, 2010.

MAGLIOCCO, *Banche di credito cooperativo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi – Castaldi, Milano, 1996, I.

MAIMERI, *Gli statuti delle banche di credito cooperativo: profili di vigilanza*, in *Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità*, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001.

MAIMERI, *Le banche cooperative nel testo unico*, in AA. VV., *La nuova legge bancaria*, a cura di Rispoli Farina, Napoli, 1995.

MAIMERI, *Le banche popolari: punti di contatto e di differenziazione con le banche di credito cooperativo*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1993, I.

MARANO, *Commento all’art. 28 del T.u.b.*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Bologna, 2003.

MARANO – DE STASIO, *La vigilanza sulla mutualità delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, I.

MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998.

MARASÀ, *Regole di corporate governance e banche di credito cooperativo*, in *Giur. comm.*, 2001, I.

MARCHETTI, *Osservazioni sulla riforma della disciplina delle azioni di banche popolari*, in *Contr. impr.*, 1993.

MASCIANDARO, *La corporate governance nelle banche popolari*, in *Bancaria*, 1998, 12.

MAZZINI, *Il localismo delle banche di credito cooperativo tra mercato e concorrenza*, in *Le banche di credito cooperativo: un modello tra mercato e mutualità*, atti del convegno dell’Università di Salerno del gennaio 2001.

MORERA, *Casse di credito cooperativo: banche senza banchieri?*, in *Riv. coop.*, 1993.

NAPOLETANO, *Commento all’art. 14 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

NIGRO, *Impieghi ed investimenti nell’attività delle casse rurali ed artigiane*, in Bucci – Cerrai, *La riforma della legislazione sulle cooperative*, Milano, 1979.

OPPO, *Credito cooperativo e Testo Unico sulle banche*, in *Le banche regole e mercato*, a cura di Amorosino, Milano, 1995.

OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994.

OPPO, *Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II.

OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I.

OPPO, *Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività e «economia sociale»*, in *Scritti giuridici*, vol. VI, Padova, 2000.

PAGAMICI, *Banche cooperative: la nuova disciplina di coordinamento*, in *Coop. cons.*, 2005, 6.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 28 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 33 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 34 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 37 T.u.b.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2514 c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2528 c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Commento all’art. 2545 octies c.c.*, in *Codice delle Cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005.

L.F. PAOLUCCI, *Il governo nelle società cooperative*, in *Le società cooperative*, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2012.

L.F. PAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Milano, 1974.

L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, Padova, 2004.

PELLEGRINI, *Commento all’art. 26 T.u.b.*, in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995.

PELLEGRINI, *Commento all’art. 35 T.u.b.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 1994.

PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’impresa n. 5617/I.

PINNA, *Commento all’art. 2521 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011.

PINNA, *Commento all’art. 2524 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011.

PIRAS, *L’intrasformabilità delle banche di credito cooperativo in banche popolari: un problema non nuovo nella legislazione bancaria*, in *Coop. cred.*, 2004.

PRESTI, *Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994.

PRESTI, *Le banche cooperative e la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2005, 1.

ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I.

ROVIGATTI, *Cassa rurale*, Roma, 1921.

RUGGIERO – MACCHIONE, *Vigilanza sulle banche di credito cooperativo: problematiche applicative*, in *Dir. prat. soc.*, 2005, n. 21.

SALANTRO, *Profili normativi delle banche cooperative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994.

SALVATORE, *Voto segreto e banche di credito cooperativo*, in *Contr. impr.*, 2001, I.

SANTELLA, *Banche cooperative o fondazioni bancarie? Corporate governance nelle banche di credito cooperativo*, in *Bancaria*, 2001, 11.

SANTORO, *Banche di credito cooperativo*, Siena, 1997.

SANTORO, *Profili funzionali e operativi delle Casse Rurali ed Artigiane*, Milano, 1984.

SCHLESINGER, *Le banche cooperative*, in *Riv. soc.*, 1994, I.

SCHRAFFI, *La pratica del ristorno nelle banche cooperative europee*, in *Coop. cred.*, 1997.

SENIN, voce *Cassa rurale e artigiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, VI, 1960.

TAMAGNINI, *Le casse rurali (Principi – Storia – Legislazione)*, Roma, 1952.

TEDESCHINI, *Introduzione*, in *Codice commentato delle banche di credito cooperativo*, a cura di Castiello, Roma, 1995.

TILLI, *Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo*, Roma, 2009.

TREMONTI, *L’introduzione del ristorno ai soci delle Banche di Credito cooperativo*, in *Coop. cred.*, 2000.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*

VANDI, *Limiti e controlli alle Casse Rurali nell’ordinamento giuridico attuale*, in AA. VV., *Problemi di gestione e di organizzazione delle Casse Rurali*, Roma, 1967.

VECCHI, *Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive*, in *Società*, 1997, 7.

VELLA, *La governance delle società cooperative*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di Borzaga – Fici, Trento, 2004.

VERRUCOLI, *La mutualità cooperativa nella formazione e nello sviluppo della legislazione italiana*, in AA. VV., *La cooperazione nella realtà sociale*, Roma, 1979.

Dottorato di Ricerca in Diritto degli Affari – Università Luiss Guido Carli – XXV Ciclo
La fattispecie “banca di credito cooperativo” venti anni dopo l’emanazione del T.u.b.
Tesi di dottorato di MARCO BODELLINI
soggetta a *copyright*